

Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

“Norme per l’efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia) detta disposizioni in materia di ambiente e di ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, di attività produttive e ricerca scientifica, di mobilità, di turismo, di urbanistica e di governo del territorio, per il rilancio e la semplificazione normativa e amministrativa delle attività.

CAPO I

Norme in materia di ambiente, ciclo integrato delle acque e dei rifiuti

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14)

1. La legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare) è così modificata:

a) al comma 6 dell’articolo 25, è aggiunto alla fine il seguente periodo: “Nel perseguimento degli indicati obiettivi, gli EdA possono convenire l’individuazione di un Tesoriere unico ovvero altre forme di coordinamento dei servizi economico-finanziari”;

b) all’articolo 30, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Lo Statuto dell’EdA definisce e disciplina i compensi agli organi dell’Ente per l’esercizio delle funzioni svolte, in conformità alle previsioni della vigente normativa statale.”;

2) al comma 2, dopo le parole “L’incarico di componente del Consiglio d’Ambito nonché di Presidente cessa,” sono aggiunte le seguenti “fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis,”;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Per garantire la funzionalità e continuità dell’azione amministrativa, il Presidente dell’EdA, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco, può permanere nelle funzioni di Presidente, ove previsto dallo Statuto e per il periodo ivi indicato, comunque non superiore a dodici mesi, in fase transitoria fino alla

nuova nomina, previa delibera del Consiglio d'ambito da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti.”;

c) al comma 1 dell'articolo 39, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “ed esercita i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni in caso di mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite e, su istanza dell'EdA, in caso di inadempimento degli obblighi sugli stessi gravanti ai sensi dell'articolo 25, comma 7.”;

d) al comma 3 dell'articolo 40 è aggiunto il seguente capoverso: “A seguito di quanto previsto con apposita delibera dell'EdA, ovvero di più EdA che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 25 della presente legge, anche per la tutela della continuità occupazionale, le amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Napoli sono obbligate a trasferire le dotazioni impiantistiche già utilizzate dalle società provinciali nella disponibilità dei soggetti gestori individuati dagli EdA in conformità alla presente legge. In mancanza trovano applicazione i poteri sostitutivi di cui all'articolo 39 della presente legge.”;

e) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

“Art. 41 (Gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio)

1. L'onere dei costi derivanti dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti già esistenti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, al fine di equilibrio su base regionale, è ripartito tra le Province e la Città Metropolitana di Napoli nella fase transitoria di cui al comma 3 dell'articolo 40 e successivamente tra gli EdA, secondo quanto definito con specifico Accordo fra gli EdA da sottoscrivere entro il 30 settembre di ogni anno. In caso di mancato perfezionamento dell'Accordo nel termine indicato, provvede la Giunta regionale.

2. L'Accordo può prevedere l'istituzione di un fondo unico regionale dove confluiscono le quote come individuate nel riparto annuale, da parte delle Province e della Città Metropolitana di Napoli in fase transitoria e successivamente dagli EdA, dal quale vengono compensati i maggiori costi agli Enti aventi diritto.”;

f) dopo il comma 6 dell'articolo 44 è inserito il seguente: “6bis. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo che omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare attività lavorativa anche in attuazione di programmi che prevedono l'impiego temporaneo non full - time da svolgersi entro massimo cinquanta chilometri dal luogo di residenza o l'accettazione di una offerta lavorativa con nuova assunzione, in conformità della presente legge, decade dai benefici e dalle speciali forme di tutela dalla stessa legge riconosciuti, fatte salve le tutele previste dalla normativa statale in materia.”;

g) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46, le parole “diciotto mesi” sono sostituite con le seguenti “ventiquattro mesi”.

### Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15)

1. La legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico Campano) è così modificata:

a) il comma 4 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: “4. Per garantire la funzionalità e continuità dell'azione amministrativa, il Presidente, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco, può permanere nelle sue funzioni, ove previsto dallo Statuto e per il periodo ivi indicato, comunque non superiore a dodici mesi.”;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 19, è aggiunto il seguente: “4bis. Lo Statuto dell'EIC definisce e disciplina i compensi agli organi dell'Ente per l'esercizio delle funzioni svolte, in conformità alle previsioni della vigente normativa statale.”.

## Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1)

1. L'articolo 30 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012) è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per la concessione di forme di rateizzazione, per la durata massima di quindici anni, per la riscossione dei crediti relativi alle forniture idriche ed ai canoni di depurazione a qualsiasi titolo vantati dalla Regione nei confronti dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, compresi i Comuni, nonché dei crediti vantati dalla Regione nei confronti delle società provinciali a seguito dei conferimenti presso il TMV di Acerra.”;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. La Regione può affidare le attività di riscossione dei crediti derivanti dai canoni della depurazione e dei crediti maturati a seguito di conferimento presso l'impianto TMV di Acerra alla società SMA Campania S.p.A. nel rispetto della disciplina statale in materia di in house providing.

3 ter. La Giunta regionale disciplina i presupposti e i criteri per l'eventuale cessione, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia, dei crediti connessi alla riscossione della tariffa per il conferimento presso gli STIR dalle attuali Società provinciali alla stessa Regione Campania e la eventuale compensazione volontaria dei debiti maturati dalle società provinciali nei confronti della Regione a seguito di conferimento presso l'impianto TMV di Acerra.”.

## CAPO II

Norme in materia di attività produttive, di ricerca scientifica e di lavoro e formazione professionale

## Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei Consorzi per le aree di Sviluppo industriale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 3, alla lettera e), dopo le parole “in materia di enti pubblici” sono aggiunte le seguenti: “e i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)”;

b) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: “3. La durata in carica degli organi previsti al comma 1, alle lettere a), b), c), d) ed e), è fissata in cinque anni.”;

c) al comma 1, dell'articolo 4, le parole “sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato Paser,” sono soppresse;

d) al comma 4 dell'articolo 5 dopo le parole “Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “e comunque entro il 30 giugno di ogni anno”;

e) al comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole “previste nel comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e, in particolare, nell'ottica della semplificazione e della accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'insediamento delle attività produttive negli agglomerati industriali, adotta le linee di indirizzo dell'attività gestionale che recano modelli e schemi di riferimento volti a rendere omogenee le attività consortili di gestione.”;

f) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Presso l’assessorato regionale alle attività produttive è istituito il Comitato di coordinamento delle attività dei Consorzi ASI. Il Comitato è composto dall’Assessore regionale delegato allo sviluppo economico e alle attività produttive che lo presiede e dai Presidenti dei Consorzi ASI o loro delegati, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale delegato in materia.

2 ter. Il Comitato di coordinamento dell’attività dei Consorzi istituito ai sensi del comma 2 bis, assicura, tra l’altro, nel rispetto delle linee di indirizzo previste dal comma 2, l’omogenea azione gestionale dei Consorzi e a tal fine adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, uno schema di regolamento che impegna i singoli Consorzi a rendere omogenee le azioni e ad armonizzare le singole gestioni con particolare riguardo alla gestione economica prevista dall’articolo 5 e alla attività indiretta di cui all’articolo 15, comma 2 e comma 3, lettera e). Lo schema di regolamento adottato è approvato dalla Giunta regionale e, nel rispetto dell’autonomia di ciascun Consorzio, entro i successivi trenta giorni è approvato dai singoli Consigli generali che provvedono, se necessario, alle contestuali modifiche degli Statuti consortili ai sensi dell’articolo 2.”;

g) il comma 5 dell’articolo 6 è abrogato;

h) il comma 6 dell’articolo 6 è rinumerato in comma 3;

i) al comma 1, dell’articolo 7, dopo le parole “articolo 3” sono inserite le seguenti “e nell’articolo 6, comma 2 ter”;

l) il comma 5 dell’articolo 9 è abrogato;

m) al comma 1 dell’articolo 13 le parole “sentite le associazioni industriali più rappresentative” sono soppresse;

n) al comma 3 dell’articolo 13, le parole “, anteriormente alla scadenza del programma di sviluppo,” sono soppresse;

o) al comma 1 dell’articolo 17, la parola “partecipazione” è sostituita dalla seguente “sottoscrizione”.

## Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26)

1. La legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018) è così modificata:

a) al comma 2 dell’articolo 2, lettera e), le parole “1 gennaio 2018” sono sostituite con le seguenti “1 gennaio 2019”;

b) dopo il comma 6 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente: “6 bis Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle aree contigue alle perimetrazioni di cui al decreto-legge 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011 per Comuni aderenti ai distretti turistici, previo parere del Comitato tecnico scientifico del coordinamento dei distretti turistici della Regione Campania.”;

c) dopo il comma 3 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente: “3 bis. Nell’ambito della strategia dell’attrazione degli investimenti e allo scopo di favorire l’operatività della ZES Campania, la Regione assicura la piena conoscenza di ogni informazione relativa alle opportunità di investimento sul territorio regionale anche mediante l’utilizzo, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) del programma denominato La Regione in un

click e della sezione del portale regionale Come fare per, a cui gli investitori possono accedere ai fini della realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi.”.

## Art. 7

### (Semplificazioni procedurali per la ZES Campania)

1. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di semplificazione nell'ambito della Zona Economica Speciale denominata "ZES Campania", istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2018 e in attuazione del nuovo modello di governance introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il responsabile unico del procedimento, per tutte le attività attinenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento delle iniziative economiche all'interno della ZES, è individuato nello Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, di cui all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a-bis) del decreto legge 91/2017, quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, è sempre indetta la Conferenza di servizi decisoria semplificata, che opera in modalità asincrona. Tutti gli enti interessati rilasciano pertanto i loro pareri o atti di assenso direttamente al SUA nell'ambito della Conferenza di servizi da questi indetta, anche nei casi in cui le singole leggi di settore subordinano il rilascio di un titolo abilitativo al previo parere, licenza o nulla osta da parte di un altro ufficio o ente.
3. Il SUA opera con modalità esclusivamente digitale e si avvale a tal fine della piattaforma informatica [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) per la gestione del procedimento (ivi compresa l'indizione e la convocazione della conferenza di servizi), l'acquisizione dei pareri o atti di assenso comunque denominati da parte degli enti pubblici nonché dei soggetti privati concessionari di pubblici servizi coinvolti nel procedimento e l'interlocuzione con i privati richiedenti. Il SUA assicura la conclusione dei procedimenti nei termini di legge.
4. Le funzionalità della predetta piattaforma informatica sono opportunamente implementate per assicurare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 5 comma 1, lett. a-ter) del decreto legge 91/2017 e dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008).
5. Ciascun Ente coinvolto nel procedimento unico telematico di cui al presente articolo, al fine di agevolare le iniziative imprenditoriali in area ZES:
  - a) fornisce ai competenti uffici regionali una scheda sintetica contenente, per ciascun procedimento di propria competenza:
    - 1) la normativa nazionale e regionale;
    - 2) la modulistica di riferimento;
    - 3) l'elenco dettagliato dei documenti tecnico-amministrativi necessari per instaurare il procedimento;
    - 4) l'articolazione della fase istruttoria del procedimento, anche con riferimento agli eventuali endo-procedimenti (nulla osta, assensi da acquisire da parte dell'ente);
    - 5) i termini di conclusione del procedimento;
    - 6) la applicabilità o meno del silenzio-assenso;

- 7) la casistica in cui occorre attivare il procedimento;
- 8) note e osservazioni;
- 9) i link istituzionali utili.

b) rilascia l'atto di assenso di propria competenza nei termini di legge.

6. Nel caso in cui sia indetta dal SUA una Conferenza di servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, ciascun ente coinvolto assicura la partecipazione di un proprio rappresentante, legittimamente munito del potere di firma.

7. Gli enti coinvolti nei procedimenti afferenti le aree ZES, comunicano alla Regione Campania e al SUA ogni modifica di tipo ordinamentale, organizzativo, normativo o regolamentare che possa influire sulla presentazione delle domande da parte degli imprenditori.

8. Gli uffici regionali competenti si coordinano per assicurare il rilascio nei termini di legge, compresi i termini abbreviati di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 91/2017, dei pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza regionale e degli enti strumentali regionali. A tal fine, la richiesta di parere formulata dal SUA è trasmessa, tramite la piattaforma di cui al comma 3, anche agli uffici regionali competenti.

9. Nei casi in cui sia convocata la Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, il SURAP, conformemente a quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, lett. f-bis) della legge regionale 11/2015, svolge la funzione di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali al fine di definire la posizione unica dell'Amministrazione regionale.

10. Per l'acquisizione dei pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza dei Comuni, il SUA trasmette la relativa documentazione al SUAP competente per territorio. Quest'ultimo, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e con le modalità che sono definite da uno o più Accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), cura l'inoltro della documentazione agli uffici comunali competenti e agli enti strumentali comunali, laddove esistenti, acquisisce i relativi pareri o atti di assenso comunque denominati e li trasmette, sempre in modalità telematica, al SUA. La Regione Campania, anche attraverso la stipula di convenzioni o accordi interistituzionali, opera al fine di assicurare l'uniforme applicazione da parte dei Comuni di quanto previsto dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia.

11. Al procedimento telematico gestito dal SUA si applica il decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, in quanto compatibile con i principi e il modello di governance definito dal presente articolo, nonché con i termini ridotti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 91/2017.

## Art. 8

### (Misure agevolative integrate)

1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle misure di politica economica regionale volte ad attrarre investimenti sul territorio, accrescere la competitività delle filiere produttive regionali ed agevolare l'accesso al credito delle imprese, la Regione promuove l'istituzione di specifici regimi agevolativi che favoriscono la semplificazione dei processi di gestione e generano effetti moltiplicativi e leve finanziarie.

2. I regimi agevolativi di cui al comma 1 istituiti dalla Giunta regionale possono essere attuati con modalità che consentono l'integrazione di forme di sostegno a carattere nazionale e comunitario, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

3. La concessione delle agevolazioni resta in ogni caso subordinata alla positiva valutazione dell'impatto sul sistema socio-economico, della rispondenza delle iniziative alle principali direttive di sviluppo settoriale e territoriale e della sostenibilità energetico-ambientale.

4. I regimi di cui al presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti di efficacia ed economicità, gli altri strumenti agevolativi attuativi delle politiche di sviluppo economico regionale, sono gestiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e I.C.T.).

#### Art. 9

##### (Delocalizzazioni temporanee)

1. In presenza di situazioni di particolari gravità, eccezionalità e di calamità naturali può essere possibile la delocalizzazione temporanea, totale o parziale delle attività commerciali o agenzie di servizi in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate e dichiarate inagibili o in aree opportunamente attrezzate immediatamente adiacenti.

2. La delocalizzazione temporanea di cui al comma 1 è attivata mediante comunicazione ai competenti uffici comunali attestante il mantenimento dei requisiti di legittimità e agibilità previsti dalle normative vigenti, certificata da un tecnico professionista abilitato.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con delibera di Giunta regionale sono stabiliti i criteri di individuazione delle delocalizzazioni temporanee esperibili e distinte per fattispecie con le relative modalità procedurali semplificate.

#### Art. 10

##### (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5)

1. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole "su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta dell'assessore delegato in materia di ricerca scientifica";

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 Elaborazione, attuazione e verifica del Programma

1. Il Comitato scientifico di garanzia, di cui all'articolo 8, supportato dalle strutture amministrative operanti nelle materie delegate all'Assessore alla ricerca scientifica, è organo di elaborazione, attuazione e verifica del Programma.";

c) al comma 2 dell'articolo 8 dopo la parola "assessore" è inserita la parola "delegato";

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 Modalità di verifica e controllo dei progetti

1. La verifica ed il controllo ex post dei progetti è effettuata dalla struttura amministrativa competente in materia di ricerca scientifica a seguito della presentazione di idonea documentazione da parte del soggetto beneficiario. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione dei contributi in ragione degli stati di avanzamento dei progetti e le modalità e le fasi della verifica e del controllo ex post.

2. Per i progetti ammessi a contributo i beneficiari attestano la rispondenza degli obiettivi scientifici raggiunti a quanto descritto nel progetto, previa autocertificazione del responsabile scientifico della struttura cui afferisce il progetto.

3. La verifica amministrativo-contabile dei documenti di spesa esibiti dal beneficiario a supporto delle spese sostenute, è di competenza della struttura amministrativa competente in materia di ricerca scientifica.

4. La disciplina di cui alla presente disposizione si applica anche ai programmi che, alla data di entrata in vigore della stessa, non sono conclusi.”;

e) al comma 2 dell'articolo 12 dopo la parola “Assessore” è inserita la parola “delegato”.

#### Art. 11

(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14)

1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) è sostituito dal seguente:

“4. Le modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, i modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, nonché le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, sono definite secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, con particolare riferimento al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13), anche mediante rinvio ad apposita deliberazione di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare permanente.”.

### CAPO III

Norme di riordino normativo in materia di rete viaria regionale

#### Art. 12

(Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di funzioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Per disciplinare le attività di competenza regionale di cui agli articoli 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 104, comma 8 e 114, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con decorrenza 1° gennaio 2020 sono conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli le funzioni di competenza regionale relative:

a) alla riscossione dei canoni delle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992;

b) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;

c) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole e macchine operatrici eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8 ed all'articolo 114, comma 3, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;

d) al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 285/1992 sulla rete viaria regionale;

e) alla voltura delle concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992.

2. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, in qualità di ente proprietario delle strade regionali oppure di ente competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 285/1992 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), detta gli indirizzi e i criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e, in particolare, stabilisce:

a) i canoni e corrispettivi per le autorizzazioni e concessioni di cui alla lettera a);

b) la misura dei contributi per le spese di istruttoria relative al rilascio delle autorizzazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) nei limiti di cui all'articolo 19, commi 2 e 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016), nonché le modalità di rendicontazione.

3. I proventi derivanti dall'attività di riscossione connessa ai procedimenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché quelli relativi agli importi non ancora accertati e riscossi per le annualità precedenti al 2020, sono introitati dalla medesima data di cui al comma 1, direttamente dalle Province e dalla Città Metropolitana, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni conferite individuati ai sensi del comma 2 e con obbligo di destinazione per la manutenzione e gestione delle strade di proprietà regionale.

4. Le Province e la Città metropolitana di Napoli, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 285/1992, dal decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 e dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 2, pongono a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni e concessioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) il costo degli oneri relativi a sopralluoghi, accertamento dell'agibilità del percorso e altre spese istruttorie.

5. L'articolo 19 della legge regionale 6 /2016 è così modificato:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole “modalità di versamento del contributo” sono aggiunte le seguenti: “di cui al comma 1.”;

b) al comma 5, primo periodo, le parole “ai commi 1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.

## CAPO IV

### Norme in materia di turismo

#### Art. 13

##### (Misure in materia di offerta turistica regionale)

1. Al fine di semplificare i controlli dell'offerta turistica regionale da parte delle autorità competenti, è istituito il Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), alberghiere ed extralberghiere, volto a consentire l'individuazione della tipologia di struttura ricettiva e l'eventuale classificazione.

2. Il CUSR è obbligatoriamente utilizzato dalle strutture ricettive in tutte le attività di promozione, commercializzazione e comunicazione poste in essere ed è elemento indispensabile ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali e per ricevere contributi regionali.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e gli enti locali interessati, disciplina, con propria deliberazione, la definizione delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del codice identificativo da parte dei Comuni territorialmente competenti e l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui al comma 4.

4. I soggetti di cui al comma 1 che contravvengono all'obbligo di utilizzo del CUSR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da euro cinquecento ad euro mille per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata.

5. Le strutture ricettive di cui al comma 1 sono tenute a dare comunicazione mensile, con specifica giornaliera, dei movimenti turistici mediante l'applicazione web regionale denominata "Rilevatore Turistico Regionale" presente all'interno del sito web della Regione Campania.

#### Art. 14

(Norme di semplificazione per l'esercizio delle attività professionali turistiche)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) è così modificato le parole "Tale titolo va rinnovato ogni tre anni." sono soppresse.

2. I distretti turistici, i parchi e ogni altro soggetto similare istituito con decreto ministeriale possono attivare piani di formazione pratica non formale ed informale, anche retribuiti, per coloro che abbiano frequentato o frequentino i corsi riconosciuti nel repertorio regionale in materia turistica al fine di rafforzare il percorso di acquisizione delle specifiche competenze riconosciute o certificate nonché promuovere la conoscenza del territorio, la cultura del turismo e il coinvolgimento giovanile. I suddetti piani sono approvati, laddove esistenti dai rispettivi coordinamenti regionali e in ogni caso non possono costituire titolo ai fini dell'abilitazione o all'esercizio di guida turistica né essere espletati fuori del contesto territoriale di competenza così come perimetrato nei decreti istitutivi.

#### Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 13)

1. Alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 Campeggi

1. I campeggi sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità di turisti, provvisti, di norma, di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, quali tende, roulotte, camper, autocaravan, maxi caravan, case mobili e altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

2. I campeggi possono contenere piazzole con unità abitative stabili, nonché manufatti leggeri, strutture, allestimenti mobili di qualsiasi genere, destinati al soggiorno e al pernottamento di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. L'installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili di cui ai commi 1 e 2, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei campeggi previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera.

4. I manufatti leggeri, le strutture, gli allestimenti mobili e i mezzi di cui al presente articolo:

a) sono forniti di equipaggiamenti interni strumentali all'autonomia del soggiorno e del pernottamento, nonché di meccanismi funzionali alla trasportabilità;

b) non hanno alcun collegamento stabile al suolo;

c) sono dotati di allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze removibili in ogni momento.”;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 Villaggi turistici

1. I villaggi turistici sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità in unità abitative stabili, nonché in manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, destinati ad accogliere turisti sprovvisti, di norma, di mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

2. I villaggi turistici possono contenere piazzole libere da destinare, in misura non superiore al venti per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, a turisti provvisti di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, quali tende, roulotte, camper, autocaravan, maxi caravan, case mobili e altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

3. L'installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili di cui ai commi 1 e 2, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei villaggi turistici previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera.

4. I manufatti leggeri, le strutture, gli allestimenti mobili e i mezzi di cui al presente articolo:

a) sono forniti di equipaggiamenti interni strumentali all'autonomia del soggiorno e del pernottamento, nonché di meccanismi funzionali alla trasportabilità;

b) non hanno alcun collegamento stabile al suolo;

c) sono dotati di allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze removibili in ogni momento.

5. Le piazzole con unità abitative stabili non possono superare il sessanta per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

6. Le unità abitative stabili non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a metri quadrati quindici e superiore a metri quadrati quaranta.

7. Assumono la denominazione di «villaggi alberghieri» i complessi ricettivi all'aria aperta in possesso dei requisiti previsti dall'allegata tabella C, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in area attrezzata al soggiorno e allo svago della clientela.”.

## CAPO V

### Norme in materia di urbanistica e di governo del territorio

#### Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla

legge di stabilità regionale 2014) dopo le parole “la Giunta regionale adotta il PUAD” sono soppresse le seguenti “contestualmente all’avvio della valutazione ambientale strategica e alla redazione del rapporto ambientale”.

#### Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10)

1. La legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni), è così modificata:

a) al comma 2 dell’articolo 3, al primo capoverso, il periodo "di sanatoria le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui al decreto legge 269/2003, allegato 1" è sostituito con il seguente "della sanatoria prevista dall’articolo 32 della legge 326/2003, le opere abusive rientranti nelle tipologie dell'allegato 1 della medesima legge”;

b) dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente:

“Art. 9 bis (Misure di semplificazione per i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia)

1. Le modalità procedurali di cui all’articolo 9, comma 2, sono applicate alle istanze presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto legge 109 del 28 settembre 2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.”.

#### Capo VI

Norme per l’efficienza e l’impulso alle attività di progettazione

#### Art. 18

(Grandi Opere)

1. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere pubbliche strategiche di interesse regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” è ridenominato Ufficio speciale “Grandi Opere” e svolge altresì le seguenti funzioni:

a) attua le previsioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) cura l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), e di quelli di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l’applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni);

c) cura il completamento degli interventi di cui alle Ordinanze del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 3088 del 3 ottobre 2000, e all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3681 del 6 giugno 2008;

d) cura l'intervento di cui all'ordinanza n. 3501 del 28 giugno 2004 del Commissario Straordinario per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania, delegato ex OO.P.C.M. numeri 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000;

e) si occupa delle opere strategiche, puntualmente individuate dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, che necessitano, per la complessità e la molteplicità di fonti finanziarie che concorrono alla loro copertura, di un coordinamento unitario a garanzia della semplificazione dei procedimenti e dell'economia dei tempi di attuazione.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) provvede al fine della organizzazione dell'Ufficio Speciale con le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie ad assicurarne la dotazione organica ed il corretto ed efficiente funzionamento;

b) individua gli interventi di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 887/1984, e quelli di cui all'articolo 4 della legge 80/1984 da trasferire per l'attuazione, gradualmente, all'Ufficio Speciale "Grandi Opere" ovvero ai Soggetti gestori delle infrastrutture, sulla base dei criteri di semplificazione e di accelerazione dei tempi di realizzazione, e tenuto conto dello stato di esecuzione e della titolarità della gestione.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla riassegnazione alle strutture ordinamentali della Giunta regionale delle attività e dei progetti di competenza dell'Ufficio speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione", che non ritiene di confermare in capo al medesimo Ufficio.

## Capo VII

### Disposizioni finali

#### Art. 19

##### (Ulteriori modifiche e abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in particolare:

a) al comma 6 ter dell'articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009), le parole "entro cinque giorni dall'adozione" sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017), le parole "entro cinque giorni dall'adozione" sono soppresse;

c) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 (Legge comunitaria regionale), è abrogato;

d) il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 2019, n.3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) è così sostituito: "Le strutture esistenti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ospitano già un numero di animali superiore a quello indicato, non possono accoglierne altri, nel rispetto delle condizioni e della tempistica disciplinate nel regolamento previsto all'articolo 3, comma 1, lettera m)";

e) al comma 12 dell'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), le parole " , con destinazione specifica e vincolata, per la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio idrotermominerale sentite le Associazioni di categoria" sono soppresse;

f) al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) le parole “tre anni” è sostituito con le seguenti “cinque anni”.

g) al comma 67 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissato dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017) la parola “nuovamente” è sostituita dalla seguente “prevalentemente”.

#### Art. 20

##### (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 21

##### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

### **Lavori preparatori**

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Presidente Vincenzo De Luca e Vice Presidente Fulvio Bonavitacola.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 24 luglio 2019 con il n. 705 del registro generale ed assegnato alla III Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II e VII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'1 agosto 2019.

## Regolamento regionale 7 agosto 2019, n. 6.

### “REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO MEDIANTE PROCEDURE SELETTIVE AGLI IMPIEGHI NELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA E SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;  
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;  
visto, in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;  
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);  
vista la delibera della Giunta regionale n. 149 del 9 aprile 2019 (Nuovo Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi);  
vista l'approvazione, con proposte di modifica, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 2019;  
vista la delibera della Giunta regionale n. 392 del 6 agosto 2019 (Definitiva approvazione del "Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi".)

Emana

il seguente Regolamento:

#### INDICE

#### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 – Principi generali e delega di funzioni

Art. 3 - Atti di programmazione

Art. 4 - Modalità di reclutamento

Art. 5 - Requisiti generali

Art. 6 - Modalità di accesso agli impieghi categorie A, B, C, D.

Art. 7 – Procedure di avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento

Art. 8 – Assunzioni obbligatorie di appartenenti alle categorie protette

## CAPO II – FORME FLESSIBILI DI ASSUNZIONE

Art. 9 – Strumenti contrattuali

Art. 10 – Assunzioni a tempo determinato

Art. 11 – Contratto formazione e lavoro

## CAPO III – DIRIGENZA

Art. 12 - Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale

Art. 13 – Requisiti di accesso per la qualifica dirigenziale

Art. 14 - Curriculum formativo e professionale per la qualifica dirigenziale

Art. 15 - Commissione Esaminatrice per l' Area dirigenza

Art. 16 - Riserva di posti

Art. 17 - Norma di rinvio

## CAPO IV – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

Art. 18 – Fasi del procedimento

Art. 19 – Indizione

Art. 20 – Bando

Art. 21 – Riapertura dei termini

Art. 22 – Proroga del termine

Art. 23 – Revoca del bando

Art. 24 – Presentazione delle domande di ammissione

Art. 25 – Procedure di ammissione

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

Art. 27 – Commissione esaminatrice

Art. 28 – Sottocommissioni di esame

Art. 29 – Insediamento e attività della Commissione

Art. 30 – Compensi ai componenti esterni ed ai membri aggiunti esterni

## CAPO V – ESPLETAMENTO DELLE PROVE

Art. 31 - Concorsi per esami

Art. 32 - Concorsi per titoli ed esami

## CAPO VI - CORSO CONCORSO

Art. 33 - Corso-Concorso

Art. 34 - Svolgimento della fase di formazione specifica

Art. 35 – Trattamento economico dei partecipanti al corso-concorso

Art. 36 - Costituzione del rapporto di lavoro

## CAPO VII – TIPOLOGIE DELLE PROVE

Art. 37 - Preselezione

Art. 38 - Prova scritta

Art. 39 – Prova pratica

Art. 40 - Prova orale

Art. 41 - Prove integrative

Art. 42 - Svolgimento delle prove scritte o pratiche

Art. 43 - Superamento delle prove scritte

Art. 44 - Svolgimento della prova orale

#### CAPO VIII – VALUTAZIONE DEI TITOLI

Art. 45 - Criteri di valutazione

Art. 46 - Indicazione dei titoli valutabili

Art. 47 - Approvazione graduatoria

Art. 48 - Trasparenza amministrativa

#### CAPO IX – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Art.49- Contratto individuale di lavoro

Art. 50 - Decadenza

Art. 51 - Accertamenti sanitari

Art. 52 - Periodo di prova

#### CAPO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 – Procedure di stabilizzazione

Art. 54 - Progressioni verticali

Art. 55 - Corso-concorso previsto dal Piano per il Lavoro di cui alla D.G.R. n. 444/2018 e ss.mm.ii

Art. 56 - Entrata in vigore

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di assunzione agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania, l'accesso alle varie categorie professionali, all'Area dirigenziale nonché le modalità di svolgimento dei concorsi.

#### Art. 2

##### Principi generali e delega di funzioni

1. La Regione Campania, nello svolgimento delle procedure di reclutamento si conforma ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento al fine di garantire l'imparzialità ed assicurare economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti alla realizzazione di forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti dotati di specifica competenza nelle materie del concorso, provata anche sulla base dei curricula di studio e professionali, scelti tra i funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica della Regione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. In attuazione dell'art. 35, comma 5, D.Lvo 30 marzo 2001, n.165, la Regione Campania, per lo svolgimento delle procedure di reclutamento, può rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. In tale evenienza, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione.

### Art. 3

#### Atti di programmazione

1. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente.

2. Mediante il Piano triennale del fabbisogno di personale la Giunta Regionale della Campania intende perseguire la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse umane al fine di garantire la efficiente ed efficace erogazione dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

3. Il Piano definisce per categoria, in ragione degli obiettivi prefissati nell'atto di indirizzo generale di governo, le risorse umane necessarie. Il provvedimento è approvato dalla Giunta Regionale ed è suscettibile di modificazioni in relazione alle esigenze emergenti e alle eventuali modifiche degli obiettivi dell'Amministrazione.

4. Il Piano triennale del fabbisogno contempla la definizione annuale del Piano delle assunzioni tenuto conto del budget finanziario nonché dei programmi di attività approvati dalla Giunta.

### Art. 4

#### Modalità di reclutamento

1. L'accesso alle varie categorie e nella qualifica dirigenziale - sia per i contratti di lavoro a tempo indeterminato che per i contratti di lavoro a tempo determinato - avviene nel limite dei posti disponibili della dotazione organica, come di seguito specificato:

a) mediante procedure selettive: di concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, corso-concorso.

Tali procedure contemplano lo svolgimento di prove finalizzate all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le categorie e per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

c) mediante chiamata numerica degli iscritti alle apposite liste costituite dagli appartenenti alle "categorie protette". Tale procedura consente anche la stipulazione di convenzione ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

## Art. 5

## Requisiti generali

1. Possono accedere agli impieghi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
  - a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono accedere ai posti dell'impiego presso la Regione, prescindendo dal suddetto requisito, i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, osservando i limiti e le modalità previste dall'art. 38 del D.Lvo n. 165/2001;
  - b) età non inferiore agli anni 18; non è previsto un limite massimo di età, se non per profili specifici in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità stabilite dall'Amministrazione;
  - c) godimento dei diritti civili e politici;
  - d) idoneità fisica all'impiego cui il concorso si riferisce. È comunque riservata all'Amministrazione la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
  - e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
  - f) titolo di studio previsto per la copertura del posto a concorso;
  - g) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere a proprio carico procedimenti penali in corso o sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
  - h) non essere stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti.
2. I titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno alle singole categorie sono i seguenti:
  - a) per la categoria A: assolvimento della scuola dell'obbligo – licenza di istruzione secondaria di primo grado;
  - b) per la categoria B, posizione economica B1: licenza di istruzione secondaria di primo grado generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici;
  - c) per la categoria C: diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado;
  - d) per la categoria D, posizione economica D1: diploma di laurea almeno quadriennale (vecchio ordinamento), ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270), ovvero – nei casi motivatamente previsti dal bando - la laurea breve.
3. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti.
4. Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione, nonché alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

## Art. 6

## Modalità di accesso agli impieghi di categoria A, B, C e D

1. Il concorso pubblico può essere:
  - a) per esami

- b) per titoli ed esami
- c) per corso-concorso.

#### Art. 7

##### Procedure di avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento

1. Per i profili professionali di categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per specifiche professionalità, l'assunzione agli impieghi avviene mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici competenti che abbiano la professionalità richiesta e i requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'art. 5.
2. Per la copertura dei posti di cui al precedente comma il Dirigente dell'Ufficio competente, approva un bando di assunzione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché, per estratto – mediante l'inserzione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. L'Amministrazione inoltra direttamente agli uffici competenti la richiesta numerica dei lavoratori da avviare a selezione. Gli uffici competenti provvedono all'avvio dei lavoratori secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. La richiesta di avviamento a selezione deve contenere:
  - a) la denominazione dell'ente richiedente;
  - b) l'eventuale limite massimo di età richiesto al lavoratore, indicato nel bando di offerta di lavoro;
  - c) il titolo di studio;
  - d) il profilo professionale e la categoria di inquadramento del lavoratore con la relativa corrispondenza alla qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento;
  - e) l'eventuale professionalità specifica richiesta in relazione alla posizione di lavoro;
  - f) il numero dei posti da ricoprire.
5. La richiesta numerica dei lavoratori deve avvenire nel rispetto delle riserve stabilite dalle leggi vigenti.
6. L'Amministrazione, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, deve convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettando, per la chiamata, l'ordine di avvio da parte dell'ufficio competente, nonché deve indicare nella convocazione il giorno e il luogo di svolgimento della selezione.
7. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, ovvero in sperimentazioni lavorative volte ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni. La selezione non comporta valutazione comparativa; pertanto, la Commissione esprime esclusivamente un giudizio di idoneità o non idoneità.
8. Qualora i lavoratori avviati non si siano presentati a seguito della convocazione o non abbiano superato le prove, o non abbiano accettato la designazione o non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati a seguito della comunicazione agli uffici competenti dell'esito della selezione.

#### Art. 8

##### Assunzioni obbligatorie di appartenenti alle categorie protette.

1. Le assunzioni obbligatorie di categorie protette avvengono per chiamata numerica degli iscritti

nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dall'ufficio competente che abbiano la professionalità richiesta e i requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego specificati all'art. 5.

2. Per la copertura dei posti di cui al precedente comma, il Dirigente dell'Ufficio competente approva un bando di assunzione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché, per estratto – mediante l'inserzione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. Le assunzioni di appartenenti a categorie protette, nelle percentuali dei posti riservati alle rispettive categorie, sono obbligatorie per i posti fino alla categoria B ed avvengono con i criteri e le modalità di cui al presente articolo. Per i posti riservati alle stesse categorie protette, per categorie superiori alla B, le assunzioni avvengono con diritto di precedenza in pubblici concorsi.

4. L'Amministrazione inoltra direttamente all'ufficio competente la richiesta numerica dei lavoratori da avviare a selezione, con l'indicazione del titolo di studio, del livello retributivo, del profilo professionale e degli altri elementi previsti dalla normativa vigente.

5. Le prove selettive devono essere espletate entro 60 giorni dalla data di avviamento e l'esito va comunicato all'ufficio competente entro i cinque giorni successivi alla conclusione della prova.

6. Le modalità di espletamento e di valutazione della prova sono le medesime previste dal presente regolamento.

7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante è disposta ai sensi delle procedure previste dalla normativa.

8. Ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni volte alla più efficace applicazione delle procedure di reclutamento in esame.

## CAPO II

### FORME FLESSIBILI DI ASSUNZIONE

#### Art. 9

##### Strumenti contrattuali

1. Nel rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale e della disciplina contrattuale, l'Amministrazione può ricorrere alle forme flessibili di assunzione e di impiego previste dal D.Lvo n.165/2001 e dal C.C.N.L. quali: il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il contratto di formazione e lavoro e il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

#### Art. 10

##### Assunzioni a tempo determinato

1. Qualora si debba procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La pubblicazione del bando di selezione avviene mediante avviso nel B.U.R.C., nonché, per estratto – costituito da un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I, IV, V, VI, VII e VIII.

## Art. 11

### Contratto formazione e lavoro

1. A tale forma flessibile di assunzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10 (contratto a tempo determinato).

## CAPO III DIRIGENZA

## Art. 12

### Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami o corso-concorso, nel limite dei posti disponibili previsti nella dotazione organica.

## Art. 13

### Requisiti di accesso per la qualifica dirigenziale

1. Al concorso pubblico possono essere ammessi coloro che sono in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale (vecchio ordinamento), ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) e, alternativamente, in possesso delle seguenti esperienze professionali:

- a) essere dipendenti di ruolo nelle pubbliche amministrazioni con almeno 5 anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; per i dipendenti reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a 4 anni;
- b) essere dipendenti di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed aver compiuto almeno 3 anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
- c) essere in possesso della qualifica di dirigente in enti o strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art.1 comma 2 D.L.vo n. 165/2001, nonché aver svolto per almeno 2 anni funzioni dirigenziali;
- d) aver ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a 3 anni;
- e) essere cittadini italiani ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno 4 anni presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. In aggiunta ai requisiti sopra indicati, può essere richiesta una particolare specializzazione ovvero abilitazione all'esercizio della libera professione ovvero iscrizione in albi o elenchi.

3. Al corso-concorso possono essere ammessi soggetti muniti di laurea almeno quadriennale (vecchio ordinamento), laurea specialistica (D.M. n. 509/1999), laurea magistrale (D.M. n. 270/2004), nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione individuate con D.P.C.M., dottorato di ricerca, o master di secondo livello rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere, inoltre, ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o specialistica (nuovo

ordinamento), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

4. Nel bando di concorso vengono specificati i diplomi di laurea attinenti al posto dirigenziale da ricoprire.

5. Tutti i requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

#### Art. 14

##### Curriculum formativo e professionale per la qualifica dirigenziale

1. Al fine della valutazione dei titoli, i candidati devono presentare un curriculum concernente le attività professionali, di studio ed organizzative, con particolare riferimento:

- a) alla tipologia delle istituzioni in cui il concorrente ha svolto la sua attività professionale ed alle caratteristiche delle prestazioni erogate dalle medesime strutture;
- b) alla posizione rivestita dal candidato nelle strutture con riferimento ad ambiti di autonomia decisionale;
- c) alle pubblicazioni effettuate e all'attività di docenza nelle materie di interesse del profilo messo a concorso;
- d) alle attività di formazione ed aggiornamento professionale, nelle materie di interesse del profilo messo a concorso.

2. Il punteggio dei titoli è attribuito dalla commissione fino ad un massimo di un quarto del punteggio complessivamente attribuibile, adeguatamente motivato sulla base del percorso professionale del concorrente inerente la funzione dirigenziale da svolgere.

#### Art. 15

##### Commissione esaminatrice per l'Area dirigenza

1. La Commissione di esame è composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore Generale per le Risorse Umane, o da altro dirigente regionale con funzioni di Direttore Generale. Gli altri due o più componenti sono scelti tra:

- dirigenti dello Stato e di enti pubblici, in servizio o in quiescenza;
- magistrati ordinari o speciali od Avvocati dello Stato in servizio o in quiescenza,
- professori di ruolo di università statali o equiparate, anche straniere, esperti nelle materie di esame oggetto del concorso, in servizio o in quiescenza.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla categoria D.

3. La commissione è integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica.

#### Art. 16

##### Riserva di posti

1. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al presente capo, l'Amministrazione ha facoltà di riservare – con previsione contenuta nel bando - al personale di ruolo della Giunta in servizio da almeno cinque anni alla data di scadenza del bando, un numero di posti complessivamente non superiore al 50% dei posti messi a concorso.

1 bis. Per il personale trasferito ex lege, ad esclusione della mobilità volontaria, da altri Enti nei

ruoli della Giunta regionale, il periodo maturato nei ruoli degli Enti di provenienza è equiparato a quello in servizio nei ruoli della Giunta regionale ai fini del calcolo dei cinque anni di servizio.

2. La riserva opera sul numero dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unità inferiore ed è esclusa in casi di concorso per la copertura di un unico posto vacante. Nel caso di utilizzo della graduatoria di merito, mediante scorrimento, viene comunque assicurato il rispetto della riserva.

#### Art. 17

##### Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nelle presenti disposizioni, si rinvia alle disposizioni in quanto non incompatibili, contenute nel presente regolamento.

### CAPO IV

#### PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

#### Art. 18

##### Fasi del procedimento

1. Il procedimento di selezione del personale si articola nelle seguenti fasi:

- a) indizione della procedura selettiva;
- b) approvazione del bando e pubblicazione;
- c) presentazione delle domande di ammissione;
- d) nomina della Commissione esaminatrice ed adempimenti connessi;
- e) ammissione dei candidati alla selezione;
- f) espletamento delle prove;
- g) correzione delle prove;
- h) approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori;
- i) stipulazione del contratto individuale di lavoro.

2. Nel caso del corso-concorso il procedimento è integrato con le fasi indicate nel capo VI.

#### Art. 19

##### Indizione

1. L'atto di indizione, di competenza del Direttore Generale per le Risorse Umane, deve indicare il numero di posti che si intendono coprire con la selezione, il profilo professionale e la categoria di inquadramento.

#### Art. 20

##### Bando

1. Il bando regola il procedimento. Tra l'altro, deve prevedere:

- a) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- b) l'avviso circa la determinazione della sede e del diario della /e prova/e, anche preselettiva, o il rinvio successivo ad altra comunicazione;
- c) le modalità di comunicazione degli elementi di cui alla lettera b) qualora non siano ancora determinati;
- d) le modalità di ammissione dei candidati alla procedura di selezione indetta;

- e) il numero, tipologia ed i contenuti delle prove;
- f) l'indicazione della votazione minima richiesta ai fini del superamento delle prova/e previste e l'indicazione dei punteggi massimi attribuiti ai titoli e alle prove di esame;
- g) se il concorso è per titoli ed esami, l'indicazione della tipologia dei titoli ammessi e i criteri stabiliti per la valutazione degli stessi. Il bando, per motivate ragioni, può stabilire che la valutazione dei titoli è effettuata solo dopo lo svolgimento della(e) prova(e) scritta(e) o della prova orale, qualora prevista;
- h) i requisiti soggettivi che il candidato deve possedere per ottenere l'ammissione alla selezione e, successivamente all'impiego, ivi compresi gli specifici titoli di accesso;
- i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;
- j) la percentuale di posti riservati nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento;
- k) la riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie protette secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;
- l) la riserva di posti, ai sensi della vigente normativa a favore dei militari di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma contrattuale;
- m) il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti alla data di approvazione del bando;
- n) le modalità di dichiarazione dei requisiti prescritti dal bando e degli eventuali titoli di cui il candidato risulti in possesso e, se necessario, le eventuali modalità di produzione dei documenti;
- o) le modalità di utilizzazione della graduatoria ai sensi della normativa vigente;
- p) il riferimento al D.L.vo 11 aprile 2006, n. 198;
- q) il profilo professionale e la categoria di inquadramento;
- r) la previsione che l'ammissione avviene sulla base delle dichiarazioni dei candidati, fatta comunque salva la loro successiva verifica;
- s) la facoltà dell'Amministrazione di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza del bando nonché di revocare la procedura selettiva;
- t) l'avvertenza che l'amministrazione può disporre in ogni fase della procedura, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti;
- u) la possibilità, per il candidato di avvalersi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 di sussidi e supporti per la partecipazione alle prove di esame;
- v) l'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese;
- z) le modalità di presentazione di eventuali ricorsi e l'eventuale previsione di un contributo di partecipazione al concorso.

2. In ordine al requisito di cui alla lett. b (diario della /e prova/e, anche preselettiva), le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì negli altri casi previsti dalla legge.

3. Il bando è adottato dal Direttore Generale per le Risorse Umane con proprio decreto, previa istruttoria del Dirigente dell'Ufficio competente.

4. I bandi delle procedure selettive sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché, per estratto – mediante l'inserzione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

## Art. 21

### Riapertura dei termini

1. È nella facoltà dell'Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande per motivate esigenze di pubblico interesse.
2. L'atto di riapertura dei termini, adottato con provvedimento del Direttore Generale per le Risorse Umane, è pubblicato con le modalità previste dall'art. 20, comma 4.
3. Per i nuovi candidati tutti i requisiti devono essere posseduti comunque alla data della nuova scadenza del bando.
4. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione della documentazione.

## Art. 22

### Proroga del termine

1. È facoltà dell'Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande per motivate esigenze di pubblico interesse.
2. L'atto, adottato dal Direttore Generale per le Risorse Umane, è pubblicato con le modalità previste dall'art. 20, comma 4.

## Art. 23

### Revoca del bando

1. È facoltà dell'Amministrazione procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione per motivate esigenze di pubblico interesse.
2. L'atto, adottato dal Direttore Generale per le Risorse Umane, è pubblicato con le modalità previste dall'art. 20, comma 4.

## Art. 24

### Presentazione delle domande di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata esclusivamente in forma telematica, secondo le modalità previste dal bando, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale. - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Fa fede della presentazione della domanda la relativa ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire, tra cui l'indirizzo di posta elettronica al quale effettuare le comunicazioni, anche relative all'esito delle prove di esame.
4. Nella domanda il candidato deve anche dichiarare il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
5. L'omessa presentazione di documentazione eventualmente richiesta dal bando comporta l'esclusione dalla procedura.
6. L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni amministrative dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda.

7. I candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle responsabilità penali che assumono ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R., il possesso dei requisiti prescritti dal bando.

8. Qualora il bando preveda un contributo di partecipazione al concorso, il candidato è tenuto a dare indicazione del riscontro dell'avvenuto pagamento secondo le modalità previste.

## Art. 25

### Procedure di ammissione

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Dirigente dell'Ufficio competente istruisce ciascuna istanza pervenuta compilando su apposita scheda individuale l'esito del controllo delle domande e della documentazione presentata al fine di dare atto della corrispondenza delle domande stesse con quanto prescritto dal bando di concorso.

2. Quando nel corso dell'istruttoria si accerti l'esistenza di incompletezza nella domanda o nella documentazione se ne dà dettagliata menzione nella scheda individuale. Se la riscontrata difformità rientra tra quelle per le quali il bando prevede espressamente l'esclusione, si dà atto di tanto con l'indicazione della motivazione nel provvedimento di esclusione. Non costituisce causa di esclusione se, dal contesto della domanda o della documentazione allegata, risulti comunque il possesso del requisito del quale è stata omessa la dichiarazione.

3. L'ammissione o l'esclusione dal concorso viene disposta dal Dirigente dell'Ufficio competente con proprio decreto.

4. L'esclusione dal concorso, comunicata ai candidati in via telematica, deve contenere il motivo dell'esclusione nonché l'avvertenza che il candidato può proporre ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane avverso l'esclusione entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione.

5. Il Direttore Generale per le Risorse Umane provvede, con proprio motivato decreto, ed in ultima istanza, sui ricorsi pervenuti entro i successivi 10 giorni. Tale provvedimento è definitivo.

6. Il Dirigente dell'Ufficio competente può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

7. Il Dirigente dell'Ufficio competente può, altresì, disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa domanda.

8. La verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati viene effettuata prima di procedere all'assunzione dei vincitori della selezione e di coloro che, a procedura selettiva espletata, risultano utilmente collocati nella graduatoria quali idonei.

9. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione non dà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro e produce la modificazione della graduatoria già approvata.

## Art. 26

### Trattamento dei dati personali

1. L'ente assicura la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate dal candidato nella domanda.

2. Ai sensi della vigente normativa, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti dalla struttura competente e trattati per le finalità connesse al concorso, per l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,

pena l'esclusione dal concorso; pertanto nella domanda di partecipazione deve essere espressamente fornito il consenso al trattamento dei dati forniti per le necessità del concorso.

4. L'interessato gode dei diritti di cui al D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'ente.

5. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso il concorrente autorizza il trattamento dei dati comunicati.

## Art. 27

### Commissione esaminatrice

1. La composizione delle commissioni esaminatrici è determinata in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 35 e 35bis D.L.vo n.165/2001. Salvo motivata impossibilità almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici è riservata alle donne. Le commissioni di esame di tutte le procedure selettive sono così composte:

a) per i concorsi relativi ai profili professionali di categoria D: dal Direttore Generale per le Risorse Umane o altro dirigente, ovvero da un magistrato ordinario o speciale o Avvocato dello Stato in servizio o in quiescenza, o un dirigente di ente pubblico in servizio o in quiescenza, con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla categoria D;

b) per i concorsi ai profili professionali di categoria inferiore alla D: dal Direttore Generale per le Risorse Umane o altro dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla categoria D;

c) per le prove selettive relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56 e per le prove di idoneità degli appartenenti alle categorie protette: dal Direttore Generale per le Risorse Umane o altro dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla categoria C.

2. Alle Commissioni di cui alle lettere a), b), c) possono essere aggregati membri aggiunti, per gli esami di lingua e per materie speciali. Analogamente si opera nel caso di esame di candidati con disabilità.

3. Le Commissioni sono nominate dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.

4. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, presso ciascuna sede un comitato assolve alle funzioni di vigilanza composto da dipendenti regionali che svolge nelle diverse sedi e limitatamente alla durata delle prove, le stesse attività della Commissione in ordine alla vigilanza. Il Comitato è presieduto da un membro della Commissione. I componenti del Comitato si attengono alle disposizioni impartite dalla Commissione ed assumono gli stessi doveri e le stesse responsabilità dei componenti della Commissione. Eventuali irregolarità riscontrate durante lo svolgimento delle prove devono essere segnalate alla Commissione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

5. La prova pubblica selettiva per l'avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento, in attuazione della legge n.56/1987, è attuata in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. Un dipendente, nominato con disposizione del Dirigente dell'Ufficio competente, svolge le funzioni di segretario.

6. Possono essere nominati membri supplenti delle commissioni esaminatrici con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il

proseguimento e fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali. I componenti supplenti possono essere nominati all'atto della nomina della commissione esaminatrice.

7. Nel caso in cui un componente della commissione sia impedito dal partecipare ai lavori oppure per giustificati motivi non possa più assicurare la propria presenza, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato ne dispone la sostituzione con proprio atto.

8. Nel caso di surrogazione o sostituzione di un componente della commissione esaminatrice conservano validità tutte le operazioni concorsuali precedentemente espletate.

9. Non possono far parte della commissione soggetti che siano tra loro parenti e affini fino al quarto grado civile o legati da vincolo di coniugio nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti o affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincolo di coniugio ad alcuno dei medesimi o sussistano le situazioni di cui all'art. 51 c.p.c.

10. La verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all'atto dell'insediamento della commissione prima dell'inizio dei lavori ed è ripetuta una volta che siano state lette tutte le domande dei candidati ammessi.

11. I verbali della commissione devono contenere esplicita attestazione della verifica di cui al comma precedente.

12. L'esistenza di una causa di incompatibilità originaria e sopravvenuta dà luogo a decadenza del commissario interessato.

13. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di lavoro si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, proseguono l'incarico.

## Art. 28

### Sottocommissioni di esame

1. Qualora i candidati ammessi alle prove scritte superino le trecento unità, e comunque il triplo dei posti messi a concorso, l'amministrazione su richiesta del presidente della commissione esaminatrice, può procedere alla nomina di una o più sottocommissioni, costituite secondo le stesse modalità previste per la commissione. In tal caso i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove scritte, pratiche ed orali di esame, nonché le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati, sono preventivamente stabiliti in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.

2. Le sottocommissioni provvedono all'assistenza alle prove scritte, pratiche ed orali ed all'esame dei risultati delle stesse.

3. La commissione acquisisce con proprio verbale i risultati delle sottocommissioni e redige un'unica graduatoria.

## Art. 29

### Insediamento ed attività della commissione

1. La commissione, nella prima seduta di insediamento, prende atto della regolare pubblicazione del bando, verifica l'insussistenza di incompatibilità tra i propri componenti e i candidati ammessi, ai sensi degli art. 51 c.p.c. nonché l'insussistenza di condanne penali di cui all'art. 35bis del D.L.vo n. 165/2001 tra i propri componenti ed il segretario, ed acquisisce tutta la documentazione di rito trasmessa dal Dirigente della competente Struttura.

2. Successivamente, a seguito dell'assolvimento di tutti gli adempimenti prescritti, si procede all'espletamento delle selezioni.

3. Nell'ipotesi di procedura selettiva per titoli ed esami la valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Ove previsto dal bando, la

valutazione dei titoli è effettuata solo dopo lo svolgimento della(e) prova(e) scritta(e) o della prova orale.

4. Si espleta la prova orale, qualora prevista, successivamente alla valutazione delle prove scritte e/o pratiche con l'attribuzione della votazione.

5. La Commissione osserva di regola il seguente ordine di lavoro:

- a) dichiarazione relativa all'incompatibilità dei componenti, nonché all'insussistenza di condanne penali di cui all'art. 35bis del D.Lvo n.165/2001;
- b) determinazione del termine di procedimento concorsuale e sua pubblicazione. Detto termine non può essere superiore a sei mesi per le procedure concorsuali riguardanti le categorie C e D e la Dirigenza, nonché tre mesi per quelle riguardanti la categoria B. Detti termini decorrono dalla data dell'insediamento della Commissione. Il termine del procedimento può essere motivatamente prorogato;
- c) determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli;
- d) indicazione delle date delle prove scritte e pratiche e della prova orale;
- e) determinazione dei criteri di valutazione delle prove scritte e/o pratiche;
- f) svolgimento delle prove scritte e/o pratiche;
- g) valutazione dei titoli, salva diversa previsione del bando in ordine ai tempi della detta fase;
- h) valutazione delle prove scritte e pratiche;
- i) indicazione della data della prova orale e comunicazione ai candidati del voto riportato nelle prove scritte con l'indicazione dell'ammissione o della non ammissione alla prova orale;
- l) espletamento della prova orale;
- m) formazione della graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, per ciascuna prova e nel complesso, a ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, delle previste preferenze.

6. A parità di merito e di titoli di preferenza, è preferito il candidato più giovane d'età. 7. Di tutte le operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione, si redige, per ogni seduta, un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

#### Art. 30

##### Compensi ai componenti esterni ed ai membri aggiunti esterni

1. I compensi, per ciascuna seduta, da erogare ai componenti, anche aggiunti, esterni nominati ai sensi degli articoli 27 e 28, sono disciplinati con deliberazione di Giunta regionale.
2. I compensi vengono liquidati con atto del Dirigente dell'Ufficio competente.

#### CAPO V

##### ESPLETAMENTO DELLE PROVE

#### Art. 31

##### Concorsi per esami

1. Il concorso per esami è una modalità di selezione le cui prove consistono:
  - a) per i profili professionali della categoria D in una o più prove scritte e/o pratiche ed in una prova orale oppure in più prove scritte, comprendente anche l'accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese. Il punteggio è espresso in trentesimi o equivalenti. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o

equivalente. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;

b) per i profili professionali della categoria C in una o più prove scritte e/o pratiche ed in una prova orale oppure in più prove scritte, comprendente anche l'accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con votazione di almeno 21/30 o equivalente.

c) per le qualifiche dirigenziali in due prove scritte ed in una prova orale comprendente anche l'accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con votazione di almeno 21/30 o equivalente.

2. La votazione complessiva è determinata:

- dalla somma del voto conseguito nella prova scritta o pratica e della votazione conseguita nella prova orale, nel caso in cui il bando preveda una unica prova scritta o, in sostituzione, pratica;
- dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e/o pratiche, nel caso in cui il bando preveda solo due prove, scritte o pratiche;
- dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche - nel caso in cui il bando preveda almeno due prove, scritte o pratiche - e della votazione conseguita nella prova orale.

## Art. 32

### Concorsi per titoli ed esami

1. Il concorso per titoli ed esami è una modalità di selezione che consiste nella valutazione dei titoli ed altresì in una o più prove scritte ed in una prova orale oppure in più prove scritte, comprendente anche l'accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese.
2. Per i titoli è attribuito un punteggio complessivo fino ad un massimo di un quarto del punteggio complessivamente attribuibile. Il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 31.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

## CAPO VI

### CORSO CONCORSO

## Art. 33

### Corso-Concorso

1. Il corso-concorso è una modalità di selezione espletata in più fasi e consiste in una selezione dei candidati per l'ammissione alla fase di formazione specifica con posti predeterminati, anche con le modalità del percorso articolato in attività di formazione e tirocinio.

2. La selezione dei candidati per l'ammissione alla fase di formazione specifica consiste in una o più prove scritte ed in una prova orale oppure in più prove scritte, comprendente anche l'accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese.
3. Le prove selettive, la durata, i programmi e le prove finali del corso, nonché il numero dei posti destinati al corso, e tutto quanto attiene allo svolgimento del corso-concorso sono definiti dal bando.
4. I bandi relativi ai concorsi per l'ammissione alla fase di formazione specifica sono pubblicati con le modalità previste dall'art. 20, comma 4.
5. Ciascun candidato supera l'esame di concorso per l'ammissione alla fase di formazione specifica se riporta in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 ed almeno 21/30 nella prova orale, ove prevista.
6. La graduatoria provvisoria di merito è formata in base al punteggio finale conseguito dai candidati che è costituito:
  - dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale,
  - nel caso in cui il bando preveda una unica prova scritta o, in sostituzione, pratica;
  - dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e/o pratiche, nel caso in cui il bando preveda solo due prove scritte;
  - dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte - nel caso in cui il bando preveda almeno due prove scritte - e della votazione conseguita nella prova orale.
7. La graduatoria provvisoria di merito di ammissione alla fase di formazione specifica è compilata dalla commissione esaminatrice, approvata con decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
8. Alla fase di formazione specifica è ammesso un numero di candidati pari ai posti messi a concorso, aumentato del 30%.

#### Art. 34

##### Svolgimento della fase di formazione specifica

1. Le fasi di formazione specifica, anche con le modalità del percorso articolato in attività di formazione e tirocinio sono tenute presso le sedi stabilite dall'amministrazione. La loro durata varia da sei a dodici mesi. L'apprendimento e la frequenza al corso e al tirocinio che al termine del corso devono essere pari ad almeno 21/30.
2. Alla fine della fase di formazione specifica, i partecipanti sono sottoposti ad un esame finale. Della commissione di esame possono far parte uno o più docenti dello stesso.
3. L'esame finale consiste in una prova scritta, oppure in una prova orale sull'attività svolta e sulle materie oggetto di insegnamento, oppure in una prova scritta e prova orale. L'esame è superato con il punteggio di 21/30.
4. La graduatoria definitiva finale di merito è formata sulla base del punteggio complessivamente conseguito dai candidati, ottenuto sommando il punteggio conseguito nell'esame per l'ammissione alla fase di formazione specifica, nella valutazione in itinere dell'attività di formazione specifica e nell'esame finale della fase di formazione specifica.
5. A parità di merito trovano applicazione le disposizioni in materia di preferenza previste nel presente regolamento.
6. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

#### Art. 35

##### Trattamento economico dei partecipanti del corso-concorso

1. Ai partecipanti al corso-concorso è assegnata una borsa di studio pari ad una quota percentuale del trattamento economico lordo mensile relativo alla categoria/qualifica messa a concorso da corrispondersi, in relazione alla frequenza del corso, con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi o con le altre modalità previste nel bando.
2. Sull'ammontare dei ratei del trattamento economico, sono effettuate tutte le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale previste per i dipendenti regionali.

#### Art. 36

##### Costituzione del rapporto di lavoro

1. I vincitori dell'esame finale conseguono l'assunzione nei ruoli dell'Ente, nel limite dei posti disponibili.

### CAPO VII

#### TIPOLOGIE DELLE PROVE

#### Art. 37

##### Preselezione

1. I bandi possono contenere la previsione di una prova di preselezione, per l'ammissione alle prove successive, cui si fa ricorso nei casi in cui il numero dei candidati esterni ammessi al concorso sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso e comunque superiore complessivamente a 50 unità. In tale caso l'Amministrazione procede alla preselezione mediante il ricorso a test selettivi di natura professionale o a prove psico-attitudinali, su domande sulle materie indicate dal bando e di cultura specifica e/o di natura attitudinale. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso e che comunque abbia conseguito almeno il punteggio di 21/30 e quelli collocatisi ex aequo nell'ultimo posto utile.
2. Le prove preselettive consistono nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite – ove previsto dal bando - con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati, sulla base di indirizzi stabiliti dall'amministrazione. Lo svolgimento delle prove e la correzione delle medesime prove può avvenire anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
4. Sono esonerati dalla preselezione il personale di ruolo della Giunta in servizio alla data di scadenza del bando di concorso e con almeno cinque anni di anzianità, senza demerito, e coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali nella Giunta regionale per un periodo non inferiore a 3 anni e che siano in servizio nella stessa qualifica alla data di scadenza del bando di concorso.
- 4 bis. Per il personale trasferito ex lege, ad esclusione della mobilità volontaria, da altri Enti nei ruoli della Giunta regionale, il periodo maturato nei ruoli degli Enti di provenienza è equiparato a quello in servizio nei ruoli della Giunta regionale ai fini del calcolo dei cinque anni di servizio.
5. Sono altresì esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di handicap con invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20, comma 2 bis, Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. La sede e il diario delle prove preselettive devono essere comunicati ai candidati, con le modalità previste nel bando, almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento delle stesse.

7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova di preselezione nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

#### Art. 38

##### Prova scritta

1. La prova(e) scritta(e) può(possano) consistere:

a) prova scritta a contenuto teorico: è volta a rilevare il grado di preparazione nonché la conoscenza dei contenuti tecnici e dottrinali delle materie previste dalla prova;

b) prova scritta a contenuto teorico-pratico: è rivolta a rilevare oltre il grado di preparazione teorico-dottrinale, la capacità del candidato di predisporre elaborati di carattere pratico quali atti amministrativi o progetti tecnici, illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali, approfondimenti su ipotesi concrete ricadenti nelle materie stabilite dalla prova;

c) prova scritta tecnico-attitudinale: si richiede la soluzione di test bilanciati con risposta a scelta multipla da risolvere in un tempo predeterminato.

2. Il bando può prevedere – con riferimento alle modalità di cui all'art. 6 - forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla o ad una serie di quesiti a risposta sintetica. Lo svolgimento delle prove e la correzione delle medesime prove può avvenire anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici.

#### Art. 39

##### Prova pratica

1. La prova pratica può consistere in elaborazioni grafiche, uso degli strumenti informatici, macchine operatrici e strumentazioni inerenti le mansioni, simulazioni di interventi in situazioni definite.

2. Il bando può prevedere, per i profili tecnici, l'espletamento di una prova pratica in aggiunta a quella(e) scritta(e), ovvero in sostituzione della(e) medesima(e). Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

#### Art. 40

##### Prova orale

1. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna materia di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

#### Art. 41

##### Prove integrative

1. Il bando relativo alle procedure di assunzione, a tempo indeterminato e determinato, nelle categorie B, C e D e nella dirigenza deve inoltre prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e della lingua inglese. I bandi possono anche prevedere, in alternativa alla prova di accertamento, la certificazione del livello di conoscenza delle conoscenze informatiche e della lingua inglese.

2. Tale accertamento può avvenire o nell'ambito della prova scritta o nell'ambito della prova orale. In ogni caso le suddette prove non comportano l'attribuzione di un punteggio e si intendono superate con il conseguimento della soglia di idoneità stabilita dal bando.

## Art. 42

### Svolgimento delle prove scritte o pratiche

1. La sede e il diario delle prove scritte devono essere comunicati ai candidati, con le modalità previste nel bando, almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento delle stesse.
2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sola sede, ed una sola traccia, quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
3. Le tracce appena formulate, sono chiuse in plichi sigillati privi di contrassegni.
4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi se la selezione ha luogo in più sedi, il presidente della commissione dispone l'identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Successivamente fa constatare l'integrità della chiusura dei plichi o del plico, contenenti/e le prove di esame, nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati la prova da svolgere.
5. Il presidente o un commissario, aperta la busta, legge il testo del tema che viene poi annotato con l'indicazione "tema da svolgere", vistato dal presidente e dal segretario e con le indicazioni delle generalità del candidato che ha scelto la busta.
6. Il presidente o un commissario legge altresì il testo delle altre tracce, ove preparate, e dichiara iniziata la prova, indicando l'ora finale della stessa.
7. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato tutto o in parte la prova (elaborato), viene disposta l'esclusione nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
8. La commissione esaminatrice, in uno al comitato di vigilanza, cura l'osservanza del regolare svolgimento delle prove ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
9. Nel caso di una sola prova scritta al candidato sono consegnate nel giorno d'esame due buste una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco.
10. Nel caso di due prove scritte al candidato sono consegnate nel/nei giorno/i di esame due buste, una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
11. Il candidato dopo aver svolto l'elaborato, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso, il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.
12. Se le prove sono due, al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
13. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le 24 ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata.
14. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con

l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

15. I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

16. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

17. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice e i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi al termine delle prove scritte.

18. In caso di svolgimento di prove con ricorso a domande a risposta a scelta multipla e/o con correzione mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici, il bando di concorso stabilisce le modalità procedurali di svolgimento delle stesse. Analoga disciplina si ha nel caso di prove mediante una serie di quesiti a risposta sintetica.

19. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

#### Art. 43

##### Superamento delle prove scritte

1. Conseguono l'ammissione alla prova orale, i candidati che abbiano riportato nella prova/e scritta/e e/o pratica una votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova.

#### Art. 44

##### Svolgimento della prova orale

1. La prova orale è volta ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale del candidato e consiste nel fornire idonee risposte ad una serie di domande, formulate dalla commissione, sulle materie d'esame.

2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte o pratiche e della valutazione dei titoli, salvo che il bando preveda che la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova orale. L'avviso – con le modalità previste nel bando - per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla. Tale termine può essere abbreviato se la deroga è accettata da tutti i concorrenti.

3. La commissione determina preliminarmente le modalità per l'effettuazione delle domande prevedendo, per quanto possibile, criteri che determinino tra i commissari una rotazione dei quesiti da porre ed un'equilibrata utilizzazione del tempo complessivamente previsto per la prova.

4. La commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie d'esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

5. Terminata la prova di ciascun candidato, la commissione procede alla valutazione della stessa attribuendo il relativo punteggio.

6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti a ciascuno attribuiti che sarà affisso nella sede degli esami.

7. Le prove orali sono pubbliche e devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

8. Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 20 L. n. 104/1992. Il candidato portatore di handicap è tenuto a farne apposita richiesta, specificando

gli ausili ed i presidi logistici necessari per garantire la parità di trattamento nelle prove. La Commissione stabilisce, in tal caso, le modalità di svolgimento delle prove e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari secondo criteri di ragionevolezza. I soggetti addetti all'assistenza sono tenuti a presentare la dichiarazione di mancanza di incompatibilità con i candidati e ad osservare le direttive impartite dalla Commissione.

9. In caso di assoluta impossibilità a partecipare alla prova orale per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, i candidati, entro il giorno fissato per la prova stessa, dovranno darne tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena l'esclusione dal concorso, recapitando alla commissione medesima idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione stessa. La commissione, valutata la documentazione pervenuta, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può disporre a suo insindacabile giudizio in relazione alle esigenze organizzative del concorso, di invitare i candidati interessati a sostenere il colloquio in data successiva.

## CAPO VIII VALUTAZIONE DEI TITOLI

### Art. 45

#### Criteri di valutazione

1. Per i titoli può essere attribuito un punteggio complessivo fino ad un massimo di un quarto del punteggio complessivamente attribuibile. Il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. Il bando di concorso può prevedere un limite al numero di titoli che ciascun candidato può dichiarare.

### Art. 46

#### Indicazione dei titoli valutabili

1. Titoli di studio: sono valutati il punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso ed il possesso di ulteriori titoli di studio, anche di livello superiore, quali il dottorato di ricerca. Nessun punteggio viene attribuito al titolo di studio di accesso conseguito con il minimo dei voti ovvero con il giudizio sintetico di sufficiente od equivalente.

2. Titoli di servizio: sono valutati i servizi di ruolo e non di ruolo ovvero a tempo determinato o a tempo parziale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 1, comma 2, D.L.vo n.165/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati, in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili presso amministrazioni pubbliche. Non sono valutati i periodi di servizio computati ai fini della sussistenza del requisito d'accesso.

3. Curriculum: viene valutato per le esperienze professionali coerenti con il profilo della posizione lavorativa da ricoprire. A detto curriculum, sottoscritto e redatto secondo le modalità previste dall'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegato copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, pena la mancata valutazione dei titoli ivi dichiarati.

4. Titoli vari: sono valutati in questa categoria secondo quanto previsto dal bando di concorso, ove non già utilizzati per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti, ivi compresa l'idoneità conseguita in concorsi pubblici, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto messo a concorso e a tutti gli elementi apprezzabili al

fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del candidato.

Sono comunque valutati, ove siano attinenti al profilo messo a concorso:

- i dottorati di ricerca;
- master conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, costituite anche in consorzio;
- le pubblicazioni di trattati e monografie. In merito la valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale della commissione terrà conto in particolare oltre all'attinenza con le attività riferibili ai posti messi a concorso anche dell'originalità del contenuto;
- le abilitazioni professionali;
- le specializzazioni conseguite in attività inerenti l'espletamento delle funzioni del posto a concorso;
- la frequenza di corsi di perfezionamento o aggiornamento.

5. La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento o aggiornamento di cui sopra viene effettuata allorché tali titoli siano comprovati da certificazioni rilasciate da istituzioni pubbliche o da istituti, scuole e centri di formazione privati di riconosciuta credibilità.

#### Art. 47

##### Approvazione graduatoria

1. Il Dirigente dell'Ufficio competente, qualora riscontri irregolarità, rinvia motivatamente gli atti alla commissione esaminatrice che procede ad un riesame degli atti in relazione alla irregolarità segnalata, assume le decisioni conseguenti, provvedendo a modificare gli atti ovvero a confermarli motivatamente e li trasmette poi definitivamente al dirigente. Ove la commissione non provveda, il Direttore Generale per le risorse umane si surroga nello svolgimento delle attività.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
3. Il Direttore Generale per le risorse umane, previa istruttoria del Dirigente dell'Ufficio competente ed accertata la regolarità della procedura, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva dei posti eventualmente prevista, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 da far valere a parità di punteggio. Qualora sussistano ulteriori parità sarà preferito il candidato più giovane di età.
4. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
5. La graduatoria, una volta approvata, rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente. Durante tale periodo l'amministrazione ha facoltà di utilizzare le graduatorie per la sola copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori.

#### Art. 48

##### Trasparenza amministrativa

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.
2. Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1990, n. 241, è differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente.

3. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione relativa alla valutazione dei titoli, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione degli stessi, nonché copia della propria scheda di valutazione dei titoli posseduti.
4. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel regolamento di accesso agli atti.

## CAPO IX COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

### Art. 49

#### Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di assunzione in esso indicata.
2. La stipula del contratto di lavoro è subordinata all'acquisizione d'ufficio dei seguenti documenti:
  - a) certificato di cittadinanza ovvero titolo che dà diritto all'equiparazione dello straniero al cittadino;
  - b) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
  - c) copia del foglio matricolare o altro documento dal quale risulti la posizione in relazione agli obblighi di leva;
  - d) certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti secondo la normativa vigente;
  - e) tutti i documenti relativi agli altri stati, fatti e qualità personali richiesti.
3. I vincitori prima di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro dovranno dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D.L.vo n. 165/2001. In caso contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'amministrazione regionale.
4. Per il personale già in servizio, l'attribuzione di una nuova qualifica decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale.
5. I vincitori delle procedure selettive bandite dalla Giunta Regionale sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

### Art. 50

#### Decadenza

1. L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato, oltre che per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso, anche per la mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine previsto per la stipula del contratto individuale. Il predetto termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, per comprovata ragione dal responsabile dell'ufficio competente.
2. L'ente ha facoltà di accertare in qualunque momento l'autenticità e veridicità dei documenti presentati.

### Art. 51

#### Accertamenti sanitari

1. L'ente ha facoltà di far sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso, effettuata a mezzo del servizio sanitario pubblico allo scopo di accertare se il soggetto abbia l'idoneità necessaria per poter esercitare le funzioni del posto.

2. Nel caso di accertamento sanitario negativo o di mancata presentazione senza giustificato motivo, si dà luogo al provvedimento di decadenza.
3. Ove l'ente non ritenga di accertare direttamente l'idoneità fisica dei vincitori, potrà richiedere ai medesimi un certificato rilasciato dal competente servizio sanitario pubblico comprovante l'idoneità al posto.
4. Resta salva l'applicazione delle particolari disposizioni di legge sull'idoneità degli invalidi ed assimilati ai fini dell'assunzione agli impieghi pubblici.

#### Art. 52

##### Periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in mesi due per la categoria A ed in mesi sei per le restanti categorie, decorrenti dal giorno di effettivo inizio del servizio.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
4. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
5. Il dipendente proveniente dalla Giunta regionale o da altra amministrazione di comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione e, in caso di mancato superamento della stessa, rientra, a domanda, nella categoria e profilo di provenienza.

#### CAPO X

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 53

##### Procedure di stabilizzazione

1. Il personale non dirigenziale, titolare di un rapporto di lavoro flessibile presso la Regione Campania, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del D.Lvo 25 maggio 2017, n. 75, è ammesso a partecipare a procedure concorsuali riservate per l'inquadramento nei ruoli del personale della Giunta Regionale della Campania, secondo quanto previsto dal Piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con D.G.R. n. 92 del 6 marzo 2019.
2. Le unità in possesso di laurea che risulteranno vincitrici delle procedure di stabilizzazione saranno inquadrate, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella categoria D, posizione economica di accesso D1, ai sensi dell'art. 12, comma 2, CCNL Funzioni Locali 2016-2018; le unità in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado saranno inquadrate nella categoria C, posizione economica C1.
3. Alle procedure di stabilizzazione si applicano i principi generali richiamati all'art. 5 (requisiti generali) del presente regolamento.
4. La stabilizzazione avviene mediante selezione per soli esami: la selezione comporta lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, è rivolta a rilevare oltre il grado di preparazione teorico-dottrinale, anche la capacità del candidato di predisporre elaborati di carattere pratico quali atti amministrativi o progetti tecnici, illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali, approfondimenti su ipotesi concrete ricadenti nelle materie stabilite dalla prova. La prova orale è volta ad accertare il grado di preparazione culturale e

professionale del candidato e consiste nel fornire idonee risposte ad una serie di domande, formulate dalla commissione, sulle materie d'esame e sull'esperienza professionale maturata nell'Amministrazione regionale.

5. Per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni contenute nel Piano triennale del fabbisogno di personale approvato con D.G.R. n. 92 del 6 marzo 2019.

6. I bandi delle procedure selettive sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

#### Art. 54

##### Progressioni verticali

1. Il personale di ruolo della Regione Campania, appartenente alla categoria A, B e C, mediante procedure selettive interne, può conseguire, ai sensi dall'art. 22, comma 15, del D.Lvo n.75/2017, l'inquadramento nella categoria immediatamente superiore a quella di provenienza.

2. Sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella per la quale è indetta la selezione per la copertura del posto, indipendentemente dalla posizione economica acquisita all'interno della categoria di appartenenza. È ammessa la partecipazione alla progressione esclusivamente ai dipendenti di ruolo, in possesso di titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno a posti della medesima categoria. Ciascun dipendente può presentare fino ad un massimo di due candidature.

3. Sono riservati alla progressione verticale i posti che non siano destinati all'accesso dall'esterno come definiti dal Piano triennale di fabbisogno del personale, approvato con D.G.R. n. 92/2019.

4. All'istituto della progressione verticale si applicano i principi generali richiamati all'art. 5 (requisiti generali) del presente regolamento.

5. La progressione verticale avviene mediante selezione per titoli ed esami: la selezione comporta lo svolgimento di una prova scritta ed una prova orale, valutate in trentesimi e volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Per l'accesso alle categorie B e C, la prova scritta consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato. Per l'accesso alla categoria D, la prova scritta consiste in un elaborato o in quesiti a risposta sintetica.

6. Costituiscono titoli valutabili, fino al massimo di un quarto del punteggio complessivamente attribuibile, oltre a quelli di studio e di servizio, anche il punteggio conseguito dal dipendente nella valutazione degli ultimi tre anni, nonché l'eventuale superamento di progressioni verticali per l'accesso a categoria almeno pari a quella per la quale si concorre.

7. Il bando di progressione verticale deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

8. La Direzione Generale per le risorse umane provvede alla diffusione del bando di progressione ai dipendenti mediante l'utilizzo di idonee comunicazioni in via informatica.

9. La graduatoria è utilizzata nel limite dei posti messi a selezione come esplicitati nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale e nei relativi documenti di aggiornamento.

10. Per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni contenute nel Piano triennale del fabbisogno di personale approvato con D.G.R. n. 92/2019.

#### Art. 55

Corso-concorso previsto dal Piano per il Lavoro di cui alla D.G.R. n. 444/2018 e ss.mm.ii

1. La disciplina del corso-concorso previsto dal "Piano per il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni della Campania-Concorso unico territoriale" di cui alle DD.GG.RR. n. 444 dell'11 luglio 2018, n. 625 del 9 ottobre 2018 tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 5,

D.Lvo 165/2001.

Art. 56

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. Per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le normative vigenti in materia di accesso al pubblico impiego ed al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Funzioni Locali.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili ed in specie il regolamento approvato con D.G.R. n. 6131 del 13 dicembre 2002.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

### **Lavori preparatori**

Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore Sonia Palmeri.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 2 maggio 2019 con il n. 676 del registro generale ed assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata con proposte di modifica dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 luglio 2019.

Proposte di modifica recepite con delibera della Giunta regionale n. 392 del 6 agosto 2019.



**ENTE IDRICO  
CAMPANO**

## DELIBERAZIONE N. 29 DEL 10 GIUGNO 2019

**OGGETTO: CORREZIONI REFUSI DELLO STATUTO: COMMA 3, ART. 24 ED ALLEGATO A PER ANNO DI RIFERIMENTO DATI ISTAT.**

L'anno **duemiladiciannove**, il **giorno 10 del mese di giugno** alle ore 15. 00 nella sala in via A. de Gasperi, 28 in Napoli, previa formale convocazione intervenuta ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e risultano presenti per appello nominale i seguenti componenti:

	<b>Cognome e Nome</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
1	Mascolo Luca	X	
2	Caiazza Raffaele	X	
3	Capone Giuseppe		X
4	Caruso Rosario		X
5	Centanni Gelsomino	X	
6	Colucci Giovanni		<b>decaduto</b>
7	De Michele Francesco	X	
8	De Simone Raffaele		<b>decaduto</b>
9	Esposito Vincenzo	X	
10	Feole Ludovico Tommaso	X	
11	Lombardi Nino		X
12	Panza Floriano	X	
13	Parente Giuseppe	X	
14	Parisi Salvatore	X	
15	Piscopo Carmine	X	
16	Rainone Felice	X	
17	Romualdo Mario	X	
18	Russo Antonio		X
19	Sarnataro Luigi	X	
20	Scotto Giuseppe	X	

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 14 componenti del Comitato Esecutivo su 18 ancora in carica e constatato il rispetto del numero legale dichiara valida la seduta.

Assiste alla seduta il Direttore Generale dell'Ente Idrico Campano prof. ing. Vincenzo Belgiorno che funge da Segretario verbalizzante.

\*\*\*\*\*

## Premesso che

- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 denominata "*Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano*", come modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26, nel definire l'ATO Unico Regionale, ha istituito l'Ente Idrico Campano (**EIC**) quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale;
- l'**EIC** ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile giusta previsione dell'art. 7, comma 2, legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
- "[...] all'**EIC** si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267", come previsto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
- l'art. 7, comma 5, della L. R. n. 15/2015 stabilisce che la Giunta Regionale approva con delibera lo Statuto dell'EIC;
- lo Statuto detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali agli organi dell'Ente medesimo attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'Ente idrico, sulla base dell'entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo;
- con deliberazione di delibera di G. R. n. 885 del 29 dicembre 2015 veniva approvato lo Statuto dell'Ente Idrico Campano ed i relativi allegati. L'atto veniva, successivamente, pubblicato sul BURC n. 16 del 9 marzo 2016;
- tale Statuto prevede all'art. 1 co. 3 l'obbligo della partecipazione di tutti i Comuni del territorio campano in tale Ente, costituito nella forma di consorzio obbligatorio di funzioni;
- l'art. 21 della L. R. n. 15/2015 stabilisce che gli enti locali aderiscono all'Ente idrico con delibera di presa d'atto entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto. Oltre tale termine, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente;
- pertanto sulla base della deliberazione di G. R. n. 885 del 29 dicembre 2015 e relativo allegato Statuto, tutti i Comuni campani, nell'anno 2016, hanno aderito all'EIC.

## Considerato che

- il comma 1 lett. a) dell'art. 20 dello Statuto pubblicato sul BURC n. 16 del 9 marzo 2016 recitava "*1. L'EIC ha un proprio patrimonio costituito da: a) un fondo di dotazione iniziale, istituito all'atto della costituzione dell'EIC, quantificato in € 0,50 per abitante residente, a carico dei Comuni partecipanti all'EIC, da corrispondere entro 90 giorni dalla delibera comunale di adesione all'EIC*"; a seguire nel medesimo articolo (con un refuso nella numerazione in quanto veniva ripetuto il numero 1 nel secondo comma) veniva riportato "*...1. Il riparto tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell'EIC, avviene sulla base dell'entità della popolazione residente negli stessi Comuni alla data di approvazione del presente Statuto sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A*".

- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 22 marzo 2016 veniva approvato di *“rettificare il comma 2 dell’art. 20 dello Statuto approvato con DGR n. n. 885 del 29/12/2015 che per mero errore materiale era stato riportato come comma 1 nella seguente formulazione “2. Il riparto tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell’EIC, avviene sulla base dell’entità della popolazione residente negli stessi Comuni alla data di approvazione del presente Statuto sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A”, aggiornando per conseguenza anche i relativi allegati che insieme allo statuto formano parte integrante e sostanziale della presente;”*
- venivano modificati, quindi, gli allegati relativi alla popolazione di riferimento, sostituendo quelli che venivano riferiti all’ultimo censimento ISTAT (anno 2011), con quelli ISTAT anno 2015, anno di entrata in vigore della L. R. n. 15/2015;
- tale deliberazione di G. R. n. 107/2016 con i relativi allegati, rettificativa della precedente veniva pubblicata sul BURC n. 19 del 29 marzo 2016.

### Considerato che

- con decreto 7 settembre 2018, n. 142, il Presidente della Giunta Regionale prendeva atto della conclusione del procedimento di nomina degli organi dell’EIC e indicava il 1 ottobre 2018 come data di inizio della operatività dell’Ente;
- a seguito del completamento degli organi istituzionali dell’EIC, il Comitato Esecutivo ha proceduto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 con la deliberazione n. 13 del 4 dicembre 2018 e del Bilancio di Previsione 2019 con deliberazione n.14 del 4 dicembre 2019, nei quali come valori nelle Entrate per il fondo di dotazione venivano assunti quelli ottenuti dal prodotto tra € 0,50 e la popolazione di cui agli Allegati della deliberazione di G. R. n. 107 del 22/03/2016 - dati ISTAT anno 2015.

### Evidenziato che

- sulla base della previsione di cui all’art. 7, comma 5 della L. R. n. 15/2015 - come integrato dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 – che prevede che *“In sede di prima applicazione, il comitato esecutivo dell’EIC provvede ad aggiornare lo statuto entro 60 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell’Ente.”* il Comitato Esecutivo con deliberazione n. 8 del 4 dicembre 2018 ha effettuato alcune modifiche allo Statuto, utilizzando come allegati di riferimento per mero errore materiale il primo Statuto (*pubblicato sul BURC 16/2019*) che riportavano, quindi, valori della popolazione che erano stati già rettificati;
- tale ultimo Statuto veniva pubblicato sul BURC n. 7 dell’11 febbraio 2019 e sul sito istituzionale dell’EIC;
- sulla base di tali ultimi valori venivano predisposte ed inviate, tra la fine del mese di marzo 2019 ed i primi giorni del mese di aprile 2019, le lettere di sollecito a tutti i Comuni inadempienti per il versamento del fondo di dotazione;
- successivamente a tale invio sono emerse delle difformità dei valori per il fondo consortile che alcuni Comuni avevano previsto nei loro Bilanci di Previsione ma che ancora non avevano versato;
- è emerso, in particolare, l’erroneo riferimento, nell’ultimo Statuto approvato, ai valori della popolazione che erano stati oggetto di modifica con la D. G. R. n. 107/2016;

### Considerato che

evitare che possono manifestarsi ulteriori errori;

- i valori da utilizzare come parametro devono necessariamente essere quelli della popolazione ISTAT anno 2015, come indicati dalla modifica della Giunta Regionale della Regione Campania nelle modifiche allo statuto originario;
- la rettifica dovrà riguardare l'art. 20, co. 2 dello Statuto approvato nella seduta del 4 dicembre 2018 che dovrà divenire:  
*“2. Il riparto tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell'EIC, avviene sulla base dell'entità della popolazione residente negli stessi Comuni, con riferimento alla data di pubblicazione della legge regionale n. 15/2015 sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A”;*
- ulteriore rettifica prevede l'inserimento come allegato allo Statuto, quelli di cui alla deliberazione di G. R. n. 107 del 22 marzo 2016, che fanno riferimento alla popolazione dei Comuni Campani con i dati ISTAT relativi all'anno 2015;
- è opportuno, altresì, elidere anche un erroneo riferimento nel co. 3 dell'art. 24 riferibile alla versione precedente dello Statuto;
- dare massima pubblicità allo Statuto così rettificato con le seguenti modalità:
  - procedere alla pubblicazione dello Statuto sul sito istituzionale dell'Ente Idrico Campano;
  - effettuare la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

#### **Preso atto**

dello Statuto dell'Ente Idrico Campano allegato alla presente e di tutti gli allegati denominati con le lettere A – B – C – D – E – F – G – H – I.

#### **Visti:**

- il D. Lgs. n. 267/2000
- la L. R. n. 15/2015
- la L. R. n. 26/2018

#### **DELIBERA**

1. di stabilire che la premessa costituisce ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, parte integrante e sostanziale del presente atto e che essa si intende qui richiamata nella sua interezza;
2. rettificare il co. 2 dell'art. 20 dello Statuto approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 del 4 dicembre 2018 sostituendolo con la seguente formulazione *“2. Il riparto tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell'EIC, avviene sulla base dell'entità della popolazione residente negli stessi Comuni, con riferimento alla data di pubblicazione della legge regionale n. 15/2015 sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A”;*
3. elidere, nel co. 3 dell'art. 24, l'espressione *“Allo stesso è affidata, inoltre, l'attività del controllo in house, previsto al successivo articolo 24, sul soggetto gestore.”;*
4. sostituire negli allegati allo Statuto i valori della popolazione residente nei Comuni, riportando i valori ISTAT anno 2015 di cui alla D. G. R. n. 107/2016;
5. dare ampia pubblicità allo Statuto allegato alla presente deliberazione procedendo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC);



4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Il Direttore Generale**

*prof. ing. Vincenzo Belgiorno*

**Il Presidente**

*prof. Luca Mascolo*



## **STATUTO ENTE IDRICO CAMPANO**

**(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 29 DEL 10 GIUGNO 2019)**

## STATUTO DELL'ENTE IDRICO CAMPANO

### TITOLO I - Disposizioni preliminari e generali

#### Articolo 1- Ente Idrico Campano – definizione e costituzione

1. Il presente statuto disciplina l'organizzazione dell'Ente Idrico Campano, le modalità di elezioni e le funzioni degli organi dell'Ente.
2. L'Ente Idrico Campano (di seguito indicato EIC), istituito con L.R. 2 dicembre 2015, n. 15 in attuazione del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L. R. 15/2015, all'EIC partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano costituiti in consorzio obbligatorio.

#### Articolo 2 –Durata e sedi

1. L'EIC è costituito a tempo indeterminato.
2. L'EIC ha sede legale in Napoli in via A. De Gasperi, n. 26.
3. Le sedi operative dei Distretti dell'EIC sono allocate in sedi definite dal Comitato Esecutivo, sentiti i Consigli di Distretto.

#### Articolo 3 - Finalità

1. Ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. nonché della L.R. 15/2015, l'EIC è l'ente attraverso il quale gli enti locali ricadenti nell'ATO unico regionale e suddivisi in ambiti distrettuali, di cui all'allegato A del presente Statuto, esercitano le competenze ad essi spettanti in materia di:
  - a) gestione delle risorse idriche;
  - b) organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, secondo i dettami del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e della normativa europea in vigore per l'affidamento dei servizi pubblici a rete;
  - c) programmazione e tutela di acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche di pubblica utilità.
2. In relazione alle suddette competenze, costituiscono obiettivi prioritari dell'attività dell'EIC:
  - a) la salvaguardia e la valorizzazione della qualità e della quantità del patrimonio idrico, privilegiando le azioni volte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue;
  - b) la tutela del consumatore e, in particolare, attraverso meccanismi di perequazione tariffaria, dei cittadini "deboli" nei confronti del soggetto gestore;
  - c) la rimozione di possibili fattori di diseconomia nella produzione dei servizi e la garanzia di uniformità di livello dei servizi forniti in tutti i comuni dell'ambito territoriale ottimale.

#### Articolo 4 - Funzioni

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 3, l'EIC svolge le funzioni previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dalla L.R. 2 dicembre 2015, n. 15. L'EIC, in particolare:
  - a) predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito su scala regionale di cui all'articolo 149 del D. Lgs. n. 152 del 2006, secondo le procedure di cui all'articolo 16 della L. R. 15/2015 e lo trasmette, entro dieci

giorni dalla delibera di approvazione, alla Regione, all'ARERA ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

b) per ogni Ambito distrettuale affida la gestione del servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia;

c) predispone le convenzioni e i relativi disciplinari che regolamentano i rapporti con i soggetti gestori, sulla base delle disposizioni dell'ARERA;

d) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii., ivi compresi i poteri di controllo e sostitutivi di cui all'articolo 152 del decreto medesimo;

e) stabilisce le modalità con cui deve avvenire il trasferimento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali associati e di altri soggetti pubblici, in favore del gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri a norma dell'articolo 153 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii.. Qualora i suddetti enti, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine ritardino o omettano tale trasferimento, l'EIC ricorre ai poteri sostitutivi di cui alla normativa vigente;

f) propone all'ARERA la tariffa del servizio idrico, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.10, comma 2, lett. G) ed all'art. 14, comma 1, lett. F) della L.R. 15/2015.

2. Nell'espletamento delle proprie funzioni l'EIC ha il compito di:

a) definire indici di produttività, nel rispetto delle direttive dell'ARERA, per la valutazione dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

c) definire i parametri a supporto delle politiche tariffarie, nel rispetto delle competenze dell'ARERA;

d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'ambiente;

e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;

g) vigilare sulla correttezza dell'attività dei gestori ed applicare le sanzioni previste dai relativi disciplinari;

h) verificare la coerenza delle tariffe proposte dai distretti.

3. L'EIC si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sulla gestione del servizio idrico nei cinque ambiti distrettuali e garantisce l'informazione completa e aggiornata sull'organizzazione e sul funzionamento del servizio idrico medesimo.

4. L'EIC subentra nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di Ambito con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.21, comma 1 della L.R. 2 dicembre 2015, n.15.

## **TITOLO II - Forme di consultazione, di partecipazione e di divulgazione**

### **Articolo 5 - Comitato Consultivo**

1. È costituito il Comitato Consultivo sul Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 15/2015, ai fini di assicurare il diritto del cittadino alla disponibilità di acqua, l'uso consapevole e sostenibile della risorsa,

la sua qualità e quella del servizio erogato, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'EIC, di consultazione e verifica sulla gestione e di analisi dei reclami e di rilevazione della customer satisfaction.

2. Ai sensi della L.R. 15/2015, l'Ente Idrico Campano recepisce e disciplina con proprio regolamento la sua composizione ed il suo funzionamento, sulla base di criteri eventualmente fissati dal Consiglio regionale della Campania.

3. Il Comitato Consultivo:

a) promuove forme di consultazione e partecipazione dei cittadini appartenenti all'ATO in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'EIC;

b) propone al Comitato Esecutivo iniziative volte alla valorizzazione delle risorse ambientali;

c) esprime suggerimenti sulla proposta della carta dei servizi;

d) assume la rappresentanza e la cura degli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione ai diversamente abili, ai residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche disagiate;<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

e) promuove la puntuale informazione agli utenti per la trasparenza nei rapporti contrattuali, la semplificazione nell'accesso ai servizi e l'acquisizione delle osservazioni e valutazioni inerenti il SII;

f) favorisce la partecipazione nell'elaborazione e aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato e la formulazione di pareri e proposte ai Consigli di Distretto sugli atti di programmazione, sul rispetto degli standard fissati per la gestione del servizio.

4. Il Comitato provvede a realizzare un collegamento informatico sul sito istituzionale dell'Ente in modo da assicurare la massima diffusione delle proposte e delle richieste dei cittadini.

5. I componenti del Comitato Consultivo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito.

### **TITOLO III - Organi di governo**

#### **Articolo 6 – Organi dell'EIC**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. R. 15/2015, all'EIC si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Sono organi dell'EIC:

a) il Presidente;

b) il Comitato Esecutivo;

c) il Direttore Generale;

d) i Consigli di distretto;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

#### **Articolo 7 – Presidente**

1. Il Presidente è eletto tra i componenti del Comitato Esecutivo con le modalità indicate nell'allegato G al presente Statuto.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EIC anche in giudizio e cura tutti i rapporti istituzionali verso soggetti esterni; attua gli indirizzi politici amministrativi definiti dal Comitato Esecutivo, adotta gli atti per tutte le materie non ascrivibili alle attività di gestione e assume i provvedimenti espressamente attribuiti da norme di legge, statuto o regolamenti.
3. Il Presidente convoca il Comitato Esecutivo, lo presiede e ne coordina i lavori e le attività.
4. Sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo.
5. Può stabilire modalità di consultazione periodica dei Coordinatori dei Distretti per armonizzare le attività sull'intero territorio regionale.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente del Comitato Esecutivo da lui delegato con atto scritto. In caso di impossibilità di delega, la funzione di Presidente spetta al componente con la maggiore età anagrafica.
7. Il Presidente rimane in carica per cinque anni, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 4 ed è rieleggibile una sola volta. A parità di voti, è eletto Presidente il componente del Comitato Esecutivo più giovane per età. Nelle more dell'elezione del Presidente, ne assume le funzioni il componente del Comitato Esecutivo con la maggiore età anagrafica.

#### **Articolo 8 - Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo si compone di venti membri e il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato dal Comitato. Sono membri di diritto i cinque coordinatori dei Consigli di distretto di cui all'articolo 13 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15. Quindici membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti con le modalità di cui all'allegato F, in proporzione di un componente ogni trecentocinquanta abitanti residenti nel distretto, come indicato nell'allegato H.
2. I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica cinque anni, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 4.
3. In presenza di cessazione a qualunque titolo dall'incarico, i componenti del Comitato Esecutivo vengono sostituiti a seguito di elezioni del Consiglio di distretto di appartenenza dei componenti cessati da prevedersi entro 30 giorni dalla cessazione.
4. In caso di ritardo per ulteriori 15 giorni, il Presidente dell'EIC procede alla convocazione del Consiglio di distretto per la sostituzione dei cessati.
5. Nelle eventuali fasi transitorie il Comitato Esecutivo rimane pienamente operativo fino ad un numero minimo di 14 componenti eletti.
6. In prima convocazione, le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al giorno della convocazione, con rappresentanza di almeno un componente per ogni Consiglio di distretto. Dalla seconda convocazione, le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi diritto al giorno della convocazione.
7. Salva diversa previsione da parte del regolamento di cui al successivo art. 10 in base all'oggetto della deliberazione, le votazioni avvengono per voto palese. Il regolamento può prevedere forme diverse di votazione in base all'oggetto in discussione.
8. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Sono dichiarati decaduti da membri del Comitato Esecutivo i componenti che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. A tal fine il Presidente, in seguito all'avvenuto accertamento di dette assenze, comunica per iscritto al componente interessato l'avvio del procedimento di decadenza e la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali elementi probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la decadenza è deliberata dal Comitato Esecutivo, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal componente stesso.

10. In caso di sostituzione di un componente del Comitato Esecutivo cessato o decaduto, l'incarico del componente che lo sostituisce cessa alla scadenza naturale del Consiglio.

11. Delle convocazioni delle sedute è dato avviso sul sito istituzionale dell'EIC. Delle convocazioni delle sedute è, altresì, informato il Comitato Consultivo sul Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 20 della L. R. 2 dicembre 2015, n. 15.

12. Alla scadenza degli organi dell'EIC e fino al rinnovo dei nuovi organi, è applicata la disciplina della proroga degli organi amministrativi prevista dalla normativa vigente. Nel caso di inerzia degli Enti Locali, la Regione, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi.

#### **Articolo 9 - Funzioni del Comitato Esecutivo**

1. Al Comitato Esecutivo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo.
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce non meno di due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente a norma di regolamento interno.
4. Ai sensi dell'art. 10 della L. R. n.15/2015, il Comitato Esecutivo provvede:
  - a) all'adozione del Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16 della L. R. 15/2015;
  - b) all'approvazione della forma di gestione nei singoli ambiti distrettuali definita dai Consigli di distretto secondo le previsioni dell'art. 14, comma 1, lettera b) della L. R. 15/2015;
  - c) all'elaborazione, sentiti i Consigli di distretto e le Autorità competenti, del bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del d.lgs. 152/2006; d) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema, non previsti nel Piano d'ambito regionale;
  - e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio e dei livelli minimi dello stesso nel rispetto delle direttive dell'ARERA;
  - f) alla formulazione di indirizzi al Direttore Generale per l'amministrazione dell'Ente;
  - g) alla predisposizione, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore Generale e nel rispetto della metodologia di calcolo definita dall'ARERA della tariffa di base del Servizio idrico Integrato (SII);
  - h) all'approvazione, sulla base di istruttoria del Direttore Generale, sentiti i Consigli di distretto, del piano economico-finanziario previsto dal Piano d'ambito regionale e dai Piani d'ambito distrettuali;
  - i) all'approvazione della pianta organica dell'EIC e degli atti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale;

- j) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- k) all'approvazione della carta dei servizi idrici che i gestori sono tenuti ad adottare;
- l) alla proposta dello schema del regolamento di funzionamento dei Consigli di distretto;
- m) a prendere visione della relazione di cui all'art.12, comma 1, lettera f) relativa all'attività dell'Ente. 5. Il Comitato Esecutivo nomina il Collegio dei Revisori dei conti, individuati per sorteggio nei professionisti iscritti alla terza fascia dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali in Regione Campania.

#### **Articolo 10 - Attività regolamentare del Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo disciplina con proprio regolamento:

a) l'organizzazione e il funzionamento delle sedute;

b) le modalità di partecipazione dei Comuni nei quali ricadono le risorse idriche alle attività di programmazione e progettazione di cui all'articolo 10, comma 4 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15.

2. Detto regolamento è approvato con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Comitato.

3. Il Comitato Esecutivo disciplina con ulteriori appositi regolamenti:

a) l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'EIC;

b) il funzionamento del Comitato Consultivo sul Servizio Idrico Integrato in conformità a quanto stabilito dall'art. 20 della L. R. n. 15/2015.

#### **Articolo 11 - Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 11 e 12 della L.R. 15/2015, ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EIC.

2. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato Esecutivo ed è individuato, previo avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, di professionalità e competenza adeguata ed esperienza nel settore dei servizi pubblici locali.

3. L'incarico di Direttore Generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'EIC. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore Generale. Alla nomina del Direttore Generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità definite dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di cinque anni, con possibilità di proroga e/o di rinnovo per un periodo di pari durata per una sola volta. Il Direttore Generale percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato Esecutivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.

5. Nel caso di scadenza o revoca dell'incarico, o di cessazione anticipata dello stesso, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale, il Comitato Esecutivo individua il Direttore provvisorio tra il personale dipendente dell'ente.

6. Il Direttore Generale sovrintende e coordina l'attività tecnico amministrativa degli uffici dell'EIC al fine di assicurarne il buon andamento e ne risponde al Presidente e Comitato Esecutivo. Assicura al Presidente e al Comitato ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei loro compiti.

#### **Articolo 12 - Funzioni del Direttore Generale**

1. Ai sensi dell'art. 12 della L. R. 15/2015, il Direttore Generale, in coerenza con gli indirizzi generali definiti dal Comitato Esecutivo:

a) espleta le procedure di affidamento del servizio idrico integrato per ogni Ambito distrettuale, approvate dal Comitato Esecutivo sulla base delle proposte dei Consigli di distretto;

b) provvede alla gestione delle convenzioni di affidamento del servizio, supportato dalle strutture operative degli ambiti distrettuali;

c) controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza degli stessi nonché, previa deliberazione del Comitato Esecutivo, all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 152, comma 2 del d.lgs. 152/2006;

d) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo;

e) formula proposte ed esprime pareri ai Consigli di distretto;

f) predispone la relazione annuale sulle attività dell'EIC da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, al Presidente dell'EIC, al Presidente della Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale per ogni opportuna valutazione;

g) procede alla verifica ricognitiva della legittimità delle gestioni esistenti prevista dall'art. 172, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

2. Il Direttore Generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, coordina le strutture operative e, in particolare:

a) adotta il programma annuale delle attività dell'Ente, attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi dei dirigenti e assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali;

b) predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo;

c) elabora il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo;

d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;

e) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;

f) controlla l'attività dei dirigenti ed interviene in loro sostituzione in caso di inerzia;

g) cura l'esecuzione delle delibere dell'Ente e l'inoltro alla Regione, entro trenta giorni dall'approvazione, del bilancio d'esercizio dell'Ente;

h) compie le funzioni del datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08 assumendo le responsabilità dell'organizzazione dell'Ente e dei distretti, esercitando i poteri decisionali e di spesa e nominando i preposti.

#### **Articolo 13 - Consigli di distretto**

1. Il Consiglio di distretto, ai sensi dell'articolo 13 della L. R. 2 dicembre 2015, n. 15, è composto da trenta membri eletti tra i sindaci dei Comuni appartenenti al distretto e/o loro designati, con le modalità di cui all'allegato B del presente Statuto e secondo la ripartizione dei seggi stabilita dall'allegato D.
2. La composizione dei consigli di distretto è tale da garantire la rappresentanza degli Enti locali, in seno a ciascun distretto, sulla base del peso demografico, per tre fasce di rappresentanza, come stabilite dall'Allegato C al presente statuto. Ai fini di assicurare la rappresentatività di ogni fascia demografica nel Consiglio, nei distretti in cui la popolazione complessiva dei Comuni afferenti alla fascia di dimensione minore sia inferiore a quella utile per l'attribuzione di un seggio, alla fascia di dimensione minore viene comunque attribuito un seggio a detrazione dei seggi attribuiti alla fascia con maggiore rappresentatività.
3. L'elezione del Consiglio di distretto è regolata dalle norme di cui all'Allegato B al presente Statuto.
4. Il Consiglio di distretto rimane in carica cinque anni. L'incarico di componente del Consiglio di distretto cessa anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso secondo quanto previsto dalla L.R. 15/2015 e ss.mm.ii. Alla scadenza naturale del mandato, in caso di rielezione, i sindaci o i loro delegati non cessano dall'incarico di consigliere di distretto ed eventualmente da ogni altra carica ricoperta nell'EIC.
5. In presenza di cessazione dall'incarico di più componenti durante i cinque anni il Consiglio di distretto resta validamente costituito e le relative deliberazioni efficaci fino a quando rimangono in carica almeno 21 componenti.
6. In caso di cessazione dall'incarico di componente del Consiglio di distretto di più di 9 componenti si procede alla sostituzione nell'ambito del Distretto con le stesse modalità elettorali di cui all'allegato B, tenendo conto delle fasce demografiche a cui appartengono i consiglieri cessati. I nuovi componenti eletti e chiunque chiamato a ricoprire una carica nell'EIC nel corso del quinquennio rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di distretto.
7. Il Consiglio di distretto, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della L.R. 2 dicembre 2015, n.15, elegge al proprio interno con le modalità di cui all'allegato E il coordinatore, il quale: sovrintende al buon funzionamento degli uffici distrettuali e verifica l'esecuzione degli indirizzi politici amministrativi definiti dal Presidente e dal Comitato Esecutivo nell'ambito distrettuale e cura l'organizzazione e il coordinamento dei lavori del consiglio medesimo. Il coordinatore rimane in carica per cinque anni, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 4. In caso di dimissioni il coordinatore dimissionario convoca il Consiglio entro trenta giorni per l'elezione del nuovo coordinatore.
8. In caso di cessazione dall'incarico del coordinatore eletto il Consiglio di distretto procede a nuove elezioni entro trenta giorni. Nelle more dell'elezione del coordinatore, ne assume le funzioni il componente del consiglio con la maggiore età anagrafica. In assenza di elezioni nel termine indicato, il Presidente dell'EIC diffida il Consiglio di distretto nella persona del consigliere con maggiore età anagrafica a procedere a nuove elezioni. In caso di ritardo per ulteriori 15 giorni, il Presidente dell'EIC procede alla convocazione del Consiglio di distretto per le elezioni del coordinatore.
9. Ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15/2015, nella prima adunanza dell'organo, i membri del consiglio di distretto eleggono i componenti del Comitato Esecutivo, con le modalità di cui all'Allegato F del presente Statuto.
10. In caso di assenza o impedimento del coordinatore, le sue funzioni sono svolte dal componente del consiglio da lui delegato o in caso di impossibilità di delega dal componente di maggiore età anagrafica.
11. La convocazione e l'organizzazione delle sedute, nonché l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di distretto sono disciplinate con regolamento interno di funzionamento su schema proposto dal Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 14 - Funzioni dei Consigli di distretto**

1. I consigli di distretto svolgono le funzioni di cui all'articolo 14 della L.R. 2 dicembre 2015, n.15 di seguito elencate:

- a) approvano il Piano d'ambito distrettuale;
- b) definiscono la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del Comitato Esecutivo;
- c) formulano proposte al Comitato Esecutivo in merito al bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del D. Lgs. n. 152/2006;
- d) concorrono alla verifica dello stato di attuazione del piano d'ambito e del raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, informando il Direttore Generale delle eventuali criticità riscontrate;
- e) svolgono attività consultiva e propositiva, nei casi previsti dalla legge nonché su richiesta del Comitato Esecutivo;
- f) predispongono e propongono la tariffa di distretto;
- g) vigilano sull'attività del gestore;
- h) hanno facoltà di proporre osservazioni o proposte al Comitato Esecutivo in ordine ai contenuti del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Ente Idrico Campano;
- i) approvano il rendiconto delle spese per il funzionamento dei Consigli di Distretto nei limiti delle risorse a tanto destinate nel bilancio dell'Ente Idrico Campano entro trenta giorni dalla ricezione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni, il Consiglio di distretto ed il Coordinatore si avvalgono di un ufficio e di personale individuato con determinazione del Direttore Generale, secondo quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi e sentito il Coordinatore del distretto.

#### **Articolo 15 - Collegio dei revisori**

- 1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri individuati con sorteggio fra i richiedenti iscritti alla terza fascia dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali in Regione Campania.
- 2. Il collegio dei revisori dei conti individua al proprio interno il Presidente, resta in carica quattro anni e non può essere riconfermato.
- 3. Nelle more dell'elezione del Presidente o in sua assenza, il Collegio è presieduto dal componente con maggiore anzianità di nomina oppure il più anziano di età.
- 4. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
- 5. Al collegio dei revisori spetta un'indennità annua determinata dal Comitato Esecutivo, sulla base della normativa vigente in materia.
- 6. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali ai sensi della vigente normativa in materia e relaziona annualmente al Comitato Esecutivo sui risultati dell'attività svolta.

7. Ai membri del collegio dei revisori si applica la normativa sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi vigente in materia.

8. I revisori dei conti possono partecipare, su loro richiesta, alle sedute del Comitato Esecutivo, così come disciplinato dal regolamento di funzionamento dello stesso organo.

9. I revisori dei conti, nell'esercizio della loro attività hanno libero accesso agli atti e documenti dell'EIC, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di loro competenza.

10. I revisori dei conti sono tenuti al segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del proprio ufficio nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **TITOLO IV – Organizzazione**

##### **Articolo 16 - Principi di organizzazione dell'EIC**

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento degli obiettivi strategici posti dalla normativa statale e regionale, l'EIC ispira l'azione amministrativa e l'organizzazione dei servizi e degli uffici ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, buon andamento, trasparenza, imparzialità.

2. L'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'EIC è disciplinata con regolamento approvato dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore Generale ed è articolata in una struttura di livello centrale con funzioni di carattere generale e di coordinamento e sedi territoriali tecnico amministrative anche con funzioni di supporto ai Consigli di distretto e di rapporto con l'utenza. Ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. 267/2000, il Regolamento prevede la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, costituito da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti di una pubblica amministrazione sono posti in aspettativa senza assegni.

##### **Articolo 17 – Personale**

1. Il Comitato Esecutivo dell'EIC determina, su proposta del Direttore Generale, la dotazione organica del personale ed il piano triennale di fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.

2. Le norme che regolano i rapporti giuridici di tutto il personale dell'EIC sono dettate dal Testo unico per il Pubblico Impiego d.lgs. 30/03/2001, n. 165. I contratti sono disciplinati dal CCNL personale comparto regioni e autonomie locali.

##### **Articolo 18 – Dirigenti**

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e di servizi, con responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno.

2. I dirigenti rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, alla correttezza amministrativa, all'efficienza e ai risultati di gestione.

##### **Articolo 19 - Reclutamento personale dirigente**

1. In ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 165/2001, la copertura dei posti di dirigente avviene con procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata, e con una riserva di posti nel limite del 30% di quelli banditi,

a favore dal personale titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbia maturato almeno 5 anni alle dipendenze dei soppressi Enti d'Ambito. Ai fini della copertura di tali posti costituirà, altresì, titolo da valutare l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato svolte anche in attuazione di contratti a tempo determinato presso gli Enti di Ambito.

2. Nella fase transitoria, fino all'espletamento delle procedure concorsuali, il Direttore Generale, assicura la continuità amministrativa dell'Ente nell'ambito delle funzioni attribuitegli, conferendo le funzioni di responsabilità al personale trasferito dai soppressi Enti d'Ambito, in possesso di laurea magistrale o equivalente, di dimostrata professionalità e/o conferendo incarichi dirigenziali con contratti a tempo determinato nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. La programmazione delle posizioni dirigenziali da attribuire in via transitoria a mezzo di contratti a tempo determinato deve essere preventivamente approvata dal Comitato Esecutivo.

### **Articolo 20 - Patrimonio e responsabilità patrimoniale**

1. L'EIC ha un proprio patrimonio costituito da:

a) un fondo di dotazione iniziale, istituito all'atto della costituzione dell'EIC, quantificato in € 0,50 per abitante residente, a carico dei Comuni partecipanti all'EIC, da corrispondere entro il 15 marzo 2019;

b) dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali nonché ogni altro contributo in natura, beni o servizi;

c) dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri;

d) dalle rinvenienze disponibili in esito al completamento delle procedure di liquidazione degli Enti di Ambito.

2. Il riparto tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell'EIC, avviene sulla base dell'entità della popolazione residente negli stessi Comuni, con riferimento alla data di pubblicazione della L.R. 15/2015 sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A".

3. L'EIC risponde con il proprio patrimonio esclusivamente alle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Ente.

### **Articolo 21 - Spese di funzionamento**

1. Le spese di funzionamento dell'EIC gravano sulla tariffa del servizio idrico integrato, in conformità alle norme vigenti e alle deliberazioni ARERA.

2. In fase transitoria l'EIC fa fronte alle spese di funzionamento:

a) con i proventi posti a carico dei soggetti gestori e ricompresi in tariffa;

b) in alternativa, per i Comuni con tariffe in cui non risultano computate le spese di funzionamento dell'ente di ambito, con contributi previsti a favore degli enti di ambito, a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2015, che dovranno essere versati all'EIC a far data dal 1 Gennaio 2019.

## **TITOLO V – Controlli**

### **Articolo 22 - Vigilanza e controlli**

1. La Regione Campania, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/2015:

a) vigila sulle attività dell'EIC, esercitando anche i poteri sostitutivi mediante la nomina di commissari ad acta ai sensi dell'art. 152, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

- b) partecipa al controllo sui piani e programmi di investimento per assicurare la partecipazione al controllo sui piani e programmi di investimento e il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e per la realizzazione degli interventi di interesse strategico regionale;
- c) verifica la compatibilità e coerenza del Piano d'ambito con gli obiettivi di programmazione e di pianificazione regionali.

#### **Articolo 23 – Nucleo di valutazione**

1. Ai sensi del d.lgs. 267/2000, del d.lgs. 286/1999 e del d.lgs. 150/2009 presso l'EIC è istituito il nucleo di valutazione che definisce strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il nucleo di valutazione indirizza e/o attua:

- a) la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) la verifica, attraverso il controllo di gestione, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) le valutazioni delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- d) la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Il nucleo di valutazione dell'EIC è costituito da tre componenti, nominati dal Comitato Esecutivo, selezionati attraverso avviso pubblico richiedente profili di elevata professionalità, proposto dal Direttore Generale ed approvato dal Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 24 - Ufficio Tecnico di Controllo**

1. Nell'ambito della struttura operativa dell'EIC, è costituito l'ufficio tecnico di controllo con funzioni di controllo e verifica sulle gestioni dei servizi, sui programmi e sugli investimenti, con il compito precipuo di controllare l'operato dei soggetti gestori del servizio idrico integrato e di indirizzarne l'attività in conformità al piano d'ambito previsto dall'articolo 149 del d.lgs. n. 152/2006 e a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della L. R. 2 dicembre 2015, n. 15.

2. L'ufficio di Controllo è supporto tecnico al Direttore Generale ed ai Consigli di distretto, e relaziona sull'attività svolta ogni qualvolta è previsto o richiesto.

3. L'ufficio di Controllo, in particolare, controlla che la gestione del S.I.I. avvenga secondo le indicazioni formulate dall'EIC e in conformità al Piano regolatore generale degli acquedotti, al Piano di tutela delle acque, al Piano d'ambito, ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta regionale.

4. Alla individuazione delle figure operanti nell'ufficio di Controllo ed al loro successivo incarico provvede il Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale.

#### **Articolo 25 – Controllo delle gestioni in house**

1. In caso di forma di gestione del servizio idrico integrato in house, il controllo analogo congiunto sul gestore è esercitato dagli enti locali titolari del capitale sociale del gestore, in conformità alle norme europee e nazionali pro tempore vigenti ed ad apposito eventuale regolamento predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Comitato Esecutivo.

### **Articolo 26 - Pubblicazione degli atti**

1. Tutti gli atti, i provvedimenti, le decisioni assunti dagli organi dell'EIC, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati all'Albo pretorio on-line dell'EIC, collocato sulla home page del sito istituzionale dell'ente e successivamente archiviati nelle apposite sezioni del medesimo sito web.
2. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. In deroga a tale principio, qualora la tipologia e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare non ne consentano l'integrale pubblicazione, nell'atto in pubblicazione viene segnalata la consistenza della documentazione mancante e le modalità di accesso alla stessa.
3. I provvedimenti divengono esecutivi, di regola, decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione, salvo nei casi in cui la legge statale o regionale ovvero la stessa deliberazione dell'EIC o il presente Statuto dispongano diversamente.
4. In caso d'urgenza e con separata votazione, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

### **Articolo 27 - Modifiche statutarie**

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Comitato Esecutivo con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti in carica. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti in carica.
2. Alla scadenza naturale degli organi elettivi dell'EIC, in caso di variazioni demografiche incidenti sulle fasce di rappresentanza, al fine di garantire la rappresentanza degli enti locali sulla base del peso demografico per le fasce di rappresentanza di cui all'art. 13 della L.R. 15/2015, il Comitato Esecutivo provvede alle modifiche statutarie dell'Allegato A con le procedure di cui al precedente comma.
3. Su richiesta motivata dell'Ente oppure in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L.R. 15/2015, modifica la composizione degli Ambiti distrettuali di cui all'allegato A, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 152/2006.
4. Le modificazioni statutarie sono immediatamente esecutive e comportano la pubblicazione sul sito istituzionale dell'EIC.

### **Articolo 28 - Norma finale e di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente.

**ALLEGATO A ALLO STATUTO DELL'ENTE IDRICO CAMPANO  
POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA  
DATI ISTAT ANNO 2015****AMBITO DISTRETTUALE NAPOLI**

n.	Comune	Popolazione (DATI ISTAT ANNO 2015)
1	NAPOLI	978.399
2	Giugliano in Campania	121.201
3	Pozzuoli	81.824
4	Casoria	77.874
5	Afragola	65.290
6	Marano di Napoli	59.609
7	Acerra	59.578
8	Quarto	40.647
9	Melito di Napoli	38.064
10	Caivano	37.865
11	Arzano	35.033
12	Mugnano di Napoli	34.759
13	Sant'Antimo	34.055
14	Villaricca	31.157
15	Frattamaggiore	30.522
16	Bacoli	26.723
17	Qualiano	25.513
18	Cardito	22.733
19	Ischia	19.877
20	Casavatore	18.706
21	Grumo Nevano	18.076
22	Forio	17.646
23	Frattaminore	16.193
24	Casandrino	14.242
25	Monte di Procida	13.012
26	Calvizzano	12.504
27	Crispano	12.359
28	Procida	10.494
29	Barano d'Ischia	10.143
30	Casamicciola Terme	8.358
31	Lacco Ameno	4.830
32	Serrara Fontana	3.174
	<b>Totale popolazione</b>	<b>1.980.460</b>

**AMBITO DISTRETTUALE SARNESE VESUVIANO**

n.	Comune	Popolazione (DATI ISTAT ANNO 2015)
1	TORRE DEL GRECO	86.793
2	Castellammare di Stabia	66.681
3	Portici	55.537
4	Ercolano	53.972
5	Scafati	50.942
6	Casalnuovo di Napoli	50.046
7	Nocera Inferiore	46.386
8	San Giorgio a Cremano	45.779
9	Torre Annunziata	42.868
10	Pomigliano d'Arco	39.977
11	Pagani	38.064
12	Somma Vesuviana	35.368
13	Nola	34.401
14	Angri	33.826
15	Sarno	31.414
16	Marigliano	30.149
17	Gragnano	29.310
18	San Giuseppe Vesuviano	29.912
19	Boscoreale	28.350
20	Sant'Anastasia	27.860
21	Pompei	25.397
22	Nocera Superiore	24.307
23	Ottaviano	23.908
24	Volla	23.596
25	Mercato San Severino	22.322
26	Poggioreale	21.878
27	Vico Equense	21.019
28	Sant'Antonio Abate	19.753
29	Cercola	18.465
30	Terzigno	18.400
31	Sorrento	16.724
32	Brusciano	16.402
33	Saviano	16.000
34	Palma Campania	15.680
35	Massa Lubrense	14.182
36	Fisciano	13.828
37	Castel San Giorgio	13.680
38	Pollena Trocchia	13.567
39	Piano di Sorrento	13.159
40	Cicciano	12.920
41	Santa Maria la Carità	11.789
42	San Gennaro Vesuviano	11.740
43	San Valentino Torio	10.889
44	Boscotrecase	10.353
45	San Marzano sul Sarno	10.443
46	Siano	10.008
47	San Sebastiano al Vesuvio	9.257
48	Sant'Agnello	9.102
49	Trecase	9.094
50	Roccapiemonte	9.101
51	Sant'Egidio del Monte Albino	8.949
52	Striano	8.398
53	Meta	8.032

54	Castello di Cisterna	7.811
55	Mariglianella	7.749
56	Cimitile	7.256
57	Capri	7.224
58	Roccarainola	7.113
59	Anacapri	6.926
60	San Vitaliano	6.461
61	Lettere	6.204
62	Pimonte	5.985
63	Scisciano	5.899
64	Bracigliano	5.557
65	Massa di Somma	5.491
66	Camposano	5.341
67	Visciano	4.463
68	Casola di Napoli	3.883
69	Tufino	3.785
70	San Paolo Bel Sito	3.535
71	Casamarciano	3.304
72	Corbara	2.549
73	Carbonara di Nola	2.401
74	Comiziano	1.832
75	Liveri	1.618
76	Calvanico	1.541
<b>Totale popolazione</b>		<b>1.463.905</b>

## AMBITO DISTRETTUALE SELE

n.	Comune	Popolazione (DATI ISTAT ANNO 2015)
1	SALERNO	135.603
2	Cava de' Tirreni	54.071
3	Battipaglia	50.868
4	Eboli	39.838
5	Pontecagnano Faiano	25.914
6	Capaccio	22.781
7	Agropoli	21.226
8	Baronissi	16.962
9	Campagna	16.532
10	Bellizzi	13.578
11	Montecorvino Rovella	12.789
12	Sala Consilina	12.673
13	Giffoni Valle Piana	12.035
14	Pellezzano	10.957
15	Montecorvino Pugliano	10.602
16	Castellabate	9.059
17	Vallo della Lucania	8.625
18	Teggiano	8.030
19	Vietri sul Mare	7.987
20	Agerola	7.590
21	Roccadaspide	7.263
22	Altavilla Silentina	7.064
23	Camerota	7.025
24	Olevano sul Tusciano	6.897
25	Sapri	6.803
26	Montesano sulla Marcellana	6.770
27	San Cipriano Picentino	6.621
28	Albanella	6.514
29	Ascea	5.859
30	Maiori	5.607
31	Padula	5.361
32	Polla	5.321
33	Giffoni Sei Casali	5.277
34	Centola	5.215
35	Casal Velino	5.219
36	Amalfi	5.167
37	Buccino	5.107
38	Sassano	5.021
39	San Gregorio Magno	4.327
40	Tramonti	4.142
41	Palomonte	4.024
42	Serre	4.020
43	Positano	3.951
44	Oliveto Citra	3.833
45	San Giovanni a Piro	3.808
46	Colliano	3.659
47	Contursi Terme	3.406
48	Sicignano degli Alburni	3.378
49	Vibonati	3.281
50	Santa Marina	3.227
51	Acerno	2.831
52	Minori	2.791
53	Sant'Arsenio	2.788
54	Caggiano	2.780
55	Castelnuovo Cilento	2.737

56	Pisciotta	2.669
57	San Mango Piemonte	2.663
58	Sanza	2.642
59	Montecorice	2.635
60	Buonabitacolo	2.567
61	Castel San Lorenzo	2.515
62	Ravello	2.500
63	Calabritto	2.427
64	Ceraso	2.437
65	Pollica	2.398
66	Auletta	2.367
67	Atena Lucana	2.328
68	Novi Velia	2.309
69	Ogliastro Cilento	2.256
70	Postiglione	2.180
71	Cetara	2.180
72	Torre Orsaia	2.145
73	Montano Antilia	2.115
74	Praiano	2.046
75	Salento	2.002
76	Caselle in Pittari	1.994
77	Celle di Bulgheria	1.933
78	Moio della Civitella	1.855
79	Torchiara	1.845
80	Perdifumo	1.791
81	Castelcivita	1.762
82	Roccagloriosa	1.750
83	San Rufo	1.728
84	San Pietro al Tanagro	1.726
85	Trentinara	1.675
86	Valva	1.672
87	Omignano	1.633
88	Rofrano	1.606
89	Laurino	1.595
90	Monte San Giacomo	1.584
91	Aquara	1.560
92	Scala	1.536
93	Laviano	1.458
94	Casaletto Spartano	1.437
95	Castiglione del Genovesi	1.389
96	Piaggine	1.347
97	Sessa Cilento	1.358
98	Felitto	1.309
99	Gioi	1.298
100	Giungano	1.284
101	Torraca	1.280
102	Cicerale	1.240
103	Futani	1.228
104	Casalbuono	1.195
105	Laureana Cilento	1.189
106	Petina	1.168
107	Ricigliano	1.162
108	Orria	1.103
109	Lustra	1.093
110	Cannalonga	1.065
111	Alfano	1.045
112	Prignano Cilento	1.020
113	Ispani	1.014
114	Perito	958
115	San Mauro Cilento	915

116	Stio	889
117	Controne	888
118	Rutino	864
119	Senerchia	841
120	Atrani	850
121	Laurito	817
122	Furore	810
123	Roscigno	802
124	Bellosguardo	794
125	Stella Cilento	754
126	Magliano Vetere	706
127	Conca dei Marini	688
128	Pertosa	688
129	Morigerati	676
130	Ottati	639
131	Sant'Angelo a Fasanella	638
132	Castelnuovo di Conza	626
133	San Mauro La Bruca	613
134	Corleto Monforte	599
135	Cuccaro Vetere	580
136	Salvitelle	573
137	Monteforte Cilento	553
138	Tortorella	528
139	Sacco	505
140	Santomenna	450
141	Campora	443
142	Romagnano al Monte	370
143	Serramezzana	328
144	Valle dell'Angelo	254
<b>Totale popolazione</b>		<b>787.761</b>

**AMBITO DISTRETTUALE CASERTA - TERRA DI LAVORO**

n.	Comune	Popolazione (DATI ISTAT ANNO 2015)
1	CASERTA	76.887
2	Aversa	53.215
3	Marcianise	39.984
4	Maddaloni	39.171
5	Santa Maria Capua Vetere	32.900
6	Mondragone	28.453
7	Orta di Atella	26.997
8	Castel Volturno	25.135
9	San Nicola la Strada	22.341
10	Sessa Aurunca	21.871
11	Casal di Principe	21.374
12	Trentola-Ducenta	19.294
13	Capua	18.948
14	San Felice a Cancelli	17.572
15	Lusciano	15.330
16	Sant'Arpino	14.257
17	Teverola	14.187
18	Santa Maria a Vico	14.139
19	San Marcellino	13.826
20	Casagiove	13.678
21	San Cipriano d'Aversa	13.676
22	Teano	12.598
23	San Prisco	12.255
24	Villa Literno	11.930
25	Gricignano di Aversa	11.629
26	Parete	11.365
27	Piedimonte Matese	11.354
28	Macerata Campania	10.617
29	Casaluce	10.192
30	Capodrise	10.009
31	Frignano	9.000
32	Cesa	8.781
33	Casapulla	8.673
34	Succivo	8.417
35	Cellole	7.839
36	Portico di Caserta	7.814
37	Recale	7.718
38	Alife	7.678
39	Sparanise	7.489
40	Carinola	7.399
41	Vitulazio	7.361
42	Carinaro	7.152
43	Curti	7.131
44	Grazzanise	7.062
45	Villa di Briano	7.024
46	Casapesenna	6.941
47	Vairano Patenora	6.649
48	San Marco Evangelista	6.462
49	Pignataro Maggiore	6.127
50	Bellona	5.962
51	Calvi Risorta	5.734
52	Cancelli ed Arnone	5.663
53	Caiazzo	5.577
54	San Tammaro	5.478
55	Arienzo	5.356
56	Cervino	5.077

57	Francolise	4.929
58	Alvignano	4.855
59	Pietramelara	4.731
60	Castel Morrone	3.876
61	Falciano del Massico	3.754
62	Gioia Sannitica	3.657
63	Roccamonfina	3.534
64	Rocca D'Evandro	3.283
65	Mignano Monte Lungo	3.248
66	Pastorano	3.017
67	Pietravairano	2.975
68	Valle di Maddaloni	2.753
69	Santa Maria La Fossa	2.752
70	Riardo	2.351
71	Piana di Monte Verna	2.344
72	Sant'Angelo d'Alife	2.304
73	Marzano Appio	2.268
74	Baia e Latina	2.209
75	Galluccio	2.172
76	Dragoni	2.144
77	San Potito Sannitico	1.944
78	Camigliano	1.913
79	Caianello	1.806
80	Presenzano	1.758
81	Pontelatone	1.707
82	Ruviano	1.682
83	Castel Campagnano	1.599
84	Pratella	1.580
85	Capriati a Volturno	1.550
86	Formicola	1.528
87	Prata Sannita	1.521
88	Castello del Matese	1.510
89	Ailano	1.378
90	Raviscanina	1.335
91	Conca della Campania	1.259
92	Castel di Sasso	1.177
93	Liberi	1.144
94	San Gregorio Matese	996
95	San Pietro Infine	934
96	Tora e Picilli	926
97	Valle Agricola	916
98	Roccaromana	866
99	Fontegreca	841
100	Letino	715
101	Giano Vetusto	650
102	Gallo Matese	589
103	Rocchetta e Croce	472
104	Ciorlano	414
<b>Totale popolazione</b>		<b>924.614</b>

**AMBITO DISTRETTUALE CALORE IRPINO**

n.	Comune	Popolazione (DATI ISTAT ANNO 2015)
1	BENEVENTO	60.504
2	Avellino	55.171
3	Ariano Irpino	22.890
4	Montoro	19.634
5	Montesarchio	13.501
6	Solofra	12.539
7	Mercogliano	12.299
8	Monteforte Irpino	11.400
9	Sant'Agata De' Goti	11.202
10	Atripalda	11.056
11	San Giorgio del Sannio	9.928
12	Cervinara	9.701
13	Grottaminarda	8.202
14	Airola	8.146
15	Avella	7.930
16	Montella	7.858
17	Mirabella Eclano	7.762
18	Telese Terme	7.381
19	Serino	7.013
20	Lioni	6.217
21	Apice	5.727
22	Forino	5.464
23	Mugnano del Cardinale	5.357
24	Montemiletto	5.332
25	Guardia Sanframondi	5.118
26	Morcone	4.952
27	San Martino Valle Caudina	4.912
28	San Bartolomeo in Galdo	4.892
29	Baiano	4.750
30	Calitri	4.749
31	Sant'Angelo a Cupolo	4.334
32	Altavilla Irpina	4.265
33	Nusco	4.218
34	Sant'Angelo dei Lombardi	4.144
35	Cusano Mutri	4.132
36	Limatola	4.123
37	Moiano	4.118
38	San Salvatore Telesino	4.046
39	Aiello del Sabato	4.013
40	Paduli	4.000
41	Cerreto Sannita	3.973
42	Solopaca	3.861
43	Frigento	3.854
44	Bisaccia	3.835
45	Montecalvo Irpino	3.791
46	Pratola Serra	3.788
47	Sperone	3.717
48	San Nicola Manfredi	3.716
49	Faicchio	3.684
50	Rotondi	3.611
51	Lauro	3.547
52	Gesualdo	3.534
53	Caposele	3.494
54	Ceppaloni	3.428
55	Torrecoiso	3.426
56	Foglianise	3.426

57	San Marco dei Cavoti	3.422
58	Montefalcione	3.365
59	Volturara Irpina	3.327
60	Bagnoli Irpino	3.243
61	Fontanarosa	3.217
62	Manocalzati	3.156
63	San Leucio del Sannio	3.139
64	Pietrelcina	3.123
65	Sturno	3.092
66	Contrada	3.051
67	Sirignano	3.012
68	San Giorgio La Molara	3.005
69	Prata di Principato Ultra	2.961
70	Flumeri	2.950
71	Vitulano	2.940
72	Montemarano	2.887
73	Amorosi	2.832
74	Dugenta	2.767
75	Vallata	2.766
76	Apollosa	2.675
77	Calvi	2.669
78	Ponte	2.596
79	Cesinali	2.590
80	Castelvenere	2.577
81	San Michele di Serino	2.540
82	Bonito	2.497
83	Venticano	2.481
84	Colle Sannita	2.454
85	Baselice	2.443
86	Pago Veiano	2.439
87	Circello	2.432
88	Capriglia Irpina	2.410
89	Taurasi	2.409
90	Paternopoli	2.408
91	Lacedonia	2.380
92	Roccamandolfina	2.368
93	Pietradefusi	2.360
94	Frasso Telesino	2.358
95	Chiusano di San Domenico	2.309
96	Durazzano	2.258
97	Montefredane	2.256
98	San Lorenzello	2.243
99	Santo Stefano del Sole	2.225
100	Pontelandolfo	2.181
101	Torella dei Lombardi	2.178
102	San Lorenzo Maggiore	2.157
103	Pannarano	2.150
104	Ospedaletto d'Alpinolo	2.092
105	Bucciano	2.087
106	Cautano	2.074
107	Castelfranci	2.060
108	Paolisi	2.050
109	Arpaia	2.012
110	Pesco Sannita	1.976
111	Andretta	1.956
112	Quindici	1.944
113	Melito Irpino	1.929
114	Melizzano	1.915
115	Grottolella	1.906
116	Quadrelle	1.884

117	Domicella	1.877
118	Casalbore	1.858
119	Fragneto Monforte	1.864
120	Pago del Vallo di Lauro	1.838
121	Buonalbergo	1.753
122	Guardia Lombardi	1.742
123	Marzano di Nola	1.734
124	Aquilonia	1.720
125	Villanova del Battista	1.711
126	Moschiano	1.670
127	San Sossio Baronia	1.664
128	Summonte	1.635
129	Molinara	1.634
130	Castelvetere sul Calore	1.624
131	Paupisi	1.617
132	Lapio	1.585
133	San Potito Ultra	1.569
134	Montefalcone di Val Fortore	1.567
135	Sant'Andrea di Conza	1.566
136	Taurano	1.563
137	Pietrastornina	1.552
138	Campoli del Monte Taburno	1.546
139	Tocco Caudio	1.533
140	Teora	1.515
141	Castelpagano	1.492
142	Bonea	1.475
143	Carife	1.439
144	Santa Lucia di Serino	1.425
145	Foiano di Val Fortore	1.410
146	Vallesaccarda	1.406
147	Conza della Campania	1.391
148	Casalduni	1.395
149	Puglianello	1.370
150	Montefusco	1.353
151	Torre Le Nocelle	1.351
152	Morra De Sanctis	1.308
153	Santa Paolina	1.295
154	Castelpoto	1.281
155	Castelvetere in Val Fortore	1.269
156	Scampitella	1.258
157	San Martino Sannita	1.254
158	Forchia	1.246
159	Reino	1.219
160	Fragneto L'Abate	1.076
161	Campolattaro	1.064
162	Luogosano	1.208
163	San Mango sul Calore	1.203
164	Candida	1.156
165	Savignano Irpino	1.151
166	Castel Baronia	1.145
167	Zungoli	1.133
168	Trevico	1.004
169	Villamaina	1.003
170	Cassano Irpino	994
171	Santa Croce del Sannio	938
172	Castelfranco in Miscano	929
173	San Nazario	918
174	Tufo	882
175	Rocca San Felice	861
176	Sant'Angelo all'Esca	820

177	San Lupo	820
178	Salza Irpina	785
179	Monteverde	783
180	Arpaise	778
181	San Nicola Baronia	767
182	Sant'Angelo a Scala	736
183	Greci	709
184	Parolise	677
185	Sassinoro	647
186	Sant'Arcangelo Trimonte	595
187	Sorbo Serpico	586
188	Torrioni	558
189	Pietraroja	553
190	Chianche	497
191	Ginestra degli Schiavoni	486
192	Montaguto	429
193	Petruro Irpino	344
194	Cairano	332
<b>Totale popolazione</b>		<b>706.989</b>

## ALLEGATO B ALLO STATUTO DELL'ENTE IDRICO CAMPANO

### **Norme per l'elezione dei componenti dei Consigli di distretto di cui all'art.13 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15.**

#### *Art.1 (Elettorato attivo)*

1. Il Consiglio di distretto, di cui all'art. 13 della L.R. 2 dicembre 2015 n.15, è eletto dai sindaci dei Comuni appartenenti al medesimo ambito distrettuale che risultano in carica alla data delle votazioni.
2. L'elettorato attivo e passivo è ripartito in tre gruppi, in funzione della popolazione residente dei Comuni di cui all'allegato D dello Statuto. Ogni gruppo elegge i propri rappresentanti.

#### *Art.2 (Elettorato passivo)*

Sono eleggibili a consigliere di distretto i sindaci in carica al momento dell'indizione dell'elezione o delegati da loro designati. Non sono eleggibili i soggetti a cui è precluso l'accesso all'elettorato passivo delle amministrazioni locali.

#### *Art.3 (Indizione delle elezioni)*

1. L'elezione dei membri del Consiglio del Distretto è indetta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che a tal fine procede alla convocazione dei Sindaci-elettori, ai sensi dell'art.13 della legge regionale n.15 del 2 dicembre 2015, almeno 20 giorni prima della data delle elezioni. La data unica di svolgimento delle elezioni dei Consigli di distretto e la composizione dei seggi elettorali sono stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale.

#### *Art.4 (Liste elettorali).*

1. Ciascuna lista deve essere riferita all'elezione dei rappresentanti di Comuni appartenenti alla medesima fascia e contiene un numero di candidati non superiore al numero di seggi attribuiti all'indicata fascia demografica.
2. Le liste devono essere sottoscritte da sindaci di Comuni appartenenti alla fascia demografica per la quale la lista è presentata, con popolazione rappresentata pari ad almeno il 20% della popolazione complessiva dei Comuni dell'Ambito inclusi nella stessa fascia demografica. Il numero massimo di candidati designati nell'ambito della lista da ciascun Comune non può essere superiore al 50% dei seggi attribuibili alla fascia demografica di appartenenza.
3. Le liste possono essere presentate fino a 5 giorni prima della data fissata per le elezioni presso la segreteria comunale del Comune del distretto con il maggior numero di abitanti. Ciascuna lista deve indicare la specifica fascia demografica di riferimento. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati e delle candidature devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

#### *Art.5 (Modalità di elezione)*

1. Ciascun Sindaco-elettore partecipa all'elezione dei rappresentanti assegnati alla fascia demografica di appartenenza del Comune rappresentato. A tal fine, riceve un numero di schede proporzionale al peso demografico del proprio Comune ed esprime un numero di voti pari al numero degli abitanti del comune rappresentato, arrotondato alle centinaia per eccesso e/o difetto, rispetto al numero 50, come di seguito indicato:  
scheda di colore bianco: 100 voti elettorali  
scheda di colore azzurro: 1.000 voti elettorali

scheda di colore arancione: 2.000 voti elettorali  
scheda di colore grigio: 3.000 voti elettorali  
scheda di colore rosso: 5.000 voti elettorali  
scheda di colore verde: 10.000 voti elettorali  
scheda di colore viola: 15.000 voti elettorali  
scheda di colore giallo: 30.000 voti elettorali  
scheda di colore marrone: 50.000 voti elettorali

2. Su ciascuna scheda deve essere riportato un unico voto, indicante il numero o il nome della lista prescelta.

*Art.6 (Attribuzione dei seggi)*

1. Risulteranno eletti i candidati inseriti nelle liste che avranno riportato il maggior numero di voti rispetto ai seggi da assegnare nella fascia di appartenenza ripartiti proporzionalmente rispetto alla cifra elettorale singola ottenuta dividendo il totale dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare e definita con la prima cifra decimale. I seggi saranno assegnati, in particolare, dividendo i voti riportati complessivamente da ogni lista per la cifra elettorale singola ed utilizzando le cifre intere. Laddove necessario, si procederà alla totale attribuzione dei posti da ricoprire utilizzando i resti decimali più alti.
2. Nell'ambito di ciascuna lista, il numero di seggi ottenuti sarà assegnato secondo l'ordine in cui i candidati appaiono nella lista medesima.

**ALLEGATO C ALLO STATUTO DELL'ENTE IDRICO CAMPANO**  
**Popolazione residente nei Comuni della Regione Campania**  
**Dati ISTAT****Suddivisione dei Comuni degli Ambiti Distrettuali in fasce demografiche**

<b>AMBITO DISTRETTUALE NAPOLI</b>			
<b>n.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>POPOLAZIONE DATI ISTAT</b>	<b>FASCIA</b>
1	Napoli	978.399	A
2	Giugliano in Campania	121.201	A
3	Pozzuoli	81.824	A
4	Casoria	77.874	A
5	Afragola	65.290	A
6	Marano di Napoli	59.609	A
7	Acerra	59.578	A
8	Quarto	40.647	A
9	Melito di Napoli	38.064	A
10	Caivano	37.865	A
11	Arzano	35.033	A
12	Mugnano di Napoli	34.759	A
13	Sant'Antimo	34.055	A
14	Villaricca	31.157	A
15	Frattamaggiore	30.522	A
16	Bacoli	26.723	B
17	Qualiano	25.513	B
18	Cardito	22.733	B
19	Ischia	19.877	B
20	Casavatore	18.706	B
21	Grumo Nevano	18.076	B
22	Forio	17.646	B
23	Frattaminore	16.193	B
24	Casandrino	14.242	B
25	Monte di Procida	13.012	B
26	Calvizzano	12.504	B
27	Crispano	12.359	B
28	Procida	10.494	B
29	Barano d'Ischia	10.143	B
30	Casamicciola Terme	8.358	B
31	Lacco Ameno	4.830	C
32	Serrara Fontana	3.174	C
	<b>Totale</b>	<b>1.980.460</b>	

AMBITO DISTRETTUALE TERRA DI LAVORO			
n.	COMUNE	POPOLAZIONE DATI ISTAT	FASCIA
1	Caserta	76.887	A
2	Aversa	53.215	A
3	Marcianise	39.984	A
4	Maddaloni	39.171	A
5	Santa Maria Capua Vetere	32.900	A
6	Mondragone	28.453	B
7	Orta di Atella	26.997	B
8	Castel Volturno	25.135	B
9	San Nicola la Strada	22.341	B
10	Sessa Aurunca	21.871	B
11	Casal di Principe	21.374	B
12	Trentola-Ducenta	19.294	B
13	Capua	18.948	B
14	San Felice a Cancellò	17.572	B
15	Lusciano	15.330	B
16	Sant'Arpino	14.257	B
17	Teverola	14.187	B
18	Santa Maria a Vico	14.139	B
19	San Marcellino	13.826	B
20	Casagiove	13.678	B
21	San Cipriano d'Aversa	13.676	B
22	Teano	12.598	B
23	San Prisco	12.255	B
24	Villa Literno	11.930	B
25	Gricignano di Aversa	11.629	B
26	Parete	11.365	B
27	Piedimonte Matese	11.354	B
28	Macerata Campania	10.617	B
29	Casaluce	10.192	B
30	Capodrise	10.009	B
31	Frignano	9.000	B
32	Cesa	8.781	B
33	Casapulla	8.673	B
34	Succivo	8.417	B
35	Cellole	7.839	B
36	Portico di Caserta	7.814	B
37	Recale	7.718	B
38	Alife	7.678	B
39	Sparanise	7.489	B
40	Carinola	7.399	B
41	Vitulazio	7.361	B
42	Carinaro	7.152	B
43	Curti	7.131	B
44	Grazzanise	7.062	B

45	Villa di Briano	7.024	B
46	Casapesenna	6.941	B
47	Vairano Patenora	6.649	B
48	San Marco Evangelista	6.462	B
49	Pignataro Maggiore	6.127	B
50	Bellona	5.962	B
51	Calvi Risorta	5.734	B
52	Cancello ed Arnone	5.663	B
53	Caiazzo	5.577	B
54	San Tammaro	5.478	B
55	Arienzo	5.356	B
56	Cervino	5.077	B
57	Francolise	4.929	C
58	Alvignano	4.855	C
59	Pietramelara	4.731	C
60	Castel Morrone	3.876	C
61	Falciano del Massico	3.754	C
62	Gioia Sannitica	3.657	C
63	Roccamonfina	3.534	C
64	Rocca D'Evandro	3.283	C
65	Mignano Monte Lungo	3.248	C
66	Pastorano	3.017	C
67	Pietravairano	2.975	C
68	Valle di Maddaloni	2.753	C
69	Santa Maria La Fossa	2.752	C
70	Riardo	2.351	C
71	Piana di Monte Verna	2.344	C
72	Sant'Angelo d'Alife	2.304	C
73	Marzano Appio	2.268	C
74	Baia e Latina	2.209	C
75	Galluccio	2.172	C
76	Dragoni	2.144	C
77	San Potito Sannitico	1.944	C
78	Camigliano	1.913	C
79	Caianello	1.806	C
80	Presenzano	1.758	C
81	Pontelatone	1.707	C
82	Ruviano	1.682	C
83	Castel Campagnano	1.599	C
84	Pratella	1.580	C
85	Capriati a Volturno	1.550	C
86	Formicola	1.528	C
87	Prata Sannita	1.521	C
88	Castello del Matese	1.510	C
89	Ailano	1.378	C
90	Raviscanina	1.335	C

91	Conca della Campania	1.259	C
92	Castel di Sasso	1.177	C
93	Liberi	1.144	C
94	San Gregorio Matese	996	C
95	San Pietro Infine	934	C
96	Tora e Piccilli	926	C
97	Valle Agricola	916	C
98	Roccaromana	866	C
99	Fontegreca	841	C
100	Letino	715	C
101	Giano Vetusto	650	C
102	Gallo Matese	589	C
103	Rocchetta e Croce	472	C
104	Ciorlano	414	C
	<b>Totale</b>	<b>924.614</b>	

AMBITO DITRETTUALE CALORE IRPINO			
n.	COMUNE	POPOLAZIONE DATI ISTAT	FASCIA
1	Benevento	60.504	A
2	Avellino	55.171	A
3	Ariano Irpino	22.890	B
4	Montoro	19.634	B
5	Montesarchio	13.501	B
6	Solofra	12.539	B
7	Mercogliano	12.299	B
8	Monteforte Irpino	11.400	B
9	Sant'Agata De' Goti	11.202	B
10	Atripalda	11.056	B
11	San Giorgio del Sannio	9.928	B
12	Cervinara	9.701	B
13	Grottaminarda	8.202	B
14	Airola	8.146	B
15	Avella	7.930	B
16	Montella	7.858	B
17	Mirabella Eclano	7.762	B
18	Telese Terme	7.381	B
19	Serino	7.013	B
20	Lioni	6.217	B
21	Apice	5.727	B
22	Forino	5.464	B
23	Mugnano del Cardinale	5.357	B
24	Montemiletto	5.332	B
25	Guardia Sanframondi	5.118	B
26	Morccone	4.952	C
27	San Martino Valle Caudina	4.912	C

28	San Bartolomeo in Galdo	4.892	C
29	Baiano	4.750	C
30	Calitri	4.749	C
31	Sant'Angelo a Cupolo	4.334	C
32	Altavilla Irpina	4.265	C
33	Nusco	4.218	C
34	Sant'Angelo dei Lombardi	4.144	C
35	Cusano Mutri	4.132	C
36	Limatola	4.123	C
37	Moiano	4.118	C
38	San Salvatore Telesino	4.046	C
39	Aiello del Sabato	4.013	C
40	Paduli	4.000	C
41	Cerreto Sannita	3.973	C
42	Solopaca	3.861	C
43	Frigento	3.854	C
44	Bisaccia	3.835	C
45	Montecalvo Irpino	3.791	C
46	Pratola Serra	3.788	C
47	Sperone	3.717	C
48	San Nicola Manfredi	3.716	C
49	Faicchio	3.684	C
50	Rotondi	3.611	C
51	Lauro	3.547	C
52	Gesualdo	3.534	C
53	Caposele	3.494	C
54	Ceppaloni	3.428	C
55	Torrecuso	3.426	C
56	Foglianise	3.426	C
57	San Marco dei Cavoti	3.422	C
58	Montefalcione	3.365	C
59	Volturara Irpina	3.327	C
60	Bagnoli Irpino	3.243	C
61	Fontanarosa	3.217	C
62	Manocalzati	3.156	C
63	San Leucio del Sannio	3.139	C
64	Pietrelcina	3.123	C
65	Sturno	3.092	C
66	Contrada	3.051	C
67	Sirignano	3.012	C
68	San Giorgio La Molara	3.005	C
69	Prata di Principato Ultra	2.961	C
70	Flumeri	2.950	C
71	Vitulano	2.940	C
72	Montemarano	2.887	C
73	Amorosi	2.832	C

74	Dugenta	2.767	C
75	Vallata	2.766	C
76	Apollosa	2.675	C
77	Calvi	2.669	C
78	Ponte	2.596	C
79	Cesinali	2.590	C
80	Castelvenere	2.577	C
81	San Michele di Serino	2.540	C
82	Bonito	2.497	C
83	Venticano	2.481	C
84	Colle Sannita	2.454	C
85	Baselice	2.443	C
86	Pago Veiano	2.439	C
87	Circello	2.432	C
88	Capriglia Irpina	2.410	C
89	Taurasi	2.409	C
90	Paternopoli	2.408	C
91	Lacedonia	2.380	C
92	Roccabascerana	2.368	C
93	Pietradefusi	2.360	C
94	Frasso Telesino	2.358	C
95	Chiusano di San Domenico	2.309	C
96	Durazzano	2.258	C
97	Montefredane	2.256	C
98	San Lorenzello	2.243	C
99	Santo Stefano del Sole	2.225	C
100	Pontelandolfo	2.181	C
101	Torella dei Lombardi	2.178	C
102	San Lorenzo Maggiore	2.157	C
103	Pannarano	2.150	C
104	Ospedaletto d'Alpinolo	2.092	C
105	Bucciano	2.087	C
106	Cautano	2.074	C
107	Castelfranci	2.060	C
108	Paolisi	2.050	C
109	Arpaia	2.012	C
110	Pesco Sannita	1.976	C
111	Andretta	1.956	C
112	Quindici	1.944	C
113	Melito Irpino	1.929	C
114	Melizzano	1.915	C
115	Grottolella	1.906	C
116	Quadrelle	1.884	C
117	Domicella	1.877	C
118	Casalbore	1.858	C
119	Fragneto Monforte	1.864	C

120	Pago del Vallo di Lauro	1.838	C
121	Buonalbergo	1.753	C
122	Guardia Lombardi	1.742	C
123	Marzano di Nola	1.734	C
124	Aquilonia	1.720	C
125	Villanova del Battista	1.711	C
126	Moschiano	1.670	C
127	San Sossio Baronia	1.664	C
128	Summonte	1.635	C
129	Molinara	1.634	C
130	Castelvetere sul Calore	1.624	C
131	Paupisi	1.617	C
132	Lapio	1.585	C
133	San Potito Ultra	1.569	C
134	Montefalcone di Val Fortore	1.567	C
135	Sant'Andrea di Conza	1.566	C
136	Taurano	1.563	C
137	Pietrastornina	1.552	C
138	Campoli del Monte Taburno	1.546	C
139	Tocco Caudio	1.533	C
140	Teora	1.515	C
141	Castelpagano	1.492	C
142	Bonea	1.475	C
143	Carife	1.439	C
144	Santa Lucia di Serino	1.425	C
145	Foiano di Val Fortore	1.410	C
146	Vallesaccarda	1.406	C
147	Conza della Campania	1.391	C
148	Casalduni	1.395	C
149	Puglianello	1.370	C
150	Montefusco	1.353	C
151	Torre Le Nocelle	1.351	C
152	Morra De Sanctis	1.308	C
153	Santa Paolina	1.295	C
154	Castelpoto	1.281	C
155	Castelvetere in Val Fortore	1.269	C
156	Scampitella	1.258	C
157	San Martino Sannita	1.254	C
158	Forchia	1.246	C
159	Reino	1.219	C
160	Fragneto L'Abate	1.076	C
161	Campolattaro	1.064	C
162	Luogosano	1.208	C
163	San Mango sul Calore	1.203	C
164	Candida	1.156	C
165	Savignano Irpino	1.151	C

166	Castel Baronia	1.145	C
167	Zungoli	1.133	C
168	Trevico	1.004	C
69	Villamaina	1.003	C
170	Cassano Irpino	994	C
171	Santa Croce del Sannio	938	C
172	Castelfranco in Miscano	929	C
173	San Nazaro	918	C
174	Tufo	882	C
175	Rocca San Felice	861	C
176	Sant'Angelo all'Esca	820	C
177	San Lupo	820	C
178	Salza Irpina	785	C
179	Monteverde	783	C
180	Arpaise	778	C
181	San Nicola Baronia	767	C
182	Sant'Angelo a Scala	736	C
183	Greci	709	C
184	Parolise	677	C
185	Sassinoro	647	C
186	Sant'Arcangelo Trimonte	595	C
187	Sorbo Serpico	586	C
188	Torrioni	558	C
189	Pietraroja	553	C
190	Chianche	497	C
191	Ginestra degli Schiavoni	486	C
192	Montaguto	429	C
193	Petruro Irpino	344	C
194	Cairano	332	C
	<b>Totale</b>	<b>706.503</b>	

<b>AMBITO DITRETTUALE SARNESE VESUVIANO</b>			
<b>n.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>POPOLAZIONE DATI ISTAT</b>	<b>FASCIA</b>
1	Torre del Greco	86.793	A
2	Castellammare di Stabia	66.681	A
3	Portici	55.537	A
4	Ercolano	53.972	A
5	Scafati	50.942	A
6	Casalnuovo di Napoli	50.046	A
7	Nocera inferiore	46.386	A
8	San Giorgio a Cremano	45.779	A
9	Torre Annunziata	42.868	A
10	Pomigliano d'Arco	39.977	A
11	Pagani	38.064	A

12	Somma Vesuviana	35.368	A
13	Nola	34.401	A
14	Angri	33.826	A
15	Sarno	31.414	A
16	Marigliano	30.149	A
17	San Giuseppe Vesuviano	29.912	B
18	Gragnano	29.310	B
19	Boscotrecase	28.350	B
20	Sant'Anastasia	27.860	B
21	Pompei	25.397	B
22	Nocera Superiore	24.307	B
23	Ottaviano	23.908	B
24	Volla	23.596	B
25	Mercato San Severino	22.322	B
26	Poggioreale	21.878	B
27	Vico Equense	21.019	B
28	Sant'Antonio Abate	19.753	B
29	Cercola	18.465	B
30	Terzigno	18.400	B
31	Sorrento	16.724	B
32	Brusciano	16.402	B
33	Saviano	16.000	B
34	Palma Campania	15.680	B
35	Massa Lubrense	14.182	B
36	Fisciano	13.828	B
37	Castel San Giorgio	13.680	B
38	Pollena Trocchia	13.567	B
39	Piano di Sorrento	13.159	B
40	Cicciano	12.920	B
41	Santa Maria la Carità	11.789	B
42	San Gennaro Vesuviano	11.740	B
43	San Valentino Torio	10.889	B
44	Boscotrecase	10.353	B
45	San Marzano sul Sarno	10.443	B
46	Siano	10.008	B
47	San Sebastiano al Vesuvio	9.257	B
48	Sant'Agnello	9.102	B
49	Trecase	9.094	B
50	Roccapiemonte	9.101	B
51	Sant'egidio del Monte Albino	8.949	B
52	Striano	8.398	B
53	Meta	8.032	B
54	Castello di cisterna	7.811	B
55	Mariglianella	7.749	B
56	Cimitile	7.256	B

57	Capri	7.224	B
58	Roccarainola	7.113	B
59	Anacapri	6.926	B
60	San Vitaliano	6.461	B
61	Lettere	6.204	B
62	Pimonte	5.985	B
63	Scisciano	5.899	B
64	Bracigliano	5.557	B
65	Massa di Somma	5.491	B
66	Camposano	5.341	B
67	Visciano	4.463	C
68	Casola di Napoli	3.883	C
69	Tufino	3.785	C
70	San Paolo Bel Sito	3.535	C
71	Casamarciano	3.304	C
72	Corbara	2.549	C
73	Carbonara di Nola	2.401	C
74	Comiziano	1.832	C
75	Liveri	1.618	C
76	Calvanico	1.541	C
	<b>Totale</b>	<b>1.463.905</b>	

AMBITO DISTRETTUALE SELE			
n.	COMUNE	POPOLAZIONE DATI ISTAT	FASCIA
1	Salerno	135.603	A
2	Cava de' Tirreni	54.071	A
3	Battipaglia	50.868	A
4	Eboli	39.838	A
5	Pontecagnano Faiano	25.914	B
6	Capaccio	22.781	B
7	Agropoli	21.226	B
8	Baronissi	16.962	B
9	Campagna	16.532	B
10	Bellizzi	13.578	B
11	Montecorvino Rovella	12.789	B
12	Sala Consilina	12.673	B
13	Giffoni Valle Piana	12.035	B
14	Pellezzano	10.957	B
15	Montecorvino Pugliano	10.602	B
16	Castellabate	9.059	B
17	Vallo della Lucania	8.625	B
18	Teggiano	8.030	B
19	Vietri sul Mare	7.987	B

20	Agerola	7.590	B
21	Roccadaspide	7.263	B
22	Altavilla Silentina	7.064	B
23	Camerota	7.025	B
24	Olevano sul Tusciano	6.897	B
25	Sapri	6.803	B
26	Montesano sulla Marcellana	6.770	B
27	San Cipriano Picentino	6.621	B
28	Albanella	6.514	B
29	Ascea	5.859	B
30	Maiori	5.607	B
31	Padula	5.361	B
32	Polla	5.321	B
33	Giffoni Sei Casali	5.277	B
34	Casal Velino	5.219	B
35	Centola	5.215	B
36	Amalfi	5.167	B
37	Buccino	5.107	B
38	Sassano	5.021	B
39	San Gregorio Magno	4.327	C
40	Tramonti	4.142	C
41	Palomonte	4.024	C
42	Serre	4.020	C
43	Positano	3.951	C
44	Oliveto Citra	3.833	C
45	San Giovanni a Piro	3.808	C
46	Colliano	3.659	C
47	Contursi Terme	3.406	C
48	Sicignano degli Alburni	3.378	C
49	Vibonati	3.281	C
50	Santa Marina	3.227	C
51	Acerno	2.831	C
52	Minori	2.791	C
53	Sant'Arsenio	2.788	C
54	Caggiano	2.780	C
55	Castelnuovo Cilento	2.737	C
56	Pisciotta	2.669	C
57	San Mango Piemonte	2.663	C
58	Sanza	2.642	C
59	Montecorice	2.635	C
60	Buonabitacolo	2.567	C
61	Castel San Lorenzo	2.515	C
62	Ravello	2.500	C
63	Calabritto	2.427	C
64	Ceraso	2.437	C
65	Pollica	2.398	C

66	Auletta	2.367	C
67	Atena Lucana	2.328	C
68	Novi Velia	2.309	C
69	Ogliastro Cilento	2.256	C
70	Postiglione	2.180	C
71	Cetara	2.180	C
72	Torre Orsaia	2.145	C
73	Montano Antilia	2.115	C
74	Praiano	2.046	C
75	Salento	2.002	C
76	Caselle in Pittari	1.994	C
77	Celle di Bulgheria	1.933	C
78	Moio della Civitella	1.855	C
79	Torchiaro	1.845	C
80	Perdifumo	1.791	C
81	Castelcivita	1.762	C
82	Roccamare	1.750	C
83	San Rufo	1.728	C
84	San Pietro al Tanagro	1.726	C
85	Trentinara	1.675	C
86	Valva	1.672	C
87	Omignano	1.633	C
88	Rofrano	1.606	C
89	Laurino	1.595	C
90	Monte San Giacomo	1.584	C
91	Aquara	1.560	C
92	Scala	1.536	C
93	Laviano	1.458	C
94	Casaletto Spartano	1.437	C
95	Castiglione del Genovesi	1.389	C
96	Sessa Cilento	1.358	C
97	Piaggine	1.347	C
98	Felitto	1.309	C
99	Gioi	1.298	C
100	Giungano	1.284	C
101	Torraca	1.280	C
102	Cicerale	1.240	C
103	Futani	1.228	C
104	Casalbuono	1.195	C
105	Laureana Cilento	1.189	C
106	Petina	1.168	C
107	Ricigliano	1.162	C
108	Orria	1.103	C
109	Lustra	1.093	C
110	Cannalonga	1.065	C
111	Alfano	1.045	C

112	Prignano Cilento	1.020	C
113	Ispani	1.014	C
114	Perito	958	C
115	San Mauro Cilento	915	C
116	Stio	889	C
117	Controne	888	C
118	Rutino	864	C
119	Senerchia	841	C
120	Atrani	850	C
121	Laurito	817	C
122	Furore	810	C
123	Roscigno	802	C
124	Bellosguardo	794	C
125	Stella Cilento	754	C
126	Magliano Vetere	706	C
127	Conca dei Marini	688	C
128	Pertosa	688	C
129	Morigerati	676	C
130	Ottati	639	C
131	Sant'Angelo a Fasanello	638	C
132	Castelnuovo di Conza	626	C
133	San Mauro La Bruca	613	C
134	Corleto Monforte	599	C
135	Cuccaro Vetere	580	C
136	Salvitelle	573	C
137	Monteforte Cilento	553	C
138	Tortorella	528	C
139	Sacco	505	C
140	Santomenna	450	C
141	Campora	443	C
142	Romagnano al Monte	370	C
143	Serramezzana	328	C
144	Valle dell'Angelo	254	C
	<b>Totale</b>	<b>787.761</b>	

**ALLEGATO D ALLO STATUTO DELL'ENTE IDRICO CAMPANO**  
**Ripartizione dei seggi dei Consigli Distrettuali**

		Popolazione totale per fascia (Dati ISTAT )	Numero Comuni per fascia	Seggi assegnati
FASCIA A	oltre 30.000 abitanti	1.725.877	15	25*
FASCIA B	5.000 - 29.999 abitanti	246.579	15	4
FASCIA C	0 - 4.999 abitanti	8.004	2	1*
<b>Totale</b>		<b>1.980.460</b>	<b>32</b>	<b>30</b>

**Tabella D.1.** Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per l'ambito distrettuale Napoli.

\* Attribuzione secondo l'articolo 13, comma 2 dello Statuto.

		Popolazione totale per fascia (Dati ISTAT )	Numero Comuni per fascia	Seggi assegnati
FASCIA A	oltre 30.000 abitanti	742.203	16	15
FASCIA B	5.000 - 29.999 abitanti	692.791	50	14
FASCIA C	0 - 4.999 abitanti	28.911	10	1
<b>Totale</b>		<b>1.463.905</b>	<b>76</b>	<b>30</b>

**Tabella D.2.** Fasce demografiche per l'ambito distrettuale Sarnese Vesuviano.

		Popolazione totale per fascia (Dati ISTAT)	Numero Comuni per fascia	Seggi assegnati
FASCIA A	oltre 30.000 abitanti	280.380	4	11
FASCIA B	5.000 - 29.999 abitanti	325.451	34	12
FASCIA C	0 - 4.999 abitanti	181.930	106	7
<b>Totale</b>		<b>787.761</b>	<b>144</b>	<b>30</b>

**Tabella D.3.** Fasce demografiche per l'ambito distrettuale Sele.

		Popolazione totale per fascia (Dati ISTAT )	Numero Comuni per fascia	Seggi assegnati
FASCIA A	oltre 30.000 abitanti	242.157	5	8
FASCIA B	5.000 - 29.999 abitanti	584.591	51	19
FASCIA C	0 - 4.999 abitanti	97.866	48	3
<b>Totale</b>		<b>924.614</b>	<b>104</b>	<b>30</b>

**Tabella D.4.** Fasce demografiche per l'ambito distrettuale Terra di Lavoro.

		Popolazione totale per fascia (Dati ISTAT )	Numero Comuni per fascia	Seggi assegnati
FASCIA A	oltre 30.000 abitanti	115.675	2	5
FASCIA B	5.000 - 29.999 abitanti	221.657	23	9
FASCIA C	0 - 4.999 abitanti	369.657	169	16
<b>Totale</b>		<b>706.989</b>	<b>194</b>	<b>30</b>

**Tabella D.5.** Fasce demografiche per l'ambito distrettuale Calore Irpino.

## ALLEGATO E ALLO STATUTO DELL'ENTE IDRICO CAMPANO

### Norme per l'elezione dei Coordinatori del Consiglio di Distretto di cui all'art.13 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15.

#### Art.1

##### *(Elettorato attivo e passivo)*

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i componenti del Consiglio di Distretto eletti secondo le modalità dell'allegato B.

#### Art.2

##### *(Indizione delle elezioni)*

1. In caso di cessazione dall'incarico del coordinatore del Consiglio di Distretto l'elezione è indetta entro trenta giorni dal consigliere con la maggiore età anagrafica che ne dà comunicazione scritta ai componenti del Consiglio. In assenza di elezioni nel termine indicato, il Presidente dell'EIC diffida il Consiglio di Distretto nella persona del consigliere con maggiore età anagrafica a procedere a nuove elezioni. In caso di ritardo per ulteriori 15 giorni, il Presidente dell'EIC procede alla convocazione del Consiglio di distretto per le elezioni del coordinatore.

La convocazione è anche pubblicata sul sito internet dell'EIC.

#### Art.3

##### *(Candidati)*

1. Sono eleggibili i componenti del Consiglio di Distretto che abbiano comunicato la candidatura in forma scritta al componente con la maggiore età anagrafica del Consiglio di Distretto a cui afferiscono ed al Presidente dell'EIC almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni. Per essere valida la candidatura deve essere sottoscritta da almeno altri 6 componenti del Consiglio di Distretto.

#### Art.4

##### *(Modalità di elezione)*

1. Presiede il seggio elettorale il componente del Consiglio di Distretto con la maggiore età anagrafica tra i componenti non candidati, coadiuvato dai due componenti del Consiglio di minore età anagrafica, se non candidati.
2. Ogni componente del Consiglio di Distretto può esprimere un unico voto su apposita scheda all'uopo predisposta, attribuendolo ad uno dei Candidati di cui all'Art.3. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.

#### Art.5

##### *(Attribuzione del ruolo)*

1. Il Consiglio elegge il coordinatore a maggioranza dei votanti. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti attribuiti risulterà eletto il candidato di età anagrafica minore.

## ALLEGATO F ALLO STATUTO DELL'ENTE IDRICO CAMPANO

### Norme per l'elezione dei componenti del Comitato esecutivo di cui all'art.8 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15.

#### Art.1

##### *(Elettorato attivo e passivo)*

1. Il Comitato esecutivo si compone di venti membri tra cui sono inclusi di diritto i cinque coordinatori dei Consigli di distretto di cui all'articolo 13 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15. Sono eleggibili a componente del comitato esecutivo i restanti componenti già eletti nei Consigli di distretto di cui all'art.13 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15, in proporzione di un componente per ogni trecentocinquantamila abitanti rappresentati dal distretto, come riportato in allegato H.

#### Art.2

##### *(Indizione delle elezioni)*

1. L'elezione dei membri del Comitato esecutivo è indetta dal coordinatore del Consiglio di distretto almeno 15 giorni prima della data delle elezioni con comunicazione diretta ai componenti del Consiglio. I componenti a qualsiasi titolo decaduti del Comitato esecutivo vengono sostituiti a seguito di elezioni del Consiglio di distretto di appartenenza dei componenti decaduti da prevedersi entro 30 giorni dalla cessazione. In caso di ritardo per ulteriori 15 giorni, il Presidente dell'EIC procede alla convocazione del Consiglio di distretto per la sostituzione dei componenti decaduti. La convocazione è anche pubblicata sul sito internet dell'EIC.

#### Art.3

##### *(Candidati)*

1. Sono eleggibili nel comitato esecutivo i componenti dei Consigli di distretto che abbiano comunicato la candidatura in forma scritta al Coordinatore del Consiglio di distretto a cui afferiscono ed al Presidente dell'EIC almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni. Per essere valida la candidatura deve essere sottoscritta da almeno altri 2 componenti del Consiglio di distretto.

#### Art.4

##### *(Modalità di elezione)*

1. Presiede il seggio elettorale il coordinatore del Consiglio di distretto, coadiuvato dai due componenti del Consiglio di minore età anagrafica, se non candidati.
2. Ogni componente del Consiglio di distretto può esprimere un unico voto su apposita scheda all'uopo predisposta, attribuendolo ad uno dei Candidati di cui all'Art.3. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

#### Art.5

##### *(Attribuzione dei seggi)*

1. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti nei limiti del numero di seggi del Comitato esecutivo attribuibili al distretto. In caso di parità di voti attribuiti risulteranno eletti i candidati di età anagrafica minore.

## ALLEGATO G ALLO STATUTO DELL'ENTE IDRICO CAMPANO

### Norme per l'elezione del Presidente dell'EIC di cui alla legge regionale 2 dicembre 2015, n.15.

#### Art.1

##### *(Elettorato attivo e passivo)*

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i componenti del Comitato esecutivo di cui all'art. 8 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15.

#### Art.2

##### *(Indizione delle elezioni)*

1. L'elezione del Presidente è indetta dal componente del Comitato Esecutivo con la maggiore età anagrafica che ne dà comunicazione scritta ai componenti del Comitato. La convocazione è anche pubblicata sul sito internet dell'EIC ovvero in sede di prima applicazione, sui siti degli Enti d'Ambito di cui alla legge regionale n. 14 del 21 maggio 1997.

#### Art.3

##### *(Candidati)*

1. Sono eleggibili i componenti del Comitato che abbiano comunicato la candidatura in forma scritta al componente con la maggiore età anagrafica del Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni.

#### Art.4

##### *(Modalità di elezione)*

1. E' preposto al seggio elettorale il componente del Comitato con la maggiore età anagrafica tra i non candidati.
2. Ogni componente del Comitato può esprimere un unico voto su apposita scheda all'uopo predisposta, attribuendolo ad uno dei candidati di cui all'art. 3. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti

#### Art.5

##### *(Attribuzione del ruolo)*

1. Il Comitato elegge il Presidente dell'EIC a maggioranza dei votanti. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti attribuiti risulterà eletto il candidato di età anagrafica minore.

**ALLEGATO H ALLO STATUTO DELL'ENTE IDRICO CAMPANO****Ripartizione dei seggi del Comitato esecutivo**

Il Comitato esecutivo si compone di venti membri. Sono membri di diritto i cinque coordinatori dei Consigli di Distretto di cui all'articolo 13 della legge regionale dicembre 2015, n.15. Quindici membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti con le modalità di cui all'allegato F, in proporzione di un componente ogni trecentocinquantamila abitanti residenti nel distretto.

	<b>Componenti del Comitato Esecutivo</b>
Coordinatori dei Consigli di distretto	5
Componenti eletti dal Consiglio di distretto Napoli	5
Componenti eletti dal Consiglio di distretto Sarnese Vesuviano	4
Componenti eletti dal Consiglio di distretto Sele	2
Componenti eletti dal Consiglio di distretto Terra di Lavoro	2
Componenti eletti dal Consiglio di distretto Calore Irpino	2
<b>Totale</b>	<b>20</b>

## ALLEGATO I ALLO STATUTO DELL'ENTE IDRICO CAMPANO

### Schema di contratto del Direttore Generale di cui all'art.10 della Legge Regionale 2 dicembre 2015, n.15.

#### PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 15/2015 ha previsto all'art. 10, comma 2, lettera n) che lo schema di contratto del Direttore Generale dell'EIC sia allegato allo Statuto dell'Ente Idrico Campano;
- la Giunta Regionale della Campania nella Deliberazione n.885 del 29.12.2015 ha approvato lo Statuto dell'EIC;
- tale Statuto all'allegato I riporta lo schema di contratto qui utilizzato;
- il Comitato Esecutivo con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ha nominato il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ quale Direttore Generale dell'Ente Idrico Campano

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto

#### TRA

L'Ente Idrico Campano, in persona del Presidente , sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_ domiciliato per gli effetti del presente contratto nel comune di Napoli, via Santa Lucia, demandato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della deliberazione della Giunta regionale n.885 del 29.12.2015;

E

l/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ (nel prosieguo Direttore Generale), nato/a a \_ ( \_\_\_\_\_ ), in data \_\_\_\_\_ e residente nel comune di \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'EIC;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 (Natura e durata)

L'EIC conferisce l'incarico di Direttore Generale dell'Ente al/alla dott./a, che accetta, per la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se a, salvo quanto previsto dall'art. 6.

L'incarico, rinnovabile una sola volta è conferito ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 15/2015 nonché della normativa statale e regionale vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'EIC. E' preclusa quindi la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

In particolare, il Direttore generale deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

#### Articolo 2 (Oggetto)

Il Direttore Generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla L.R. 15/2015, dallo Statuto dell'EIC nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, nonché la leggi e da atti di programmazione regionale.

Il Direttore generale risponde al Comitato Esecutivo del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'EIC, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si obbliga a rispettare, in coerenza con le disposizioni, l'equilibrio economico e finanziario dell'Ente

#### Articolo 3 (Obbligo di riservatezza e di informazione)

Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/1990 e s.m.i., alla L.R. 19/2007, nonché ai decreti legislativi 196/2003 e s.m.i. e 33/2013, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'EIC e per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Il Direttore Generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'EIC dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e si impegna a fornire alla Regione, all'AEEGSI ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti,

tutti i dati e le notizie richieste.

#### **Articolo 4 (Corrispettivo)**

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore Generale è attribuito, a carico del bilancio dell'Ente e per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di euro \_\_\_\_\_ corrispondente ai dirigenti della Regione Campania con incarico di Direttore Generale.

Tale compenso è definito in attuazione della deliberazione del Comitato Esecutivo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è comprensivo di tutte le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'EIC ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

Con la sottoscrizione del contratto il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.

Al Direttore Generale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nei limiti e secondo modalità stabilite per il Direttori Generali della Regione Campania.

#### **Articolo 5 (Quota incentivante)**

Il trattamento economico annuo può essere integrato ogni anno di un'ulteriore quota, in ogni caso, non superiore al 20% del trattamento stesso, e corrisposto, con deliberazione del Comitato esecutivo, in correlazione al raggiungimento dei risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dall'EIC. La corresponsione dell'integrazione al trattamento economico è subordinata alla verifica da parte del Comitato Esecutivo dell'EIC del raggiungimento degli obiettivi stessi.

L'onere finanziario relativo è a carico del bilancio dell'EIC.

#### **Articolo 6 (Estinzione del rapporto)**

Le parti convengono che il contratto è risolto nei casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali. In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo, nonché per qualsiasi altra giusta causa che comporti la decadenza della carica di Direttore Generale nulla è dovuto da parte dell'Ente a titolo di indennità di recesso. In caso di recesso anticipato da parte del Direttore Generale, salva la possibilità delle parti di addivenire alla risoluzione consensuale del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il Direttore Generale è tenuto al pagamento all'EIC di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di mancato preavviso.

#### **Articolo 7 (Tutela legale)**

Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Ente e anticipata da questo; la relativa delibera inviata al collegio sindacale. Il rinvio a giudizio del Direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore Generale accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'ente provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore generale, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva.

#### **Articolo 8 (Controversie e foro competente)**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto. Il Foro competente è quello di Napoli

#### **Articolo 9 (Spese di bollo e registrazione)**

Il presente contratto, redatto in bollo, è registrato in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 o ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del Direttore generale.

Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale.

Napoli, il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EIC

IL PRESIDENTE DELL'EIC

**AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 Centro – Via Comunale del Principe 13/a – 80145 Napoli – CF Partita IVA 0632813211 - Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a Tempo Determinato di n° 4 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, per la durata di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabili.**

In esecuzione della deliberazione del 08/07/2019, n° 768, esecutiva a norma di legge, è indetto Avviso Pubblico a tempo determinato, per soli titoli, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica per la durata di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabili, nelle more dell'espletamento dell'Avviso Pubblico di Mobilità Regionale e Interregionale a tempo indeterminato.

**E' fatta salva la possibilità di cessazione anticipata dell'incarico a t.d., in caso di conclusione, nei termini di cui sopra, della procedura concorsuale.**

E' garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come stabilito dall'art. 3, comma 2, del d.p.r. n° 487/94 a cui rinvia l'art.2 del d.p.r. n° 483/97. e dagli artt. 33 e 57 del Dlg. 165/2001.

**INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall' Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura selettiva ed avverrà esclusivamente a cura delle persone all'uopo preposte, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE (GDPR 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Ufficio del Personale c/o U.O.C. Gestione Risorse Umane, con sede in Napoli, via Comunale del Principe 13/C, 80145 Napoli.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è contattabile al seguente indirizzo: ASL Napoli 1 Centro - Responsabile della Protezione

dei dati personali, via Comunale del Principe 13, 80145 Napoli, email:  
[rpd@aslnapoli1centro.it](mailto:rpd@aslnapoli1centro.it)

### **REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE**

- 1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
- 2) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
- 3) Specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o affine, nei limiti della normativa vigente. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

### **REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**

- 1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- 2) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni e degli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica;
- 3) assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;
- 4) essere in regola con gli obblighi di leva;
- 5) assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d'impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- 6) assenza di cause ostative all'accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.

La partecipazione all'avviso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 3 della Legge 127/97 e s.m.i.

**I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione. Il difetto anche di uno dei soli requisiti prescritti comporta la non ammissione all'Avviso.**

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura.

**DOMANDA DI AMMISSIONE**

Nella domanda di ammissione all'Avviso, redatta in carta semplice, **secondo lo schema allegato A)**, il candidato deve dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n° 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. n° 445/2000, quanto segue:

- a)** il cognome e il nome;
- b)** la data, il luogo di nascita e la residenza;
- c)** possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- d)** il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- e)** le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti;
- f)** la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- g)** i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti dal bando;
- h)** l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, con indicazione della provincia dell'Ordine, del numero e della data di iscrizione;
- i)** i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Le eventuali dichiarazioni di servizio devono indicare, per ciascuna di esse, le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività. Deve essere altresì chiaramente indicato se il servizio è stato prestato presso Enti Pubblici, Strutture private accreditate/convenzionate con il SSN ovvero Enti di natura privata;
- j)** di non essere a conoscenza di cause ostative all'istaurazione del rapporto di lavoro pubblico;
- k)** gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, e successive modifiche ed integrazioni;
- l)** l'accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N.;
- m)** accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
- n)** il consenso al trattamento dei dati personali. (Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento GDPR UE 2016/679, i dati personali, anche di natura sensibile o giudiziaria, forniti dai candidati per la partecipazione al concorso, saranno trattati esclusivamente per la finalità di gestione del medesimo e per l'eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto di lavoro)
- o)** il domicilio o indirizzo PEC (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve esser loro fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente all'Avviso. I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti d'indirizzo all'Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato;

**La domanda deve essere accompagnata da valido documento di identità personale, a pena l'esclusione dalla procedura.**

**La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445.**

**Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'Avviso l'omissione:**

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
- della fotocopia del documento di riconoscimento.

**La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.**

#### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Alla domanda di partecipazione all'Avviso il candidato deve allegare:

**a)** autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione all'Avviso e dei requisiti preferenziali; per quanto concerne l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri dovrà essere indicata la provincia dell'Ordine, il numero e data di iscrizione.

**b)** tutte le certificazioni relative ai titoli e i servizi che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. A tale proposito si ribadisce che nelle dichiarazioni di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, la disciplina di inquadramento, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività. Deve essere altresì chiaramente indicato se il servizio è stato prestato presso Enti Pubblici, Strutture private accreditate/convenzionate con il SSN ovvero Enti di natura privata, nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79 indicando, in caso affermativo, la percentuale di abbattimento del punteggio applicabile nella fattispecie;

**c)** le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopie autocertificate;

**d)** il curriculum formativo e professionale, possibilmente in formato europeo, redatto in carta semplice, datato e firmato, **che non può, comunque, avere valore di autocertificazione**, le attività in esso dichiarate saranno prese in esame solo se formalmente documentate;

**e)** un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;

**f)** Copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità dell'istanza di partecipazione.

#### **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Alla suddetta procedura si applicano le norme in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi (D.P.R. 28/12/200 n° 445). Tutti i documenti devono essere prodotti in

originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla succitata normativa.

Il candidato, potrà produrre in luogo del titolo, dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., relative ad esempio: titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46.

Potrà inoltre produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. secondo lo schema **allegato B)** corredato di fotocopia di un valido documento di identità.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al DPR 445/2000.

L'Azienda procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze, anche di ordine penale, di cui all'art. 76 del DPR 445/2000, e il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta;

Si rammenta che ai sensi dell'art. 15 della L. 183/2011 i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono validi ed utilizzabili soltanto nei rapporti con i soggetti privati. Questa Azienda, pertanto, non potrà valutare certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni che dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato e contenente tutte le informazioni e i dati richiesti;

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di questa Azienda Sanitaria.

Ultimata la procedura concorsuale, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sulla Gazzetta Ufficiale, potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale contenzioso in atto, l'Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità.

#### **MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di partecipazione all'Avviso, alla quale va acclusa la documentazione, deve essere intestata al Direttore Generale dell'Azienda e va inoltrata tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: **Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro – Direzione Generale – U.OC. Risorse Umane – Via Comunale del Principe, 13/A - 80145 Napoli**. Il plico contenente la domanda e la documentazione, dovrà recare oltre il cognome, il nome, il domicilio, anche l'indicazione "Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico a n° 4 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica".

Fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente bando, è consentita la modalità di invio della domanda di partecipazione e

della relativa documentazione, tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo PEC : [selezioni@pec.aslna1centro.it](mailto:selezioni@pec.aslna1centro.it) a condizione che il candidato disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata.

A tal fine si precisa che saranno prese in considerazione solo le domande:

1. inviate in un unico file in formato PDF;
  2. sottoscritte con firma digitale del candidato, con in allegato certificato del certificatore accreditato;
- oppure
3. con scansione della domanda sottoscritta con firma autografa del candidato con allegata la scansione del documento di riconoscimento valido.

Il Termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico scade il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. **Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di scadenza. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti, trasmessi tramite spedizione postale o PEC, è perentorio.** L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetti. **Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione nel BURC.**

Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l'esclusione dalla procedura. L'Amministrazione non assume, fin da ora, ogni responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambio d'indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione richiesta.

### **AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI**

L'Amministrazione provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente bando all'ammissione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato del Direttore Generale.

L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet Aziendale: <http://www.aslnapoli1centro.it> nell'apposito link "Concorsi e Avvisi", e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

La sola esclusione, sarà altresì notificata agli interessati, entro trenta giorni dall'esecutività della relativa deliberazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC se indicata dal candidato.

### COMMISSIONE ESAMINATRICE

La valutazione dei titoli sarà effettuata da una Commissione nominata con apposito atto del Direttore Generale dell'Azienda.

### VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione, nel formulare la graduatoria, dispone, complessivamente, di 20 punti così ripartiti:

- |   |          |
|---|----------|
| a) titoli di carriera                   | punti 10 |
| b) titoli accademici e di studio        | punti 3  |
| c) pubblicazioni di titoli scientifici  | punti 3  |
| d) curriculum formativo e professionale | punti 4  |

Le categorie dei titoli ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui al D.P.R. 483/1997. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici, dei curricula, nonché dei titoli accademici e di studio si applicheranno i criteri di cui agli articoli 11 e 27 del citato decreto.

Nel caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art.5 del D.P.R. n.487/94, purché documentate, e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191\1998.

### FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione, al termine della valutazione, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. La stessa sarà approvata con apposito atto dal Direttore Generale.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet Aziendale <http://www.aslnapoli1centro.it> nell'area Avvisi e Concorsi.

### CONFERIMENTO DEI POSTI

I vincitori dell'Avviso saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che l'Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale a tempo determinato quale Dirigente Medico, ai sensi del Vigente CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN.

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell'effettiva immissione in servizio.

Ai vincitori, assunti a tempo determinato, sarà attribuito il trattamento economico iniziale, sia fondamentale che accessorio, previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria per la specifica posizione oggetto dell'Avviso.

### NORME FINALI

E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dalla L. 125/91 e dagli artt. 35 e 57 del D.Lgs. 165/2001.

**L'assunzione in servizio, a tempo determinato, avviene per la durata di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabili, nelle more dell'espletamento del relativo Concorso Pubblico a tempo indeterminato.**

**E' fatta salva la possibilità di cessazione anticipata dell'incarico a t.d., in caso di conclusione, nei termini di cui sopra, della procedura concorsuale.**

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente Avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo di notifica ai singoli concorrenti del relativo provvedimento.

L'eventuale assunzione in servizio a tempo determinato dei candidati sarà, in ogni caso, subordinata, oltre che alla verifica della permanenza delle esigenze programmatiche e di servizio che hanno determinato l'adozione del presente avviso, anche alle norme e/o disposizioni nazionali e regionali vigenti interessanti la materia della spesa del personale.

L'eventuale assunzione in servizio a tempo determinato dei candidati avverrà, inoltre, nel rispetto dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

L'assunzione in servizio dei vincitori sarà indicata all'atto della stipula del Contratto di lavoro individuale, fatta salva la facoltà dell'Azienda di differire la decorrenza dell'assunzione per ragioni organizzative.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente.

Il presente bando sarà integralmente pubblicato nel sito internet Aziendale all'indirizzo: <http://www.aslnapoli1centro.it>, nell'area Avvisi e Concorsi dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla **U.O.C. Gestione Risorse Umane – Via Comunale del Principe, 13/a - 80145 – Napoli – Tel. 081/2542211 - 2390 – 2494.**

**Il Commissario Straordinario  
F.to Dr. Ing. Ciro Verdoliva**

## ALLEGATO A

### FAC SIMILE DI DOMANDA

#### Al Direttore Generale

A.S.L. Napoli 1 Centro  
U.O.C. Risorse Umane  
Via Comunale del Principe, 13/a  
80145 NAPOLI

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a.....  
il ..... residente in ..... (provincia di .....) Via/Piazza  
..... n° .....  
(CAP.....) (codice fiscale) .....  
recapiti telefonici ...../  
PEC: ..... Email .....

### CHIEDE

**di essere ammesso a partecipare all'Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n° 4 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, pubblicato da codesta Azienda Sanitaria sul B.U.R.C. n°.....del.....**

**A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR. n° 445/2000, come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria responsabilità dichiara:**

1. di essere nato a ..... il ..... codice fiscale .....
2. di risiedere a.....;
3. di essere cittadino italiano, (ovvero: di essere cittadino .....);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..... (in caso di mancata iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi);
5. di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare quali);
6. di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione.....
7. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione;
8. di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da precedente impiego presso la pubblica amministrazione o dispensato all'impiego a causa della produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9. di non avere cause ostative alla costituzione del rapporto di pubblico impiego;

10. di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso .....in data.....;
11. di essere abilitato all'esercizio della professione (abilitazione conseguita il ..... presso .....
12. di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di ..... dal ..... con n° ..... di iscrizione);
13. di essere in possesso del diploma di specializzazione in..... conseguito presso ..... in data .....
14. di aver prestato servizio alle dipendenze di:
  - **Denominazione dell'Ente** .....
  - Indirizzo .....  
(Specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)
  - Periodo dal (gg/mm/aa) ..... al (gg/mm/aa) .....
  - Posizione funzionale .....
  - tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le)
  - con rapporto di lavoro a tempo/definito (ore settimanali .....
  - **Denominazione dell'Ente** .....
  - Indirizzo .....  
(Specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)
  - Periodo dal (gg/mm/aa) ..... al (gg/mm/aa) .....
  - Posizione funzionale .....
  - tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le)
  - con rapporto di lavoro a tempo/definito (ore settimanali .....
  - che per i succitati periodi **non ricorrono** le condizioni di cui all'art. 46 del DPR 761/79 relativamente all'aggiornamento professionale obbligatorio.
  - che per i succitati periodi **ricorrono** le condizioni di cui all'art. 46 del DPR 761/79 relativamente all'aggiornamento professionale obbligatorio. La misura della riduzione del punteggio è pari a .....

15. di essere in possesso di titoli che conferiscono il diritto di preferenza o precedenza nella nomina previsti dall'art. 5 del DPR 487/94 s.m.i.  
.....
16. di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N.;
17. di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
18. di autorizzare, il consenso al trattamento dei dati personali. (Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento GDPR UE 2016/679, i dati personali, anche di natura sensibile o giudiziaria, forniti dai candidati per la partecipazione al concorso, saranno trattati esclusivamente per la finalità di gestione del medesimo e per l'eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto di lavoro;
19. il domicilio presso il quale deve essere fatto ogni comunicazione relativo all'Avviso è il seguente:  
Via ..... C.A.P. ....  
Città ..... Tel. ...., cellulare .....;  
oppure indirizzo PEC (eventuale) presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione relativa all'Avviso .....
20. altre ed eventuali comunicazioni.....  
.....  
.....  
.....

Ai fini dell'ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega un elenco dei titoli e dei documenti prodotti ed un curriculum formativo/professionale (che non può avere valore di autocertificazione) ambedue datati e firmati.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n° 445, in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000.

Data .....

firma non autenticata.....

Allegare copia fotostatica di un documento di identità o riconoscimento in corso di validità



**DI AVER PARTECIPATO AI SEGUENTI CORSI DI  
AGGIORNAMENTO/PERFEZIONAMENTO**

Titolo del Corso .....  
Ente Organizzatore .....  
Luogo di svolgimento .....  
Data e durata del corso ..... pari a gg. ....  
In qualità di Uditore – Relatore – Docente - .....  
Con conseguimento n° ..... ECM

Titolo del Corso .....  
Ente Organizzatore .....  
Luogo di svolgimento .....  
Data e durata del corso ..... pari a gg. ....  
In qualità di Uditore – Relatore – Docente - .....  
Con conseguimento n° ..... ECM

Titolo del Corso .....  
Ente Organizzatore .....  
Luogo di svolgimento .....  
Data e durata del corso ..... pari a gg. ....  
In qualità di Uditore – Relatore – Docente - .....  
Con conseguimento n° ..... ECM

Titolo del Corso .....  
Ente Organizzatore .....  
Luogo di svolgimento .....  
Data e durata del corso ..... pari a gg. ....  
In qualità di Uditore – Relatore – Docente - .....  
Con conseguimento n° ..... ECM

**DI AVER PRESTATO SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DI:**

**DENOMINAZIONE DELL'ENTE**

Indirizzo .....  
(Specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)  
Periodo dal (gg/mm/aa) ..... al (gg/mm/aa) .....  
Posizione funzionale .....  
tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) .....  
con rapporto di lavoro a tempo/definito (ore settimanali .....)

**DENOMINAZIONE DELL'ENTE**

Indirizzo .....  
(Specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)  
Periodo dal (gg/mm/aa) ..... al (gg/mm/aa) .....  
Posizione funzionale .....  
tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) .....  
con rapporto di lavoro a tempo/definito (ore settimanali .....)

**DI ESSERE IN POSSESSO DELLE SOTTOELENCATE  
PUBBLICAZIONI**  
(attività didattiche – stage)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Che le copia dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a .....  
sono conformi agli originali, in mio possesso

Si allega documento di identità

Napoli .....

**FIRMA**  
(per esteso e leggibile)

.....

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (GDPR 769/2016)**  
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
Il titolare dei trattamenti è l'ASL Napoli 1 Centro nella persona del Direttore Generale protempore domiciliato per la carica presso l'Azienda, via Comunale del Principe13/A, 80145 Napoli. In relazione al trattamento dei suddetti dati operati dall'Azienda, l'interessato è il titolare dei diritti previsti dall'ex art. 15 del GDPR 679/2016. In particolare ha diritto di conoscere i dati che lo riguardano e di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione o il blocco dei dati di violazione di legge.



REGIONE CAMPANIA  
**AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
**DI CASERTA**

---

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI – DISCIPLINA MEDICINA TRASFUSIONALE.**

In esecuzione della deliberazione n° 473 del 09/07/2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti medici – disciplina Medicina TrASFusionale.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale dell'Area di contrattazione per la Dirigenza Medica e Veterinaria.

Le attribuzioni della posizione funzionale sono quelle stabilite dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato verranno effettuate ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. 08/06/2000 per il personale dell'Area di contrattazione per la Dirigenza Medica e Veterinaria con riguardo alle esigenze di servizio. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per le assunzioni a tempo determinato disciplinate dai precedenti C.C.N.L. 05/12/1196 e 05/08/1997 medesima Area.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

Alla presente procedura concorsuale possono partecipare i candidati dell'uno e dell'altro sesso (D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198) in possesso dei seguenti

**REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE**

previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:

1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co. 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251, così come modificati dall'art. 7 della L. 6.8.2013 n. 97, possono, altresì, partecipare ai concorsi:

- i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE soggiornanti per lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante lo svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).

2) Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale.

L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato attraverso la visita medica preventiva, quindi prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, co. 2, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, modificato dall'art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.

3) Laurea in Medicina e Chirurgia.

- 4) alla disciplina oggetto del concorso o equipollenti in disciplina affine. Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. In ottemperanza alla Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 comma 547, "I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata". Al riguardo si precisa che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, come previsto dal legislatore.

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

5) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici.

L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima della assunzione in servizio.

Il mancato possesso dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura concorsuale.

## DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione al presente concorso indirizzata al Direttore Generale dell'A.O.R.N. S. Anna e San Sebastiano di Caserta, **deve essere redatta esclusivamente per via telematica e dovrà, a pena di esclusione, essere prodotta entro e non oltre le ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> serie speciale Concorsi ed Esami. Qualora detto termine dovesse capitare in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo successivo.**

Non si riterranno validamente presentate, con conseguente esclusione dal concorso, senza ulteriori comunicazioni al candidato, le domande di partecipazione che dovessero pervenire attraverso qualsiasi diverso strumento o modalità di consegna (cartacea o tramite corriere; fax; raccomandata o PEC).

Eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, dovranno essere tempestivamente comunicati con nota datata e sottoscritta da inviare con le modalità e agli indirizzi sopra specificati. In mancanza, non saranno ritenute accettabili rivendicazioni di sorta a carico dell'Azienda. L'Amministrazione, infatti, non si assume responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura online consente all'Amministrazione ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.

L'Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

Per la compilazione della domanda collegarsi all'indirizzo web:

<https://aocaserta.selezionieconcorsi.it>

Prima di compilare una domanda è necessario effettuare l'iscrizione al portale secondo le istruzioni riportate in Home Page, ovvero, fare un click su **REGISTRATI** e fornire i propri dati identificativi: nome, cognome, codice fiscale e un indirizzo di **posta elettronica personale certificata** (PEC).

Superata la verifica formale dei campi necessari (identificati con il simbolo di \*), fornito il consenso al trattamento dei dati personali e confermata la correttezza di tutti i dati immessi, la iscrizione si concluderà con l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicata nello specifico campo. La e-mail conterrà la password per il primo accesso e un indirizzo web (LINK) che il candidato dovrà cliccare per confermare la propria iscrizione al portale.

La mancata conferma della e-mail ricevuta non consentirà al candidato di formulare alcuna domanda di ammissione agli avvisi gestiti dal portale.

Completata correttamente la fase di iscrizione al portale, il candidato potrà accedere alla propria "Area Riservata" sempre all'indirizzo web <https://aocaserta.selezionieconcorsi.it> immettendo nelle apposite caselle il proprio "Codice Fiscale" e la "password" ricevuta con la e-mail di registrazione al portale e quindi cliccare sul tasto **ACCEDI**.

**Si precisa che la validità dell'invio della documentazione con P.E.C., così come stabilito dalla vigente normativa, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato, di una propria casella di posta elettronica certificata. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata non propria anche se indirizzata all'indirizzo P.E.C. aziendale sopra riportato o ad altra P.E.C. aziendale**

**Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:**

- 1) il cognome e il nome;
- 2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
- 3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- 4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare se godono o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- 5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà esserne dichiarata espressamente l'assenza. L'omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a carico del candidato, comporterà l'esclusione dello stesso dalla procedura in oggetto;
- 6) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data, della sede e denominazione dell'Istituto presso il quale gli stessi sono stati conseguiti). In particolare:
  - diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ..... presso.....;
  - diploma di specializzazione in .....conseguito il ..... presso.....durata.....;
  - iscrizione all'ultimo anno del corso di specializzazione in .....presso.....
  - iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi della provincia .....

Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i provvedimenti di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la vigente normativa;

- 7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli uomini);
- 8) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- 9) i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza nell'assunzione;

- 10) ...ione dell'art. 20 della legge 5 febbraio PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara Consiglio  
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
- 11) il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura selettiva, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 679/2016) e del D.Lgs. 196 del 30/6/2003.

Ai sensi dell'art. 15, co. 1, della Legge n. 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.

Pertanto, le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche sono attestate esclusivamente mediante la loro indicazione completa nella dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui si compone la domanda compilata on line.

Per tutte le attività svolte presso strutture private (lavoro, formazione, ecc.), i candidati potranno presentare i certificati in originale, fotocopia dichiarata conforme all'originale, utilizzando l'apposita funzione di up-load prevista con la compilazione on-line della domanda.

### DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

**Sui documenti che necessitano di sottoscrizione la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a pena di esclusione.**

Ai sensi dell'art. 15, co. 1, della Legge n. 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.

**I candidati potranno allegare alla domanda documentazione attestante:**

- a) tutte le attività che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della "graduatoria" (titoli di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici e curriculum formativo e professionale).
- b) i titoli comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina;  
In luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui sopra, i candidati potranno allegare le fotocopie dei titoli e/o certificazioni attestandone la conformità all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- c) il curriculum formativo e professionale, debitamente documentato e autocertificato, datato e firmato dal candidato. Tale curriculum sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del DPR del 10 dicembre 1997 n. 483. Non saranno ritenute valide dichiarazioni sostitutive e quindi non saranno oggetto di valutazione le dichiarazioni contenute nel curriculum non autocertificate sotto la propria responsabilità con la clausola specifica delle sanzioni penali (previste dall'art. 76 del DPR 445/2000) per le ipotesi di falsità in atti ai sensi del DPR 445/2000;

I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero i titoli e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportuno presentare ai fini della valutazione del curriculum formativo e professionale.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

**Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonché di certificazioni dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi utili per una corretta valutazione della documentazione; in mancanza di tali elementi i documenti non potranno essere presi in considerazione.**

Al riguardo si rappresenta che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi della normativa vigente in materia e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Non saranno presi in considerazione autocertificazioni, atti sostitutivi di notorietà, certificati di strutture private, titoli e documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente concorso ovvero allegati ad altre domande inoltrate all'Azienda.

Nell'autocertificazione relativa ai servizi prestati presso strutture sanitarie pubbliche deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 il quale prevede che *“La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la*

In caso positivo, la dichiarazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. L'Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione relativa prima della assunzione in servizio. In caso di produzione di falsa dichiarazione l'Azienda procederà alla denuncia ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Le eventuali esclusioni dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale, saranno comunicate agli interessati con P.E.C. personale entro trenta giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento.

L'elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato sul sito internet [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it) sulla home page e nella sezione Avvisi & Concorsi, e tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.

## VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati da apposita Commissione Esaminatrice, secondo le disposizioni contenute nel DPR 10 dicembre 1997 n. 483, con i seguenti criteri:

- a) titoli di carriera punti 10
- b) titoli accademici e di studio punti 3
- c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- d) curriculum formativo e professionale punti 4

### TITOLI DI CARRIERA

a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%.

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

### TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino a un massimo di punti 1,00.

I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, con riguardo ai singoli elementi documentali formalmente prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs 8 agosto 1991 n. 257 o D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata legale del corso di studi.

L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalla aziende sanitarie con orario a

ter  
attività settimanale. itive autocertificazioni di servizio devono io di

La valutazione del servizio militare sarà possibile solo previa presentazione dell'autocertificazione relativa al foglio matricolare.

### COMMISSIONI ESAMINATRICI E PROVE D'ESAME

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA SCRITTA punti 30

PROVA PRATICA punti 30

PROVA ORALE punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:

#### **PROVA SCRITTA:**

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.

#### **PROVA PRATICA:**

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

#### **PROVA ORALE:**

sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La data, l'ora ed il luogo della prova scritta saranno comunicati ai candidati ammessi non meno di 20 (venti) giorni prima della sua effettuazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove successive, sarà data comunicazione della data, dell'ora e del luogo delle prove d'esame, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 (venti) giorni prima.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati, da parte della Commissione Esaminatrice, mediante esibizione di valido documento di riconoscimento.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso.

E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova, ovvero il suo annullamento, e consequenzialmente l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la "graduatoria" dei candidati idonei.

La graduatoria dei candidati idonei è formulata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39, co. 15, del D. Lgs. n. 196/95 nonché da ogni altra vigente disposizione di legge in materia.

Ai sensi della legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 comma 547, *“I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”*. Al riguardo si precisa che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, come previsto dal legislatore.

La graduatoria degli idonei, recante, tra gli altri, i nominativi dei vincitori del concorso, e la graduatoria separata degli specializzandi sono approvate con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta ed è immediatamente efficace. Entrambe le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it) sulla home page e nella sezione **“Avvisi e concorsi”** e tale pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti.

Le graduatorie, ai sensi dell'art. 3, co. 87, Legge 24 dicembre 2007 n. 244, è efficace per un periodo di 3 anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

### **COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro 15 giorni dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini della formale stipula del contratto individuale di lavoro.

Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base dello schema approvato dall'Azienda.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Entro il termine previsto dall'Azienda, i vincitori, ai fini della esclusività del rapporto di lavoro, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001, dal D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge n. 662/96 e dall'art. 72 della Legge n. 448/98, anche agli effetti di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria in materia di corresponsione della indennità di esclusività del rapporto di lavoro.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale.

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando di concorso.

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione di tale rapporto.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della gestione del pubblico concorso.

L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia di diritto di accesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, in materia di disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, ed al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere, revocare o modificare la presente procedura concorsuale, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Unità Operativa Complessa "Gestione Risorse Umane – Settore concorsi e mobilità" di questa Azienda Ospedaliera, sita in Caserta, Via Tescione snc, tel. 0823/232688 - 0823/232025 - 0823/232464 – 0823/232928, e-mail: [personale@ospedale.caserta.it](mailto:personale@ospedale.caserta.it), pec: [gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it](mailto:gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it).

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

AZIENDA OSPEDALIERA  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA – c.f. 02201130610

§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO,  
DI N. 29 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C.

§\*§\*§\*§\*§\*§\*

In esecuzione della deliberazione n°470 del 04/07/2019, integrata con deliberazione n. 483 del 10/07/2019 è indetto, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001, recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del S.S.N. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., al DPR n. 487/94, al vigente CCNL Comparto sanità ed al presente bando, **CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 29 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C;**

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione all' Avviso e le modalità di espletamento dello stesso sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative in materia, nonché dai CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità nel tempo vigenti e dalle vigenti disposizioni in materia di Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

In conformità con l'art. 57 del D.Lgs n. 165/2001, cui rinvia l'art. 6, co 2, del DPR n. 220/01 è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto per il corrispondente profilo professionale dal vigente CCNL del Comparto "Sanità" e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di pubblico impiego subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego per quanto compatibile. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge=====

#### **RISERVA DI POSTI**

Ai sensi dell'art. 1014, c. 1 e 3, e dell'art.678, co.9, D.Lgs.n. 66/2010, è prevista la riserva del 30% posti messi a concorso per i volontari delle FF.AA.

Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione del relativo beneficio.

Le unità riservate eventualmente non coperte per assenza di candidati idonei appartenenti alla suddette categorie saranno colmate con l'assunzione di candidati idonei in ordine di graduatoria.

#### **REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE**

Per l'ammissione all'Avviso gli Aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, previsti dagli artt. 2,4 e 36 D.P.R. n. 220/2001:

##### **• Requisiti Generali:**

1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co. 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251, così come modificati dall'art. 7 della L. 6.8.2013 n. 97, possono, altresì, partecipare ai concorsi:

- i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE soggiornanti per lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante lo svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).

2) Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale, che sarà accertata dall'Azienda prima dell'eventuale immissione in servizio.

L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato attraverso la visita medica preventiva, quindi prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, co. 2, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, modificato dall'art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.

• **Requisiti Specifici:**

- 1) **Diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale.**
- 2) **Conoscenza informatica di base e conoscenza della lingua inglese.**
- 3) **Essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale.**

A tal fine il candidato deve allegare alla domanda copia della ricevuta che attesti l'avvenuto versamento della somma di €10,00(dieci/00):

A) tramite bollettino postale, sul c/c postale n. **10022812** intestato Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta..

B) tramite bonifico bancario intestato a Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, coordinate bancarie (IBAN) n. **IT17B0200814903000400006504**

**Si precisa che, deve essere indicata quale casuale: COGNOME + NOME +CONCORSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**

**Si precisa, altresì, che il versamento deve essere effettuato a nome del candidato e che il predetto contributo non potrà essere rimborsato per nessun motivo.**

Il mancato possesso dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all' avviso pubblico.

=====DOMANDA DI AMMISSIONE=====

La domanda di partecipazione al presente concorso indirizzata al Direttore Generale dell'A.O.R.N. S. Anna e San Sebastiano di Caserta, **deve essere redatta esclusivamente per via telematica e dovrà, a pena di esclusione, essere prodotta entro e non oltre le ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto termine dovesse capitare in un giorno festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.**

Non si riterranno validamente presentate, con conseguente esclusione dal concorso, senza ulteriori comunicazioni al candidato, le domande di partecipazione che dovessero pervenire attraverso qualsiasi diverso strumento o modalità di consegna (cartacea o tramite corriere; fax; raccomandata o PEC)

Eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, dovranno essere tempestivamente comunicati con nota datata e sottoscritta da inviare con le modalità e agli indirizzi sopra specificati. In mancanza, non saranno ritenute accettabili rivendicazioni di sorta a carico dell'Azienda. L'Amministrazione, infatti, non si assume responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura online consente all'Amministrazione ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.

L'Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

Per la compilazione della domanda collegarsi all'indirizzo web:

<https://aocaserta.selezionieconcorsi.it>

Prima di compilare una domanda è necessario effettuare l'iscrizione al portale secondo le istruzioni riportate in Home Page, ovvero, fare un click su **REGISTRATI** e fornire i propri dati identificativi: nome, cognome, codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica e-mail ( non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale).

Superata la verifica formale dei campi necessari (identificati con il simbolo di \*), fornito il consenso al trattamento dei dati personali e confermata la correttezza di tutti i dati immessi, la iscrizione si concluderà con l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicata nello specifico campo. La e-mail conterrà la password per il primo accesso e un indirizzo web (LINK) che il candidato dovrà cliccare per confermare la propria iscrizione al portale.

La mancata conferma della e-mail ricevuta non consentirà al candidato di formulare alcuna domanda di ammissione agli avvisi gestiti dal portale.

Completata correttamente la fase di iscrizione al portale, il candidato potrà accedere alla propria "Area Riservata" sempre all'indirizzo web <https://aocaserta.selezionieconcorsi.it> immettendo nelle apposite caselle il proprio "Codice Fiscale" e la "password" ricevuta con la e-mail di registrazione al portale e quindi cliccare sul tasto **ACCEDI**.

Fare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo PEC: a pena di esclusione il candidato deve indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) che sia personale, dalla quale, preferibilmente, si possano evincere chiaramente il nome e il cognome dello stesso.

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il **POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI** richiesti per l'ammissione al concorso.

**Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:**

- 1) il cognome e il nome;
- 2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
- 3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- 4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare se godono o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- 5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà esserne dichiarata espressamente l'assenza. L'omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a carico del candidato, comporterà l'esclusione dello stesso dalla procedura in oggetto;
- 6) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data, della sede e denominazione dell'Istituto presso il quale gli stessi sono stati conseguiti).
- 7) nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i provvedimenti di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la vigente normativa;
- 8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli uomini);
- 9) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 10) i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza nell'assunzione;

- 11) il diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
- 12) il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura selettiva, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 679/2016) e del D.Lgs. 196 del 30/6/2003.

Nello specifico, nella compilazione della domanda on-line, nella “**sezione titoli di carriera**” andranno rese le dichiarazioni relative a:

- Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, di cui agli art. 21 e 22 del D.P.R. 220/2001, ovvero presso altra Pubblica Amministrazione secondo le tabelle di equiparazione di cui all'apposito D.P.C.M. 26/06/2016. Il candidato dovrà indicare, altresì, gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione dal servizio;
- Eventuali periodi di servizio prestati all'estero o presso Organismi internazionali ai sensi dell'art. 22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento delle Autorità competenti entro la data di scadenza per il termine utile alla presentazione della domanda. I candidati dovranno specificare anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento. Nel caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio prestato all'estero, lo stesso andrà dichiarato nella sezione “curriculum formativo e professionale”;
- Effettivo Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma ai sensi dell'art. 20 comma 2 DPR 220/2001. Il candidato dovrà specificare se lo stesso è stato svolto o meno con mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso, la medesima disposizione vale anche in caso di servizio civile.
- Attività libero professionale nella disciplina in interesse prestata presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedali o altre Pubbliche Amministrazioni.
- Attività libero professionale nella disciplina in interesse prestata presso Case di Cura accreditate con il S.S.N., con rapporto continuativo;
- Attività di Co.Co.Co nella disciplina in interesse prestata presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedali o altre Pubbliche Amministrazioni;
- Lavoro somministrato nella disciplina in interesse prestata presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedali o altre Pubbliche Amministrazioni.

## DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

**Il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione:**

1. **copia di un documento d'identità in corso di validità tramite file in formato pdf;**
2. **la ricevuta del versamento del bollettino postale o del bonifico bancario effettuato per contributo delle spese concorsuali.**

**Il candidato potrà allegare, sempre tramite file in formato pdf:**

1. eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
2. equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero.
3. attestati di corsi di formazione e/o aggiornamenti

## DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà, nei confronti dei vincitori, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.

## AMMISSIONE/ ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

L'Amministrazione provvederà, con apposito atto deliberativo, all'ammissione dei candidati al concorso, previa verifica dei requisiti generali e specifici di ammissione indicati nel presente bando. Tale pubblicazione sarà disposta sul sito internet istituzionale [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it) sulla Home Page e nella sezione Avvisi & Concorsi e tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge agli interessati.

L'esclusione dal concorso sarà disposta con provvedimento motivato da notificarsi con pec entro trenta giorni dalla data di esecutività.

## PROVA PRESELETTIVA

Nel caso di un elevato numero dei candidati ammessi alla procedura concorsuale, l'Azienda si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.P.R. 220/2001 a prova di preselezione consistente nella risoluzione di un test basato su una serie di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle seguenti materie attinenti ai posti da conferire:

- 1) Diritto Amministrativo;
- 2) Legislazione Sanitaria;
- 3) Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 25 comma 9, del D.L. 90/2014, convertito il L. 114/2014, la persona affetta da invalidità uguale o superiore a 80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti previsti, direttamente alle prove concorsuali.

L'eventuale preselezione sarà effettuata, mediante affidamento del servizio a società specializzata, mediante procedure automatizzate che prevedono l'utilizzo di supporti informatici per la correzione della stessa.

La prevista prova preselettiva consisterà in almeno n. 30 domande a risposta multipla, di cui una sola corretta.

I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento, in corso di validità.

Il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e dall'avviso, sarà oggetto di valutazione al termine della prova selettiva.

In caso di espletamento della prova preselettiva, il calendario e le modalità di espletamento della stessa, saranno resi noti ai candidati ammessi mediante apposito avviso pubblicato almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova stessa, sul sito internet istituzionale [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it) sulla home page e nella sezione Avvisi & Concorsi, con valenza di notificazione agli interessati, e tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.

L'assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporterà l'automatica esclusione dall'Avviso. La prova preselettiva si intenderà superata, con conseguente ammissione alla prova d'esame, al raggiungimento di un punteggio minimo corrispondente a 21/30.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà comunque alla formazione del voto finale di merito.

I primi 200 partecipanti collocati nella graduatoria finale di merito della preselezione saranno ammessi all'espletamento del Concorso con la precisazione che, in caso di ex aequo presente al 200° posto, saranno ammessi tutti i candidati risultanti in possesso del medesimo punteggio.

**Nella preselezione non si applicano le riserve e le preferenze previste dalla vigente normativa.**

**L'esito della preselezione e l'ammissione alle prove d'esame saranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it), sulla home page e nella sezione Avvisi & Concorsi, e tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.**

## **CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI**

I candidati ammessi alle prove d'esame saranno avvisati del luogo e della data delle stesse, nei termini fissati dall'art. 7 del DPR n. 220/2001, esclusivamente mediante invio al dominio PEC personale del candidato indicato nella presentazione della domanda, entro 15 giorni.

### **VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME:**

La Commissione dispone di 100 punti così ripartiti:

- a) 70 punti per le prove d'esame;
- b) 30 punti per i titoli;

#### **I 70 punti per le prove d'esame sono così ripartiti:**

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 20 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale

#### **Prova scritta (punti 30):**

Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a risposta multipla sui seguenti argomenti:

- 1) Diritto Amministrativo;
- 2) Legislazione Sanitaria;
- 3) Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

#### **Prova pratica (Punti 20):**

Consistente nella predisposizione di atti connessi al profilo professionale a concorso.

#### **Prova orale (Punti 20):**

Colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e pratica.

La prova orale comprenderà, oltre all'accertamento della conoscenza di elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno iniziale, della lingua inglese.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

#### **I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:**

- a) titoli di carriera punti 15;
- b) titoli accademici e di studio punti 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 2;
- d) curriculum formativo e professionale punti 10;

## COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 220/2001.  
La mancata presentazione alla prova verrà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione.

## GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione al termine della prova formulerà le graduatorie di merito tenendo conto di quanto stabilito dalla Legge n. 191/98 circa i candidati col medesimo punteggio finale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito dal candidato nella valutazione dei titoli e nella prova d'esame: orale.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39, co. 15, del D. Lgs. n. 196/95 nonché da ogni altra vigente disposizione di legge in materia.

La graduatoria degli idonei, recante, tra gli altri, i nominativi dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta ed è immediatamente efficace. La stessa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

La graduatoria, ai sensi dell'art. 3, co. 87, Legge 24 dicembre 2007 n. 244, rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

## COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro 15 giorni dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini della formale stipula del contratto individuale di lavoro.

Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base dello schema approvato dall'Azienda.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Entro il termine previsto dall'Azienda, i vincitori, ai fini della esclusività del rapporto di lavoro, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001, dal D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge n. 662/96 e dall'art. 72 della Legge n. 448/98, anche agli effetti di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria in materia di corresponsione della indennità di esclusività del rapporto di lavoro.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale.

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

### ULTERIORI DISPOSIZIONI

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando di concorso.

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione di tale rapporto.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della gestione del pubblico concorso.

L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia di diritto di accesso.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le norme vigenti per il SSN in materia di procedure concorsuali di cui al DPR n. 487/94, al DPR n. 220/2001, ed ai CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità.

I vincitori, all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnano a permanere presso l'Azienda per un periodo non inferiore ad anni 3.

L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere, revocare o modificare la presente procedura concorsuale, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Unità Operativa Complessa "Gestione Risorse Umane – Settore concorsi e mobilità" di questa Azienda Ospedaliera, sita in Caserta, Via Tescione snc, tel. 0823/232688 - 0823/232025 - 0823/232464 - 0823/232928, e-mail: [personale@ospedale.caserta.it](mailto:personale@ospedale.caserta.it), pec: [gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it](mailto:gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it).

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante